

607.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo</b> . . . . .	30937	<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>	
<b>Disegni di legge:</b>		PRESIDENTE . . . . .	30937
(Annunzio) . . . . .	30938	MAFATTI FRANCESCO . . . . .	30987
(Deferimento a Commissione) . . . . .	30986	VENTUROLI . . . . .	30987
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	30938	<b>Interrogazioni (Rinvio dello svolgimento)</b>	30938
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	30938
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina tempo- ranea del trattamento giuridico, eco- nomico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme ob- bligatorie di previdenza ed assistenza (3752) . . . . .	30939	<b>Comunicazione del Presidente</b> . . . . .	30938
PRESIDENTE . . . . .	30939	<b>Provvedimenti concernenti ammini- strazioni locali (Annunzio)</b> . . . . .	30938
ALINI . . . . .	30966	<b>Ordine del giorno delle sedute di domani</b>	30987
ALMIRANTE . . . . .	30941	TABELLE ALLEGATE AL DISCORSO DELL'ONOREVOLE VENTUROLI SUL DECRETO PER I DIPEN- DENTI PREVIDENZIALI . . . . .	30990
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della pre- videnza sociale</i> . . . . .	30950, 30955, 30956		
BRESSANI, <i>Relatore</i> . . . . .	30939		
COTTONE . . . . .	30964		
CRUCIANI . . . . .	30979		
MONTANTI . . . . .	30984		
SINESIO . . . . .	30975		
VENTUROLI . . . . .	30970		
<b>Proposte di legge:</b>			
(Annunzio) . . . . .	30936		
(Deferimento a Commissione) . . . . .	30986		

---

**La seduta comincia alle 16,30.**

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 2 febbraio 1967.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Andreotti.

(È concesso).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

**Annunzio di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro di grazia e giustizia:*

« Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: " Riapertura dell'ufficio della conservatoria dei registri immobiliari di Firenze " » (3767);

*dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:*

« Modifica dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo alle attribuzioni degli agenti tecnici dell'azienda di Stato per i servizi telefonici » (3768);

*dal Ministro dei lavori pubblici:*

« Norme per una nuova disciplina della materia urbanistica » (3774).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione competente, in sede referente; gli altri, alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Per il disegno di legge n. 3774, testè annunziato, il Governo ha chiesto la procedura d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

*(Così rimane stabilito).*

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge, approvati da quella VII Commissione:

« Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali » (3769);

« Classifica in seconda categoria delle opere idrauliche per la sistemazione dell'asta valliva del fiume Simeto limitatamente al tratto delle arginature già eseguite compreso fra la confluenza del fiume Dittaino e la foce, inclusi i tratti rigurgitati dai torrenti Dittaino e Gonnallunga, in provincia di Catania » (3770);

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire la seconda invasatura per le navi traghetto delle ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci » (3771);

« Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe del tronco del fiume Bacchiglione compreso tra il sostegno ponte regola-

tore di Bassanello e l'Osservatorio astronomico in Padova della estesa di chilometri 1,750 » (3772);

« Cancellazione dalle linee navigabili di seconda classe della linea Livorno-Pontedera » (3773).

Saranno stampati distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte sulla diffusione della elettrificazione rurale. Il documento è stato trasmesso alla Commissione competente.

**Annunzio di decreti concernenti amministrazioni locali.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, in data 4 febbraio 1967, in adempimento di quanto prescritto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nel quarto trimestre 1966, concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di: Andria (Bari); Lavello (Potenza); Donada (Rovigo); Contarina (Rovigo); Rottofreno (Piacenza); Capurso (Bari); Siena; Lari (Pisa); Sannicola (Lecce); Apollosa (Benevento); Corato (Bari); Oria (Brindisi); Brusciiano (Napoli); Trevi (Piemonte); Ischitella (Foggia); San Martino in Pensilis (Campobasso); Cargeghe (Sassari); Forlì. I documenti sono depositati negli uffici del segretariato generale a disposizione dei deputati.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Rinvio dello svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Per accordo intervenuto tra interroganti e Governo, lo svolgimento delle due interrogazioni all'ordine del giorno, Gombi (4625) e Sorgi (4978), è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (3752).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, come è noto, la Corte dei conti con propria determinazione n. 661 del 15 novembre 1966 ebbe a dichiarare non conformi a legge le deliberazioni adottate nel 1963 e nel 1966 dai consigli di amministrazione dei maggiori istituti previdenziali (INPS, INAM e INAIL) relative al trattamento economico, di quiescenza e di assistenza del personale dipendente, assumendo che, per effetto delle menzionate deliberazioni, risultavano superati i limiti percentuali posti dal decreto n. 722 del 1945.

Trattasi del decreto legislativo luogotenenziale del 21 novembre 1945, n. 722. Esso all'articolo 14 stabilisce che il trattamento retributivo del personale dipendente dagli enti pubblici non economici non può in alcun caso eccedere del 20 per cento quello del personale appartenente all'amministrazione diretta dello Stato di egual grado e categoria.

L'accennata disposizione viene successivamente richiamata in altri provvedimenti legislativi. Va ricordato al riguardo il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con la legge 20 dicembre 1951, n. 1349, con il quale nell'autorizzare gli enti locali e parastatali ad aggiornare le retribuzioni dei propri dipendenti non vincolati in base a contratto collettivo di lavoro si ribadiva il limite derivante dall'articolo 14 del decreto luogotenenziale n. 722 del 1945. Con questo ultimo provvedimento inoltre si stabiliva a carico degli enti parastatali l'obbligo di sottoporre all'ap-

provazione dei ministeri competenti tutte le deliberazioni di carattere generale interessanti la disciplina giuridica e il trattamento economico del personale dipendente.

Un ulteriore richiamo al decreto n. 722 del 1945 è contenuto nella legge n. 324 del 27 maggio 1959, allorché, provvedendosi in tema di indennità integrativa speciale e di aggiornamento delle quote di aggiunta di famiglia per i dipendenti dello Stato, si autorizzavano gli istituti di diritto pubblico ad estendere al proprio personale i disposti miglioramenti nei limiti ed alle condizioni stabilite nell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Non può essere tralasciata, in questa rapida panoramica della normativa concernente la materia oggetto del provvedimento all'esame della Camera, la menzione della riforma dello stato giuridico del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato, che ha il suo fondamento nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, inteso ad istituire un ordinamento gerarchico funzionale del pubblico impiego, né va dimenticata la tendenza unificatrice dei molteplici elementi componenti la retribuzione complessiva che ha preso il via con la cosiddetta operazione di conglobamento.

A questo riordinamento degli organici sulla base di criteri funzionali e della semplificazione delle retribuzioni non rimasero estranei i parastatali ed in particolare i dipendenti dei maggiori enti previdenziali. Nel giugno 1961 iniziarono studi e trattative sindacali allo scopo di pervenire ad un riassetto del trattamento economico del personale dipendente da detti enti, nonché ad una uniformazione degli ordinamenti giuridico e previdenziale del personale medesimo. Queste trattative giunsero ad un accordo, che venne recepito nelle deliberazioni assunte dai consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL e dell'INAM nel luglio 1962. Tali delibere ottenevano l'approvazione del ministro del lavoro, contrario essendo l'avviso del ministro del tesoro, approvazione per altro accordata « in via del tutto eccezionale, a condizione che il trattamento — nelle delibere previsto — venisse attribuito in via provvisoria, con riserva pertanto di ratifica legislativa da parte del Parlamento e dell'applicazione, in sua vece, delle eventuali disposizioni e misure che dovessero essere approvate in tale sede ovvero, su di un piano più generale, in relazione al risultato degli studi della commissione per la riforma della pubblica amministrazione ».

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

Le deliberazioni di cui trattasi però non superano favorevolmente il vaglio della Corte dei conti, la quale con determinazione del febbraio 1963 ebbe a dichiararle illegittime ritenendole contrastanti con i limiti del decreto legislativo n. 722. Nello stesso anno, a seguito della corrispondenza intercorsa con i ministri vigilanti e gli organi di controllo, i tre istituti revocarono le precedenti delibere e ne adottarono di nuove — per quanto non difformi nella sostanza — inquadrando, nelle premesse giustificative nell'ambito della legislazione vigente e nella prospettiva di un generale riordinamento del trattamento del personale di tutta l'amministrazione. Queste delibere riscossero l'approvazione ministeriale accordata con decreto del 12 ottobre 1963. Dopo tre anni, nel maggio e nel giugno del 1966, si volle regolare il problema della indennità integrativa speciale mensile ai fini della scala mobile, indennità corrisposta al personale statale ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324. A questo punto è nuovamente intervenuta la Corte dei conti. L'organo di controllo, come ho ricordato all'inizio, si è richiamato ancora una volta ai limiti percentuali stabiliti nel decreto n. 722 del 1945, e ritenendo che, terminata con effetto dal 1° marzo 1966 l'operazione di congelamento delle retribuzioni del personale dello Stato, erano ormai divenuti certi e omogenei i termini di confronto costituiti dai paralleli trattamenti economici, ed assumendo che, sulla base di detto raffronto, i limiti percentuali fissati nel decreto n. 722 erano stati largamente superati nelle deliberazioni prese dai tre enti previdenziali nel 1963 e nel 1966, dichiarava tali deliberazioni non conformi alla legge.

Questi i fatti che hanno preceduto il decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, oggi al nostro esame per la conversione in legge, e che hanno concorso a determinare quella situazione nella quale il Governo ha ritenuto opportunamente di intervenire con un provvedimento urgente avente la forza di legge.

Ho detto: « opportunamente »; le censure della Corte dei conti da un lato, infatti, compromettevano l'efficacia giuridica delle deliberazioni adottate dagli enti previdenziali, anche se queste avevano ottenuto l'approvazione dei ministri vigilanti, talché poteva venir profilandosi una responsabilità degli organi preposti a tali enti in quanto perdurasse l'applicazione degli atti censurati; dall'altro lato non potevasi pretermettere una equa valutazione degli interessi del personale che ha acquisito il trattamento econo-

mico in atto attraverso la trattativa sindacale, una trattativa giunta ad accordi, accordi a loro volta recepiti in formali deliberazioni degli istituti; personale al quale andava e va assicurato temporaneamente la normale corresponsione delle retribuzioni correnti.

A questa duplice indilazionabile esigenza di riportare nei limiti di legge la normazione del settore, in conformità al rilievo della Corte dei conti, e di far salvi gli interessi del personale nelle more dell'adeguamento, corrisponde il provvedimento di urgenza del Governo.

Nell'esame svolto dalla I Commissione sono stati al riguardo mossi dei rilievi sotto il profilo di una supposta carenza nel caso concreto delle condizioni che legittimano la decretazione d'urgenza. Il relatore tiene per certo che i presupposti dell'articolo 77 della Costituzione ricorrano nella specie, atteso il grave danno che sarebbe derivato ai dipendenti degli enti previdenziali ove gli organi amministrativi degli stessi avessero sospeso l'erogazione degli stipendi.

Era indilazionabile, dopo la declaratoria della Corte dei conti, l'esigenza di adottare una soluzione d'urgenza rigorosamente limitata nel tempo che permettesse di corrispondere al personale interessato le spettanze ad esso riconosciute dai regolamenti in vigore, per consentire nel frattempo quelle operazioni di accertamento e di adeguamento delle retribuzioni con le quali si intende ottemperare alle prescrizioni di legge. Il decreto-legge, promosso dall'onorevole ministro del lavoro anche su sollecitazione delle organizzazioni sindacali che inquadrano il personale del settore, denota invece la viva preoccupazione del Governo, preoccupazione che ritengo condivisa dalla Camera, per le esigenze dei dipendenti degli istituti previdenziali, che andavano posti nelle condizioni di attendere con il minor turbamento possibile le nuove decisioni degli organi amministrativi, decisioni suggerite dalla determinazione della Corte dei conti.

Da talune parti si è contestata inoltre, la perdurante efficacia del decreto n. 722, al quale la Corte dei conti si richiama nella sua declaratoria. Si sostiene cioè che il decreto legislativo luogotenenziale non essendo stato ratificato dal Parlamento non è più in vigore. Va osservato al riguardo che tale decreto è stato emesso in forza del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, che accordava facoltà al Governo di emanare norme giuridiche e che all'articolo 4 così statutiva: « Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimen-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

ti aventi forza di legge saranno emanati dal Consiglio dei ministri. Tali decreti saranno sanzionati e promulgati dal luogotenente generale del regno ».

A togliere ogni dubbio sulla validità di quella legislazione straordinaria è intervenuta l'Assemblea Costituente, con una norma di grado costituzionale, qual è la XV disposizione transitoria, che così recita: « Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 sull'ordinamento provvisorio dello Stato ».

Con l'approvazione di questa norma, l'Assemblea Costituente ha inteso chiudere ogni questione circa la legittimità dell'attività legislativa del periodo intercorrente fra il 1944 e il 1948. Ma anche sotto un altro profilo si è voluto contestare l'applicabilità al caso di specie (cioè le delibere degli enti previdenziali) dell'articolo 14 del decreto n. 722, affermando che il limite percentuale che ne deriva fu stabilito nel 1945 *una tantum*, con riferimento cioè all'applicazione ai parastatali di quelle specifiche provvidenze migliorative che il decreto n. 722 prevedeva per gli statali. Sembra invece al relatore che la norma dell'articolo 14 del decreto n. 722 abbia carattere permanente perché ispirata da una esigenza di carattere non contingente, qual è quella di perequare le retribuzioni dei dipendenti degli enti di diritto pubblico a quelle dei dipendenti dello Stato, e che pertanto essa proietti la sua efficacia nel tempo fintantoché altra diversa norma di legge non vi deroghi. D'altra parte, come ho già ricordato, il menzionato principio è stato più volte ribadito nella legislazione successiva che si è ripetutamente richiamata al disposto del decreto n. 722.

Il provvedimento in esame interessa il trattamento del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Esso investe pertanto i rapporti di lavoro subordinato che fanno capo non solo ai tre maggiori enti previdenziali, ma anche a tutti gli istituti che svolgono l'attività indicata senza esclusione alcuna. D'altra parte va ricordato che se la Corte dei conti nella determinazione del 15 novembre 1966 nel dispositivo ha dichiarato l'illegittimità delle delibere dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL, ha menzionato nelle premesse anche altri istituti che hanno adeguato a quelle delibere il trattamento del proprio personale.

Vi sono nel settore considerato dal disegno di legge anche istituti il cui personale

non ha fruito di un effettivo allineamento al trattamento corrisposto ai dipendenti dei tre maggiori enti previdenziali. Si pensi agli istituti che gestiscono l'assicurazione di malattia per i lavoratori autonomi nei quali il cosiddetto « allineamento » è stato limitato alla sola parte retributiva con esclusione di quelle innovazioni normative che attengono allo svolgimento delle carriere, introdotte nei regolamenti dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL. In detti istituti, poi, pur essendo prevista nei regolamenti organici, manca la disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza. Sembra al relatore che l'applicazione del provvedimento in esame possa favorire una maggiore perequazione nel trattamento del personale dei vari enti che operano nel medesimo settore della previdenza e dell'assistenza sociale.

Indubbiamente l'ambito di applicazione dell'articolo 14 del decreto n. 722 è assai più vasto; va al di là del settore della previdenza e dell'assistenza sociale, riguardando in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle province o dai comuni o dagli altri enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. Rispetto a tale norma, di così vasta applicazione, il decreto-legge ha una portata assai minore e ben circoscritta al settore degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza sociale. Tale fatto trova la sua giustificazione nei presupposti stessi del provvedimento di urgenza adottato dal Governo, con il quale si è inteso porre temporaneo rimedio ad una situazione di emergenza creata a seguito dell'intervento della Corte dei conti che nella sua determinazione ha investito unitamente le delibere degli enti previdenziali.

L'articolo 1 del disegno di legge come ci è pervenuto dal Senato contiene alcune modifiche rispetto al testo originario del decreto. Il contenuto di questo articolo è duplice: esso dispone in via temporanea con la prefissione di un termine — 30 maggio nel decreto-legge, 30 giugno nel testo del Senato — fino alla scadenza del quale potrà trovare applicazione la regolamentazione vigente circa il trattamento economico del personale, e ciò in deroga al disposto del decreto n. 722; ma prima del 30 giugno i consi-

gli di amministrazione degli istituti considerati nel disegno di legge dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale, più volte ricordato, 21 novembre 1945, n. 722.

Il testo governativo si riferisce oltre che al trattamento economico a quello giuridico e di quiescenza, disponendo anche per essi l'adeguamento nei limiti del decreto n. 722. In realtà quest'ultimo, che porta il titolo « Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali », se può assolvere una funzione di limite per quanto attiene ai livelli di retribuzione del personale parastatale, è inidoneo a vincolare la disciplina giuridica del rapporto d'impiego dello stesso personale a criteri di uniformità con quello dei dipendenti dello Stato; e ciò per il modo stesso secondo il quale la norma dell'articolo 14 è formulata. Tale norma, poi, non è riferibile neppure al trattamento di quiescenza: materia, questa, non considerata dal legislatore del 1945. D'altra parte assai diversi sono i sistemi secondo i quali Stato ed enti previdenziali provvedono al trattamento pensionistico dei propri dipendenti. Da tale sostanziale diversità deriva l'impossibilità di un raffronto e quindi di un adeguamento del trattamento pensionistico dei previdenziali a quello degli statali.

E ben vero che la Corte dei conti si è pronunciata anche sui trattamenti di quiescenza e di previdenza; ma tale materia è stata assunta nella valutazione degli organi di controllo per i riflessi che su di essa esercita il trattamento economico: quelle retribuzioni cioè il cui ammontare è parso alla Corte esorbitante dai limiti previsti dal decreto n. 722.

Per queste considerazioni il Senato ha emendato il testo governativo facendo carico ai consigli d'amministrazione degli enti interessati di procedere all'adeguamento del solo trattamento economico del personale dipendente. I menzionati adempimenti incombono agli organi collegiali che presiedono agli istituti previdenziali.

Sembra al relatore che, così disponendo, il decreto-legge si inserisca correttamente nel sistema vigente. Siamo in presenza di enti aventi propria personalità e dotati di autonomo ordinamento, anche se sottoposti alla vigilanza ministeriale che si esplica in modo particolarmente penetrante nella materia del trattamento del personale.

Un provvedimento legislativo che direttamente dettasse la disciplina di tale trattamento come per gli impiegati dello Stato, diminuirebbe notevolmente l'autonomia di gestione degli istituti qui considerati, quell'autonomia di valutazioni e di scelte che, pur svolgendosi nell'ambito di rigorosi limiti di legge, sotto la vigilanza ministeriale ed il controllo della Corte dei conti, consente agli istituti di adottare le forme organizzative più rispondenti alle esigenze dei servizi, non senza trattative ed intese con rappresentanze sindacali dei propri dipendenti.

Le misure volte ad adeguare il trattamento economico del personale presuppongono necessariamente degli accertamenti, la ricerca cioè di quei termini di confronto, certi ed omogenei, da porre nel rapporto voluto dal decreto n. 722. Questi termini di confronto sono costituiti da un lato dal trattamento corrisposto ai dipendenti degli enti previdenziali, dall'altro da quelli spettanti, secondo la normativa vigente, al personale dello Stato.

Il problema non è nuovo: anzi trova precedenti sin dal decreto del ministro del lavoro del 1952 che determinava la parificazione gerarchica tra il personale dell'INPS e quello dello Stato. Allora la parificazione poteva farsi agevolmente sulla base di quello che era l'ordinamento del pubblico impiego articolantesi nei 13 gradi della gerarchia statale. Il problema si pone in termini diversi oggi, quando, per effetto del nuovo statuto dei dipendenti dello Stato del 1957, il sistema unico dei gradi gerarchici per tutte le carriere è stato soppresso e in suo luogo sono state istituite qualifiche gerarchico-funzionali diverse da ruolo a ruolo, nell'ambito delle distinte amministrazioni.

D'altra parte, anche nell'ordinamento dei dipendenti degli istituti di previdenza, a distanza di qualche anno, è avvenuto altrettanto: il nuovo ordinamento comune delle carriere entrato in vigore il 1° luglio 1962, ha infatti previsto delle qualifiche gerarchiche che hanno integralmente sostituito i gradi del vecchio ordinamento, che è stato così sostanzialmente innovato nell'articolazione delle carriere, per le diverse categorie, e nella struttura dei ruoli organici. Venuta meno la vecchia gerarchia dei gradi statali, da una parte e dall'altra, se una nuova equiparazione si deve fare, essa può avvenire solo tra qualifiche gerarchiche, scegliendo tra le qualifiche statali quelle caratterizzate da mansioni omogenee alle qualifiche degli istituti previdenziali.

Altre difficoltà si sono presentate nel passato nella ricerca di un idoneo criterio di comparazione tra le retribuzioni proprie dei due ordini di qualifiche da porre a raffronto. Mentre infatti nel settore previdenziale dal 1962 si è proceduto ad un riassetto delle retribuzioni, ispirato a criteri di semplificazione e unificazione, non si può dire che altrettanto sia avvenuto nell'amministrazione dello Stato anche se non va disconosciuto il sostanziale passo in avanti che qui si è compiuto con il conglobamento di alcune voci retributive comuni alla generalità degli impiegati statali. È però rimasta fuori dal conglobamento una gamma piuttosto vasta di assegni e competenze accessorie.

Va pure considerato un ulteriore elemento che diversifica le due situazioni da porre a confronto: ed è quello dell'orario di lavoro. Mentre per gli statali vige l'orario di 36 ore settimanali, gli enti previdenziali hanno un orario settimanale di 40 ore ed inoltre con ritorni pomeridiani in tre giorni alla settimana, il così detto orario spezzato.

Ho accennato alle difficoltà che si devono superare per giungere ad una giusta parificazione dei trattamenti non perché spetti al Parlamento sostituirsi agli organi amministrativi nell'accertamento dei termini di confronto, ma per porre in evidenza l'esigenza che la legge offra validi criteri secondo i quali effettuare la comparazione dei trattamenti.

I consigli di amministrazione destinatari del precetto di adottare le misure necessarie all'adeguamento entro il 30 giugno 1967, nell'ottemperare al medesimo dovranno tener presente anzitutto la norma che discende dall'articolo 36 della Costituzione, norma che prescrive una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni del singolo lavoratore, ed inoltre le funzioni di ciascun ruolo in relazione a quanto dispone il quarto comma dell'articolo 14 del decreto n. 722.

Ulteriori criteri di maggior dettaglio vengono forniti dal disegno di legge nel testo approvato dal Senato. Mi riferisco al secondo comma dell'articolo 1 in base al quale nei provvedimenti dei consigli di amministrazione degli istituti si terrà conto: 1) del trattamento complessivo risultante nei due ordinamenti dall'applicazione delle disposizioni vigenti; trattamento che risulta dalla somma tra retribuzione ed altri assegni comunque denominati, sempre che si tratti di assegni corrisposti continuativamente e non siano assegni connessi all'espletamento di funzioni o servizi particolari; 2) della durata e delle modalità di lavoro delle due categorie di personale; chiaro

riferimento questo all'accennata diversità dell'orario di lavoro in vigore nell'amministrazione dello Stato e negli enti di previdenza, nonché al doppio accesso agli uffici cui sono tenuti i dipendenti di questi ultimi enti.

Con ciò, sembra al relatore sia stata fornita agli organi amministrativi degli istituti una direttiva idonea per giungere alle determinazioni di loro spettanza, determinazioni che devono intervenire entro un breve lasso di tempo.

Da qualche parte è stato rilevato che non può demandarsi ai consigli di amministrazione il compito di effettuare la ricognizione del trattamento corrisposto agli statali; essi, infatti, secondo tale assunto, non si troverebbero nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di conoscenza al riguardo. Anche la Commissione XIII della Camera, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame, ha voluto dare delle indicazioni che partono dal presupposto di « obiettive difficoltà di rilevazioni uniformi e perciò valide », suggerendo la presentazione di precise tabelle, per offrire agli organi amministrativi « il parametro delle retribuzioni statali ».

Il relatore riconosce che non volendo alterare il sistema in vigore per cui spetta ai consigli di amministrazione degli enti di adottare le decisioni concernenti il proprio personale, nell'ambito della legge e della loro autonomia di ordinamento, appartiene alla competenza degli stessi organi anche quell'operazione di accertamento e di confronto che è strettamente legata alla deliberazione, come presupposto logico della medesima. Ma dinanzi alle difficoltà che di fatto potranno insorgere da questa ricognizione dei due termini di raffronto e tenuto conto del termine breve previsto dalla legge per tali operazioni, si esprime l'auspicio che il Governo faccia quanto sta nelle sue possibilità per agevolare gli enti negli accertamenti voluti dal disegno di legge e per porli nelle condizioni di adottare delibere tra loro uniformi.

In attesa delle deliberazioni degli enti, modificative della normativa in atto, il decreto fa salvo il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione, regolamentazione che deve essere sostituita da una disciplina conforme a legge entro il termine del 30 giugno 1967. In seguito all'adeguamento del trattamento retributivo in corso ai limiti previsti dal decreto n. 722, potrà risultare una eccedenza di retribuzione; tale eccedenza sarà corrisposta ai dipendenti, non più però a titolo di stipendio, bensì di assegno personale.

Sono stati sollevati alcuni problemi in ordine alla disciplina di questo assegno personale, in particolare per ciò che riguarda la pensionabilità dello stesso e le modalità di riassorbimento nei successivi aumenti di retribuzione.

Il Senato, invero, emendando il testo governativo ha disposto che l'assegno stesso sia utile a pensione nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio, ma ha eccettuato il caso di risoluzione volontaria del rapporto. La Commissione lavoro della Camera, nel suo parere, ha manifestato perplessità in ordine a tale norma, rilevando che mentre l'assegno personale non è pensionabile a danno di chi lascia volontariamente l'impiego, viene riconosciuto in caso di cessazione del rapporto per altri motivi.

Pare al relatore che tali perplessità potrebbero essere dissipate ove si intendesse applicabile la norma in esame a tutti i casi di risoluzione dovuti a fatto o volontà del dipendente, con la conseguente equiparazione di trattamento tra dimissioni volontarie e dimissioni d'ufficio. Quanto alle modalità di riassorbimento dell'assegno personale, il Senato ha voluto precisare che esso avviene « per effetto dei successivi incrementi di retribuzione a qualsiasi causale dovuti », non solo quindi per aumenti di carattere generale, ma anche per aumenti derivanti dalla carriera del singolo impiegato.

È stato rilevato che la riassorbibilità dell'assegno personale, annullando o diminuendo l'incentivo a progredire nella gerarchia degli uffici, non costituisce uno stimolo al migliore rendimento del personale. Il relatore osserva innanzi tutto che non esiste nella materia una normativa di carattere generale a cui ci si possa validamente riportare nel caso in esame; d'altra parte, va tenuta presente questa considerazione: che una disciplina dell'assegno personale diversa da quella proposta potrebbe significare, di fatto, far cadere nel nulla il dettato della Corte dei conti e privare, a questi effetti, di contenuto pratico lo stesso decreto-legge; potrebbe significare cioè che ogni trattamento così come acquisito rimane intatto, intendendosi superata con la forza di una nuova legge la declaratoria della Corte dei conti.

A questo punto, per completare l'esame del disegno di legge, sarà sufficiente una sobria illustrazione del disposto dell'articolo 2 del decreto-legge, disposto che non ha avuto modifiche nell'approvazione intervenuta al Senato.

L'articolo 2 contiene statuizioni che non si ricollegano alle determinazioni della Corte dei conti, né hanno riferimento con la legge n. 722 del 1945. Esso dispone: 1) una limitazione al trattamento di previdenza allorché questo trattamento viene liquidato in capitale (si stabilisce infatti che la capitalizzazione non può superare il 20 per cento); 2) la proibizione di concedere, nella determinazione dell'indennità di anzianità, anzianità convenzionali che la legge già non preveda per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato.

Le due disposizioni debbono essere accolte con favore, perché corrispondono all'esigenza di contenere entro limiti ragionevoli le cosiddette « superliquidazioni », esigenza che è ben presente in questi ultimi tempi anche nella pubblica opinione.

C'è da fare, piuttosto, un'osservazione in proposito. L'articolo 2 si applica — come del resto l'articolo 1 — solo al personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza. Sembra sia doveroso, e risponda ad una esigenza di equità, prendere in considerazione anche gli altri enti di diritto pubblico che, operando fuori dal settore, non rientrano nella normativa del disegno di legge; e valutare, sia pure in altra sede, l'opportunità di estendere agli stessi la medesima disciplina che oggi si propone per i dipendenti degli istituti previdenziali.

Queste sono le ragioni che stanno a fondamento dell'intervento legislativo del Governo; questi che ho esposto sono i tratti essenziali del disegno di legge sottoposto oggi all'esame della Camera. Nel raccomandarne l'approvazione, il relatore esprime l'auspicio che il vostro voto, onorevoli colleghi, valga a riportare serenità nella vasta e benemerita categoria dei dipendenti degli istituti previdenziali, dal cui lavoro dipende in massima parte l'efficienza del sistema assistenziale del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Almirante. Ne ha facoltà.

**ALMIRANTE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ho letto sui giornali di stamane che con la discussione sulla conversione di questo decreto-legge comincerebbe una settimana difficile per il Governo. Ho l'impressione di poter suggerire ai colleghi giornalisti di modificare qualche titolo, nel senso che mi sembra più esatto affermare che con l'emanazione di questo decreto-legge sono

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

cominciati tempi difficili per i funzionari degli istituti previdenziali.

Mi rendo conto, signor ministro, che sia spiacevole per il Governo affrontare questo dibattito alla Camera, non dirò sotto la spada di Damocle, ma comunque sotto la pesante ipoteca di uno sciopero a oltranza del personale previdenziale; penso però che il Governo stesso e comunque il Parlamento si rendano conto che la responsabilità di quanto sta accadendo, la responsabilità dell'agitazione prima e dello sciopero dopo ricade esclusivamente e in modo molto pesante sul Governo, che ha ritenuto — a nostro avviso senza motivazioni e senza giustificazioni né nel merito né nell'urgenza né negli strumenti adottati — di imboccare questa pericolosa strada.

Ella, signor ministro, ha avuto modo di fare nell'altro ramo del Parlamento alcune dichiarazioni in proposito. Se mi consente una brevissima parentesi, voglio aggiungere che, siccome noi quanto lei riteniamo che il bicameralismo rigido renda molto spesso tediosi e forse inutili questi doppioni di dibattiti che si svolgono a brevissima distanza in un ramo e nell'altro del Parlamento, tenterò di proseguire la discussione in relazione a quanto è stato detto nell'altro ramo del Parlamento: e mi permetterò quindi — spero che non sia considerato irrispettoso da parte mia — di tener conto di quanto ella ha detto al Senato, di quanto ha detto anche il relatore di maggioranza in quella sede e di quanto hanno detto alcuni senatori, di guisa che il colloquio che voglio sperare almeno in parte costruttivo possa, almeno in parte, continuare. Dunque: ella, signor ministro, ha sostenuto al Senato, e penso o temo che si accinga a sostenerlo anche qui (lo ha fatto d'altra parte testé il collega onorevole Bressani), che, se si è giunti al decreto-legge, vi si è giunti per tutelare il personale degli enti previdenziali. Più esattamente, l'onorevole Bressani ha detto or ora che si è voluto seguire la strada che determinasse il minore turbamento possibile.

Non sapevo, onorevole Bressani, che ella fosse un umorista, perché dire che si è voluto determinare il minore turbamento possibile nel momento stesso in cui obiettivamente si sta verificando (vedremo per responsabilità di chi, ella può anche pensare che la responsabilità non sia del Governo, ma di fronte a fatti macroscopici non può rifiutarsi di vedere) il maggiore turbamento possibile, mi sembra per lo meno umoristico. Non credo possa esservi, in un settore qualsiasi del mondo del lavoro italiano, maggiore turbamento di quello dello sciopero generale ad oltranza di una catego-

ria. Se quindi si voleva, attraverso questo provvedimento, determinare il minore turbamento possibile, prendiamo atto che si sta verificando invece il maggiore turbamento immaginabile. Questo mi sembra un dato di fatto.

Ma dall'umorismo si passa al sarcasmo piuttosto feroce, signor ministro, quando si pretende di sostenere, come ella ha voluto fare nell'altro ramo del Parlamento e come il collega Bressani ha fatto or ora, che questo decreto-legge sarebbe stato emanato per andare incontro a richieste dei sindacati dal punto di vista procedurale e agli interessi dei funzionari dal punto di vista di merito.

È piuttosto ingeneroso (e mi permetto di dire che non è nemmeno molto corretto), riferendosi alle discussioni ed alle trattative che si sono svolte fra il novembre e il dicembre su questo scottante argomento, dire che i sindacati hanno chiesto che il Governo ricorresse al decreto-legge. Se per avventura — io non ero in quelle stanze — qualcuno lo avesse chiesto, penso che quel qualcuno, se sindacalista, avrebbe esorbitato senza alcun dubbio dalle competenze, dalle cognizioni stesse proprie ai sindacati. Ma, se sono ben informato, i sindacati, o almeno certi sindacati, hanno chiesto soltanto che il Governo intervenisse legiferando con una certa urgenza.

Legiferare con una certa urgenza non significa affatto ricorrere al decreto-legge. Vi sono molti modi per legiferare con urgenza o per tentare di rendere urgente l'approvazione di una legge. Il decreto-legge è uno tra questi modi, ed è un modo che nella fattispecie (come fra poco tenterò di dimostrare) non è certamente corretto dal punto di vista costituzionale.

Arguire che, avendo una o più organizzazioni sindacali chiesto che si provvedesse con urgenza dal punto di vista legislativo ad emanare un provvedimento, le organizzazioni sindacali siano responsabili esse del ricorso da parte del Governo ad un sistema che indubbiamente è comodo per il Governo (per qualsivoglia governo), cioè al sistema del decreto-legge, mi sembra dunque ingeneroso ed anche scarsamente corretto.

Ma è nel merito che queste valutazioni dalla ironia raggiungono il sarcasmo. Quando, in dicembre, quest'argomento ha portato ad una esplosione polemica e il personale degli istituti previdenziali si è visto addosso la minaccia di non poter ricevere lo stipendio, di non poter ricevere la tredicesima mensilità, ovviamente il personale degli enti previdenziali, attraverso

le organizzazioni sindacali, si è rivolto al Governo; e si aspettava che, attraverso una legiferazione urgente, il Governo provvedesse a far sì che il personale ottenesse le garanzie di stipendio, lo stipendio normale e la tredicesima. Quando poi, attraverso una legiferazione non di urgenza ma eccezionale come il decreto-legge, il personale, che aveva chiesto di essere assistito nei confronti delle presidenze dei rispettivi enti, si vede infliggere un trattamento che viene considerato talmente punitivo da costringere il personale stesso allo sciopero generale, io non so come il Governo possa permettersi di affermare che ha voluto andare incontro al personale. È un bel modo per andare incontro al personale che chiede di essere tutelato nei suoi diritti acquisiti, quello di togliere, di negare, di tentare di negare almeno in parte i diritti acquisiti stessi!

Penso quindi che il Governo, al Senato prima e alla Camera poi, sarebbe stato più corretto se si fosse attribuito — serenamente come è doveroso fare in questi casi — la responsabilità politica, la responsabilità giuridico-costituzionale del decreto-legge emanato. E al Governo tale responsabilità avrebbero dovuto riconoscere anche gli onorevoli relatori.

E a proposito, signor ministro, del decreto-legge e del ricorso al decreto-legge in questo caso, io credo — mi si darà atto — che non polemizzo a vuoto se rilevo che il Governo di centro-sinistra è un Governo dal decreto facile. Non è una battuta: è una constatazione che si riferisce alla logica insita nella formula stessa del Governo, nel programma del Governo, nelle vicende del Governo di centro-sinistra.

Perché il Governo di centro-sinistra ricorre così frequentemente all'istituto, indubbiamente abnorme, per lo meno eccezionale, del decreto-legge? Penso di non sbagliare dicendo — e lo dico quasi a scusante del Governo attuale — che, poiché il Governo di centro-sinistra si caratterizza nei confronti di tutti i precedenti governi del dopoguerra per la difficoltà con cui partorisce leggi ordinarie, soprattutto leggi ordinarie programmatiche, che vengono preannunciate, discusse e verificate, ma stanno arrivando in porto con estrema lentezza, quando poi vuol riuscire a legiferare sul serio anche in materie per le quali il decreto-legge, come ora vedremo, non è richiesto né consentito ricorre volentieri al decreto-legge per non invischiarsi in ulteriori panie, come quelle in cui è invischiato da troppo tempo. Quindi, mi rendo conto, direi quasi che vi scuso e vi giustifico: ma non vi giustifica la Carta costituzionale italiana!

Non si poteva secondo noi in questo caso, onorevole ministro, ricorrere al decreto-legge. Lo dimostrano ancora di più, con maggiore chiarezza, i precedenti e i lavori preparatori. A proposito dei lavori preparatori, dovrò diverse volte ricorrere, durante questo mio esame del problema, a richiami ai lavori preparatori. So benissimo che, secondo alcune tendenze, accolte in parte dalla dottrina, i richiami ai lavori preparatori possono anche avere un peso relativo, potrebbero addirittura anche essere pretermessi; siccome però abbiamo notato, nel corso di queste quattro legislature repubblicane, che quando ai parlamentari delle varie maggioranze i lavori preparatori hanno fatto comodo per poter avallare e conestare determinate tesi interpretative un po' arrischiate, i parlamentari delle varie maggioranze non hanno esitato mai a ricorrere allo studio, alla interpretazione e alla messa in campo dei lavori preparatori, si consentirà anche a noi di servirci, non dico di questo espediente, ma di questo argomento, di questa strada.

I lavori preparatori sull'articolo 77 — come ella mi insegna, onorevole ministro — ci dicono che l'Assemblea Costituente era talmente concorde nelle sue decisioni a proposito del non voler aprire o riaprire la strada alla forma legislativa abnorme del decreto-legge, che la Sottocommissione non volle inserire nel progetto presentato all'Assemblea neppure un accenno alla possibilità di includere nella Carta costituzionale il decreto-legge. Furono alcuni deputati della democrazia cristiana, con alla testa l'onorevole Codacci Pisanelli, i quali sostennero con fortuna (forse potrei dire: ahimé) che il decreto-legge dovesse essere introdotto nella Carta costituzionale nella forma in cui è stato previsto all'articolo 77.

Ma con quale argomento lo sostennero e lo ottennero? Essi dissero: onorevoli colleghi dell'Assemblea Costituente, rendetevi conto che alla legiferazione attraverso il decreto-legge comunque, in una occasione o nell'altra, da parte di un governo o dell'altro, di una maggioranza o dell'altra, si finirà con arrivare; e allora, piuttosto che consentire che qualche governo o qualche maggioranza vi arrivino in maniera del tutto abnorme nei confronti della Carta costituzionale, per evitare che ci si debba riferire, per conestare in avvenire il ricorso al decreto-legge da parte dei parlamenti futuri, alla vecchia, tanto deprecata dai democratici, ma tanto richiamata, quando fa comodo, legge n. 100 del 31 gennaio 1926, inseriamo il decreto-legge nella Carta costituzionale italiana: però con una formula

che garantisca per ora, e soprattutto per lo avvenire, che nessuno possa fare ricorso al decreto-legge per negare al Parlamento la sua funzione, per sostituire a questa funzione un arbitrio governativo.

E allora si è introdotta una formula che nessuno può fare a meno di considerare come una formula pesantemente limitativa, in cui non si parla soltanto di casi di necessità e di urgenza, ma di casi straordinari di necessità e d'urgenza, e si fa riferimento a casi eccezionalissimi. Si potrà dire che l'Assemblea Costituente non ritenne di enunciare i casi in cui si può fare ricorso al decreto-legge. Potrei maliziosamente osservare che era un poco più garantista e forse un pochino più democratica la legge fascista del 1939, che enunciava con precisione i casi — se non sbaglio, tre — in cui era legittimo il ricorso al decreto-legge. Ma ritengo di non sbagliare affermando che l'Assemblea Costituente non ha voluto neppure enunciare i casi perché le sembrava più impegnativo stabilire che soltanto in casi eccezionali di straordinaria gravità ed urgenza si potesse ricorrere al decreto-legge.

Molte volte ci siamo trovati di fronte a decreti-legge; e la polemica è scoppiata in tutte le occasioni di tal genere da parte dell'opposizione nei confronti dei vari governi. Ma di solito è stata polemica di merito. Quando i vari governi e questo Governo hanno presentato i classici decreti-legge «catenaccio», noi ci siamo opposti molte volte e quasi in ogni occasione relativamente al merito, ma non abbiamo potuto contestare, neppure a questo Governo, che, quando si assumono urgenti provvedimenti di carattere tributario, si debba ricorrere, per ovvi motivi, al decreto-legge cosiddetto «catenaccio».

In questa occasione, per quanto abbia seguito attraverso i resoconti il dibattito al Senato, per quanto abbia cercato di approfondire la tesi della maggioranza attraverso gli interventi che sono stati svolti nell'altro ramo del Parlamento e in questo in sede di Commissione, per quanto con particolare attenzione abbia ascoltato le dichiarazioni del ministro al riguardo, non sono ancora riuscito a capire in che cosa consista il requisito della straordinaria urgenza a proposito di questo decreto-legge. E se non vi sono riuscito è perché il Governo e la maggioranza si contraddicono (è una vera e propria contraddizione in termini) quando da un lato affermano essere questo un provvedimento di straordinaria urgenza, e quindi ritengono legittimo adottare

la forma del decreto-legge, e dall'altro lato, con il contenuto stesso del decreto-legge e con le loro affermazioni interpretative e dichiarative, rendono noto che si tratta di un provvedimento interlocutorio, come, d'altra parte, è evidente.

Ma come un provvedimento può essere drammaticamente urgente ed interlocutorio ad un tempo? Come può essere necessario e nello stesso tempo tale da entrare in vigore fra sei mesi? Che cosa significa questa singolare contraddizione? Come la giustificate?

Non ho sentito (ho la presunzione di ritenere che non possa esservene alcuno) un solo argomento che possa smentire queste nostre osservazioni. Ritengo quindi di dovere insistere nel formulare, signor Presidente, una precisa eccezione di incostituzionalità a proposito della illiceità dell'adozione in questa occasione del decreto-legge da parte del Governo. Il nostro gruppo non ha ritenuto di formulare distintamente varie eccezioni di incostituzionalità per chiedere che distintamente venissero discusse e messe ai voti perché non abbiamo alcuna intenzione di dare l'impressione alla Camera di voler fare dell'ostruzionismo nei confronti di questo provvedimento. Ma, pur non avendo svolto distintamente le varie eccezioni di incostituzionalità e non ritenendo in questo momento di chiedere che ciascuna eccezione venga messa ai voti (anche perché sarebbe piuttosto malinconico mettere ai voti una serie di eccezioni di incostituzionalità in un'Assemblea che forse si occupa di tanti altri e più urgenti problemi), non per questo, signor Presidente, escludiamo la possibilità che, allorché si dovrà decidere sul passaggio all'esame dell'articolo unico, noi risolviamo la richiesta precisa che, per motivi di incostituzionalità, questo decreto-legge venga respinto, e quindi non si passi all'esame dell'articolo.

Le questioni di incostituzionalità non si limitano però a quella che mi sono permesso di illustrare rapidamente finora, cioè a quella relativa all'adozione della forma del decreto-legge. L'onorevole Bressani ha avuto la cortesia di accennare poco fa ad un'altra eccezione di incostituzionalità che abbiamo avuto l'onore di sollevare nell'altro ramo del Parlamento e anche in questa Camera a proposito della legittimità, vorrei dire anzi della esistenza stessa, come legge, del decreto n. 722 del 1945, da cui traggono origine la polemica in corso e lo stesso attuale decreto-legge. Più precisamente mi riferisco all'articolo 14 del decreto n. 722.

Anche su questo punto, poiché tale eccezione è stata sollevata nell'altro ramo del Parlamento e poiché, sia pure in sintesi, ho avuto modo di risollevarla in Commissione alla Camera, vorrei tentare di tenere conto prima di tutto di ciò che è stato obiettato dall'onorevole ministro e dai relatori per la maggioranza alla Camera e al Senato a proposito di questa eccezione, in modo da rendere, se possibile, in qualche guisa meno noioso e più concludente il ragionamento che stiamo facendo.

Credo di aver capito che con quattro argomentazioni questa nostra eccezione di incostituzionalità sia stata respinta da parte del ministro e dei relatori per la maggioranza. Innanzi tutto ci è stato obiettato che la XV disposizione transitoria e finale della Costituzione, avendo convertito in legge il decreto n. 151 del 1944, avrebbe parimenti convertito in legge il decreto n. 722 del 1945. Ci è stato poi obiettato che il decreto n. 722 è stato comunque tenuto o richiamato in vita da disposizioni di legge successive, anche abbastanza recenti (l'onorevole Bressani ha avuto modo or ora di citarne qualcuna).

In terzo luogo, ci è stato fatto rilevare che comunque la Corte dei conti in tutte le sue deliberazioni, anche recenti e recentissime, ha ritenuto di riferirsi al decreto legislativo n. 722 come ad un provvedimento tuttora valido. Infine ci è stato obiettato che gli stessi enti previdenziali, attraverso i loro consigli di amministrazione, hanno ritenuto — di fronte alle obiezioni della Corte dei conti o dei ministeri vigilanti — di riferirsi al decreto legislativo n. 722 come ad un ancoraggio valido.

Penso che il signor ministro mi consentirà correttamente di non tener conto della terza e della quarta argomentazione, perché nessuno contesta che la Corte dei conti sia un organo di rilevanza costituzionale (della Corte dei conti parleremo poi), ma la Corte dei conti non è la Corte costituzionale: pertanto, la Corte dei conti può benissimo esprimere pareri che in tema di legittimità costituzionale siano disattesi dal Parlamento, senza che il Parlamento faccia alcun torto, tanto meno alcuna offesa, alla Corte dei conti medesima. Che poi i consigli di amministrazione degli enti previdenziali abbiano preso sul serio la esistenza del decreto legislativo n. 722 e si siano ad esso riferiti come ad un ancoraggio, è argomento che costituzionalmente e parlamentariamente ha una rilevanza ancora minore: senza anche in questo caso voler recare offesa a consigli di amministrazione che ovvia-

mente non possono avere alcuna funzione legislativa né costituzionale.

Invece sono molto importanti — lo riconosco — gli altri due argomenti; e cioè una certa interpretazione (anche qui siamo di fronte ad una interpretazione dei lavori preparatori, in questo caso ad una interpretazione invocata dal Governo e della maggioranza) della disposizione XV transitoria e finale, nonché i richiami ad altre leggi fatte testé dall'onorevole Bressani e già svolti nell'altro ramo del Parlamento dal relatore per la maggioranza.

Mi permetto di ricordare a me stesso che la disposizione XV transitoria e finale della Carta costituzionale è di estrema precisione. Basta leggerla per poterne avere la esatta interpretazione, senza bisogno di fare riferimento ai lavori preparatori (ma poiché sono stato invitato a fare riferimento a tali lavori, mi permetterò di farlo): « Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato ».

Se posso consentire a me stesso una osservazione, che non vuole essere irriverente — per carità! *quandoque bonus dormitas Homerus*: anche l'Assemblea Costituente può aver dormicchiato in taluni momenti — nei confronti dell'Assemblea Costituente, di cui non ho avuto l'onore di far parte, dirò che la terminologia « decreto legislativo » adottata in questo caso non è una terminologia pienamente corretta: si sarebbe dovuto più esattamente dire, come oramai tutta la dottrina riconosce (credo di non sbagliare) « decreto-legge ». Ma è una osservazione di passaggio che, come il signor ministro sa, ha una qualche importanza.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non a caso ella vorrebbe fermarsi a discutere questo punto.

ALMIRANTE. Non vorrei niente, perché, come vede, io scopro i miei argomenti con estrema ingenuità. Comunque, è una osservazione di passaggio, che può avere una certa rilevanza in riferimento ad altre considerazioni sul decreto-legge (diciamo noi) n. 151. Ma quel che conta rilevare è che l'Assemblea Costituente ha detto: « Si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato ». Questo interessava alla Assemblea Costituente. All'Assemblea Costituente interessava — ed era perfettamente giusto: lo dissero soprattutto l'onorevole Mortati e l'onorevole Ruini — che la cosiddetta « pic-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

cola costituzione » di Salerno, precedente inevitabile, indispensabile dal punto di vista storico ed anche legislativo della Costituzione vera e propria, avesse una sua sanzione.

Si discusse allora se tale sanzione la « piccola costituzione » provvisoria di Salerno dovesse averla dall'Assemblea Costituente o dalle future Comere legislative: e fu l'onorevole Mortati che molto autorevolmente sostenne che la sanzione dovesse venire dalla stessa Assemblea Costituente, perché sarebbe stato un po' strano che si lasciasse in sospenso sino al funzionamento delle future assemblee legislative addirittura la validità... di che cosa? Lo disse l'onorevole Mortati, lo precisò l'onorevole Ruini: sono questi i lavori preparatori a cui sono stato invitato a fare riferimento in Commissione e a cui faccio riferimento in questo caso. Si trattava di rendere incontestabile la validità giuridica e costituzionale delle elezioni, della legge elettorale dell'Assemblea Costituente; quindi dell'Assemblea Costituente medesima nella sua formazione.

Questo è l'ordinamento provvisorio dello Stato cui la norma XV transitoria e finale della Costituzione fa riferimento; questi gli istituti, queste le leggi, questo il contenuto del decreto-legge n. 151, che, attraverso la disposizione XV transitoria, si volle costituzionalizzare.

E siccome — lo ripeto ancora: io sono un po' puntiglioso — sono stato invitato a tenere conto dei lavori preparatori, mi permetto di ricordare con maggiore precisione che in quella occasione l'onorevole Mortati chiarì che il contenuto del decreto n. 151 atteneva a materia costituzionale (quindi, si riferiva alla materia costituzionale contenuta ed espressa dal decreto n. 151), anzi alla più tipica: al nuovo ordinamento fondamentale dello Stato. Mi permetto di ricordare che l'onorevole Ruini accolse la proposta Mortati, disse che il « 151 » era una piccola costituzione provvisoria, e citò le norme costituzionali che ne erano derivate e che bisognava ratificare.

Cito infine, dal commento che abbiamo tutti sott'occhio, la conclusione alla quale il commentatore costituzionalista arriva; e la cito tra virgolette perché mi pare abbia una certa importanza; e mi sembra anche — pur se si tratta di un parere in fin dei conti individuale — che non sia un parere, ma una constatazione incontestabile: « Per altro, non si può ritenere che tutto il contenuto del " 15 " sia stato trasferito nel nuovo ordinamento costituzionale; tutt'al più, potevasi ritenere in vita il decreto in quanto compatibile con il nuovo ordinamento ». Quindi, secondo il testo

della norma transitoria XV, secondo la interpretazione autentica che ne diedero al momento dell'approvazione i più illustri tra i costituenti in quella e in altre occasioni, l'onorevole Mortati e l'onorevole Ruini, secondo una interpretazione — io penso — non solo autorevole ma soprattutto perspicua, attraverso la norma transitoria XV si costituzionalizzò, sì, il « 151 » come piccola costituzione provvisoria, ma non si costituzionalizzò neppure tutto intero il « 151 », bensì quelle parti soltanto del « 151 » che non erano in contrasto o non sarebbero state in contrasto con il nuovo ordinamento dello Stato italiano.

Che cosa si pretende invece assumere da parte del Governo, da parte della maggioranza, da parte di coloro che ritengono ancora in vita il decreto legislativo n. 722? Si pretende assumere che, essendo stato il decreto n. 151 costituzionalizzato, ratificato — e l'onorevole ministro sa che la terminologia in questo caso è inesatta, non per colpa mia, perché ancora si discute se si sia trattato, se poteva trattarsi di ratifica o di conversione in legge; ma ciò non ha alcuna importanza ai fini di quanto stiamo dicendo — essendo stato convertito in legge il « 151 »...

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Cioè la fonte normativa.

ALMIRANTE. ... essendo stata convertita in legge appunto la fonte normativa, automaticamente i decreti derivati (li chiamo così per intenderci; non so se la definizione sia esatta) sarebbero stati a loro volta ratificati e convertiti in legge.

Onorevole ministro, se si sostiene questa tesi bisogna allora sostenere con un certo coraggio anche in dottrina che non si trattava di un decreto-legge, ma di una legge di delega. E se si entra in questo difficile e spinoso sentiero, se si sostiene che il « 151 » conferiva delega al Governo per poter emanare leggi delegate, che in quanto tali non avevano bisogno di una ulteriore sanzione, verifica o conversione, la tesi può anche essere valida.

Ma ella sa che *delegatus delegare non potest*; ella sa che tutta la dottrina nega che il « 151 » possa essere considerato come una legge delegante; ella sa che non esisteva la possibilità per i governi di quell'epoca di costituzionalizzare un sistema di questo genere; ella sa che non ci hanno onestamente neppure provato, perché nessuno ha seriamente parlato, a proposito di quei decreti legislativi o decreti-legge, di una delegazione che il Governo non poteva dare correttamente a se

medesimo; e se non si segue questa strada, che significa il fatto che il « 151 » fosse fonte del diritto? Significa soltanto che il « 151 » ha stabilito i modi attraverso i quali si potesse legiferare in assenza di assemblee parlamentari.

Ma, siccome il « 151 » stesso, all'articolo 6, parla di necessarie conversioni da parte delle future assemblee, non ne può parlare soltanto a proposito del « 151 » medesimo, ma ne deve correttamente parlare (e così si deve intendere) a proposito di tutte le norme di legge che ai sensi del « 151 » furono emanate provvisoriamente dai governi di quell'epoca, salvo sanzione dei futuri parlamenti. D'altra parte, onorevole ministro, ella vuole la prova? È vero che tutto è opinabile quando si discute nel merito di interpretazioni giuridiche e costituzionali; però talvolta qualche ancoraggio può pure esservi. Se ella vuole quella che io considero una prova della validità del nostro asserto, la prova sta nel fatto che alcuni dei decreti-legge emanati ai sensi del decreto n. 151 sono stati successivamente ratificati e convertiti. Le cito i numeri e la prego, se ella riterrà, di voler rispondere su questo tema, perché ho notato che nell'altro ramo del Parlamento ad analoga nostra osservazione non è stata data risposta (se io sono stato attento lettore degli *Atti* del Senato).

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ella ha letto il *Resoconto sommario*.

ALMIRANTE. Esatto: e per questo mi rimetto alla sua cortesia, sperando che il *Resoconto sommario* sia stato in questo caso eccessivamente « sommario ».

Ora, nella legge n. 178 del 1949, legge che ho qui sott'occhio e attraverso la quale (per memoria gliela consegnerò al termine del mio intervento, se ella crede) furono ratificati in blocco, ma enumerandoli, enunciandoli, naturalmente, i decreti emanati dopo il 25 luglio 1943 e non convertiti in legge, in quella legge n. 178 — dicevo — sono stati ratificati anche i decreti nn. 155, 158, 178, 180, 181 e 186 del 1944, tutti successivi, ovviamente (e le date lo confermano), al decreto n. 151.

Se, quindi, il legislatore ha ritenuto che taluni fra i decreti emanati ai sensi del « 151 » dovessero essere ratificati o convertiti; se, invece, taluni altri decreti, come il « 722 », non sono stati ratificati e convertiti; si deve ritenere che questa assenza di ratifica e di conversione abbia rappresentato la volontà negativa del legislatore: che cioè il legislatore abbia ritenuto che il decreto n. 722, per motivi

di merito che ora mi permetterò di sostenere, avesse esaurito in qualche guisa la sua funzione nel momento straordinario ed eccezionale in cui era stato emanato...

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È evidente che non posso ricordare che cosa dicono i decreti di cui ella ha citato i numeri. Ma volevo domandare alla sua cortesia questo: probabilmente si tratterà di conversioni con modifiche.

ALMIRANTE. No, sono conversioni pure e semplici: « Sono convertiti in legge i decreti », ecc. Sono tutte conversioni pure e semplici. Le posso leggere anche i titoli.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Me li darà dopo.

ALMIRANTE. Glieli consegnerò dopo; comunque le assicuro fin d'ora che sono conversioni pure e semplici.

Credo in questa guisa di avere risposto, almeno con considerazioni che al nostro gruppo sembrano fondate, a quanto da parte della maggioranza e del Governo è stato detto circa il primo motivo di validità del « 722 », vale a dire il richiamo alla disposizione transitoria XV.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non mi ha citato l'onorevole Ruini.

ALMIRANTE. Scusi, onorevole ministro, chiedo testimonianza al signor Presidente. Ella era distratto, non per sua colpa.

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante ha citato l'onorevole Ruini.

ALMIRANTE. L'ho citato; e non era poi difficile.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole Ruini disse che non si poteva riservare al Parlamento futuro la ratifica.

ALMIRANTE. Ho riferito — credo correttamente da parte mia — quella affermazione dell'onorevole Ruini, concorde con l'onorevole Mortati, nella loro volontà di costituzionalizzare l'ordinamento provvisorio dello Stato, cioè la « piccola costituzione » di Salerno, cioè la parte costituzionale del « 151 »; mentre mi sembra che l'altra parte (proprio questa è stata l'argomentazione che mi son permesso di sostenere) essi espressamente non l'abbiano voluta in quella guisa inserire e costituzionalizzare. È una tesi, ovviamente: ma l'ho so-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

stenuta proprio aderendo al richiamo che ella mi aveva cortesemente rivolto in Commissione affari costituzionali.

Passo ora (più rapidamente, perché si tratta di argomento meno rilevante) alla seconda tesi sostenuta dal Governo e dalla maggioranza per coonestare la validità del decreto legislativo n. 722: e cioè i richiami allo stesso decreto contenuti in successive norme legislative. Quando fra poco farò la storia di questa vicenda giuridica e legislativa vedremo quali sono state le successive norme di legge in cui il decreto n. 722 è stato richiamato. Ma in questo caso, signor ministro, mi permetto di far un'osservazione di carattere generale; e, se io sbaglio, ella avrà certamente la bontà di correggermi in sede di replica.

Se per avventura si ritenesse che una norma di legge, del 1944 o del 1950 (non ha importanza), debba essere ritenuta in vigore soltanto perché in successive norme di legge essa è stata richiamata, io credo che noi innoveremo in maniera piuttosto radicale nei confronti di tutto il sistema di controlli giuridico-costituzionali che la nostra Costituzione prevede. Io penso che, se il problema della validità o meno del n. 722 fosse sottoposto alla Corte costituzionale, questa potrebbe senz'altro considerare il decreto non valido *ex tunc*, qualora lo ritenesse in contrasto con l'ordinamento costituzionale dello Stato italiano. Il fatto che in successive leggi ne possa essere stata richiamata una che a un certo momento viene dichiarata perentia *ex tunc* non è certo eccezionale nel nostro ordinamento costituzionale. Quando di recente la Corte costituzionale ha deliberato — con nostro vivissimo disappunto — di non più ritenere valido e costituzionale un articolo del codice penale, io non credo che sia stata spaventata dalla circostanza che in innumerevoli leggi precedenti e tuttora vigenti quell'articolo era stato citato e richiamato. Noi solleviamo oggi un problema di incostituzionalità nei confronti del 722, senza per questo sostenere che nel momento in cui fu emanato quel decreto legislativo il Governo di allora non potesse emanarlo. Ci rendiamo infatti perfettamente conto che, in un quadro eccezionale ma in qualche guisa costituzionalizzato e corretto attraverso la piccola Costituzione di Salerno e la disposizione transitoria XV della Costituzione, il Governo di allora poteva emanare un decreto legislativo con quelle modalità. Poiché però a tale decreto è mancata la sanzione della convalida, della ratifica, della conversione in legge da parte delle successive Assemblee legislative e poiché quella sanzione era richiesta

espressamente dal n. 151 e dallo stesso n. 722, noi riteniamo il decreto in questione decaduto a partire dal momento in cui avrebbe potuto essere convertito in legge e non lo è stato.

Questa è la nostra tesi. Essa differisce da tesi a mio parere non corrette — o meno corrette — che sono state sostenute nell'altro ramo del Parlamento relativamente alla illegittimità *in toto* di tutta la legislazione di quel periodo. Eppure lei sa, signor ministro, che tesi simili in dottrina sono state anche largamente sostenute. Noi tuttavia ci permettiamo di non condividerle in questo caso. La nostra tesi è più concreta e — crediamo — anche più coerente: ci piacerebbe ricevere risposta sulla base di questa tesi da noi sostenuta, e non sulla base di interpretazioni che non riteniamo legittime.

Ma vi sono, a proposito del n. 722, delle considerazioni di merito — che successivamente potrò fare — le quali dimostrano con tutta evidenza la verità. Il n. 722 tutto intero, e il suo articolo 14 in particolare, si riferivano alla situazione eccezionale verificatasi — e non poteva essere altrimenti — in quell'epoca, se non dal punto di vista costituzionale, certo dal punto di vista retributivo dei pubblici impiegati.

Il vertiginoso aumento del costo della vita in quell'epoca rendeva necessario l'adeguamento degli stipendi del personale statale, né si può certo pensare o pretendere che una materia, che ancor oggi il Governo non riesce a disciplinare, fosse affrontata e risolta allora in guisa tale da non determinare eccessive ingiustizie. Può dunque essere comprensibile in quelle circostanze — e anche opportuno — che si sia pensato eccezionalmente di conferire un minimo d'ordine alla materia mediante il decreto n. 722.

In sostanza, il decreto n. 722 attuò col suo articolo 14 l'estensione al personale in genere parastatale (ma ella sa, onorevole ministro, che la disposizione riguardava anche i dipendenti degli enti locali e molte altre categorie di personale) delle provvidenze in precedenza disposte per il personale statale. E si scelse un parametro che in quel momento parve adeguato all'esigenza di contenere la spesa degli enti interessati e di evitare eccessive sperequazioni. Questo fu il decreto n. 722, nel momento in cui nacque. E, in quel momento, poteva anche rispondere a quelle necessità. Ma successivamente — come ci sarà facile constatare insieme — il provvedimento è diventato del tutto inadeguato, sperequato esso stesso, fuori dalla realtà,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

senza alcun riferimento concreto alla verità delle cose.

Ma, prima di arrivare alla vicenda legislativa che ha avuto inizio nel 1944 e che non è ancor giunta — ahimé! — alla sua conclusione (poiché l'attuale decreto-legge in fin dei conti attua un altro rinvio di sei mesi), debbo continuare nelle eccezioni d'incostituzionalità. Ho svolto la seconda. La terza riguarda l'articolo 36 della Carta costituzionale. A questo proposito, una piccola premessa: un'altra, tra le discussioni nelle quali spesso ci imbattiamo parlando di temi costituzionali in Assemblea o in Commissione, riguarda la distinzione tra norme precettive e norme direttive. Mi sono sentito dire recentemente in Commissione dall'onorevole Accreman — e lo premetto subito, perché non vorrei sentirmelo ripetere a guisa di un rimprovero cortese dall'onorevole ministro quando risponderà — che la distinzione tra norme precettive e direttive è una distinzione capziosa, perché in sostanza tutte le norme della Costituzione devono essere considerate come precetti e non semplicemente come indicazioni generiche.

Si potrebbe discutere su questa tesi o su interpretazioni di tal genere. Ma in questo caso, per fortuna, mi pare che non ci sia neppure necessità di discussione, tanto è evidente che la norma alla quale mi richiamo adesso (l'articolo 36 della Costituzione) è precettiva almeno in quella sua parte ove si stabilisce che la retribuzione per il lavoratore deve essere adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Questo non siamo soltanto noi ad affermarlo. Lo ha riconosciuto il Consiglio di Stato in adunanza plenaria il 5 novembre 1966, con una declaratoria brevissima di cui ritengo di dare lettura: « L'articolo 36, primo comma, deve essere considerato norma di immediata applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego, nel senso che anche la pubblica amministrazione, nell'emanazione di atti autoritativi che determinano la retribuzione dei pubblici dipendenti, è tenuta ad osservarla ».

Quindi non solo vi è la lettera della norma costituzionale, ma anche l'interpretazione che credo concorde della dottrina circa il valore cogente di essa, nonché una recentissima declaratoria in tal senso del Consiglio di Stato. Penso che dubbi non ne possano rimanere.

Poiché nell'altro ramo del Parlamento il relatore di maggioranza ha testualmente dichiarato che il contenuto del presente decreto-legge è temporaneo e contingente e non intende sottrarsi affatto all'applicazione dell'artico-

lo 36 e dell'articolo 3 della Costituzione, noi ci permettiamo di osservare che bisogna stare attenti alle parole. Non si può dire che un decreto-legge è temporaneo e contingente, e per questa ragione non si sottrae affatto, ecc. ecc. Una cosa è il sottrarsi temporaneamente e contingentemente, e tutt'altra cosa il non sottrarsi affatto. Anche sottraendosi per un solo istante, per un solo giorno o — come nella fattispecie — per soli sei mesi all'osservanza di una norma cogente della Costituzione, si viola la norma pretermessa.

Non mi sembra vi sia alcun dubbio: non ha senso parlare di violazione « temporanea » della Costituzione. Non si può chiedere il permesso di violare la Costituzione per sei mesi, e poi rientrare nell'ordine. È una posizione addirittura grottesca, da parte di un Governo e di una maggioranza; è una posizione assurda e insostenibile. Bisognerebbe che i relatori di maggioranza e il rappresentante del Governo avessero il coraggio di affermare che il decreto non viola affatto, non modifica affatto, rispetta del tutto — anche temporaneamente, anche contingentemente — l'articolo 36, primo comma, della Costituzione.

Ma questo, onorevole Bressani, nessuno lo può sostenere. Ci è stato detto in Commissione che il parametro è sì del 20 per cento, ma solo come indicazione massima, talché i consigli d'amministrazione degli enti previdenziali avrebbero la possibilità, nell'ambito del parametro stesso, di stabilire misure retributive anche diverse e adeguate alla qualità e alla quantità del lavoro dei previdenziali. Questa sottile e — se mi si consente la malizia — tutta democristiana (per la sua sottigliezza squisita) argomentazione non regge. Se infatti, per avventura, il lavoro di alcune categorie di previdenziali superasse nella sua qualità e quantità il parametro del 20 per cento, che cosa prevarrebbe? Il parametro o il computo della qualità e della quantità del lavoro prestato? Secondo il decreto-legge, il parametro! Il che dimostra senza alcuna possibilità di dubbio che il decreto è incostituzionale, perché viola una norma precettiva della Costituzione e pretende di sostituire l'arbitrario e non costituzionalmente legittimo criterio del parametro a quella che invece è la sola considerazione che la Costituzione consente: un calcolo autonomo della qualità e della quantità del lavoro prestato.

Ma vi è di peggio. Il parametro, infatti, come viene stabilito? Viene stabilito attraverso il raffronto tra la categoria dei funzionari previdenziali e la categoria dei funzio-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

nari statali. Non soltanto quindi vi è violazione dell'articolo 36 della Costituzione, in quanto non ci si riferisce autonomamente alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, bensì ad un parametro del tutto arbitrario. Vi è un appiglio ancor più grave e rigido, una violazione ancor più chiara e netta: si vincola la sorte di una categoria alla sorte, o addirittura al comportamento, di un'altra categoria.

E allora, oltre all'articolo 36, non si può non denunciare la violazione altrettanto chiara, precisa e formale di altri tre articoli della Costituzione: l'articolo 3, per quanto attiene ai principi generali, e gli articoli 39 e 40 per quanto attiene alla contrattazione sindacale e all'autonomia delle rappresentanze delle varie categorie.

So bene che ogni ragionamento sugli articoli 39 e 40 della Costituzione — soprattutto sull'articolo 39 — ci porterebbe molto lontano. Non intendo affrontare o riaffrontare questo tema: senza dubbio ciò sarà fatto (senza giungere ad una conclusione, credo, almeno in questa legislatura) chissà quante altre volte. Da talune battute di dialogo svoltesi alla Commissione affari costituzionali mi è sembrato di capire (se sono nel vero, ne sono veramente lieto) che possa cominciare a determinarsi da parte dei rappresentanti di talune grosse organizzazioni sindacali una certa resipiscenza nei confronti della mancata — per loro responsabilità soprattutto — attuazione dell'articolo 39 della Carta costituzionale. Mi limito in questo momento, senza eccessiva polemica, a rilevare che i danni della mancata attuazione legislativa dell'articolo 39 della Costituzione ricadono sempre sulle categorie lavoratrici, quale che sia l'atteggiamento che di volta in volta le organizzazioni sindacali assumano. Sicché, pur dando atto molto volentieri a tutte le organizzazioni sindacali dell'atteggiamento chiaro e fermo che stanno assumendo in questo momento a favore della categoria dei previdenziali, dobbiamo rilevare che se talune grosse, importanti, determinanti organizzazioni sindacali avessero già da vent'anni, attraverso i loro parlamentari, messo nelle mani dei lavoratori di tutte le categorie (come era nostro comune dovere) gli strumenti d'azione, di difesa, di tutela, di guarentigia, che sono rappresentati dagli articoli 39 e 40 — soprattutto, in questo caso, dall'articolo 39 — della Carta costituzionale, nessun Governo, neanche attraverso la forma abnorme del decreto-legge, avrebbe potuto attentare ai diritti acquisiti dei lavoratori e porre nel nul-

la una trattativa sindacale che si è svolta con tutti i crismi di legalità, sia pur nell'ambito di leggi purtroppo incomplete, di istituti che esistono più per prassi che per legge proprio a causa della mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Per correttezza, dovremmo ripeterci a proposito dell'articolo 39 la domanda che ci siamo posti poco fa a proposito dell'articolo 36. Riconosco che, in relazione all'articolo 39, a quella domanda deve correttamente risponderci in maniera diversa dalla precedente.

Se non vi è dubbio che l'articolo 36 (primo comma) è una norma precettiva — qualora si accetti la distinzione delle norme costituzionali in precettive e direttive — non c'è del pari dubbio che l'articolo 39 sia una norma direttiva. Ma, anche ammesso e concesso che una norma direttiva come questa, in mancanza di una legge di attuazione (e noi rinnoviamo la nostra deplorazione per la mancanza di questa legge di attuazione), non sia ancora una norma immediatamente cogente, ci si vorrà pur consentire che l'articolo 39, essendo una norma direttiva, statuisca delle direttive! Non succede la stessa cosa per un'altra norma direttiva inattuata, l'articolo 40? Se per avventura qualcuno dovesse dichiarare illegittimo lo sciopero in Italia, forse che non si porrebbe contro la Costituzione, anche se non esiste la legge regolatrice del diritto di sciopero? Ma allora, almeno come norma direttiva, l'articolo 40 ha una sua validità. In forza dell'articolo 39, diciamo dunque che si pone fuori della Costituzione anche chi ritiene di poter mandare nel nulla una contrattazione collettiva di lavoro, svoltasi con la mediazione, l'intervento e l'avallo del Governo. Ci si consenta dunque di affermare che non è lecito, attraverso un decreto-legge, mandare a monte la conclusione di una trattativa sindacale. Le organizzazioni sindacali, insieme coi consigli d'amministrazione degli enti previdenziali, insieme coi ministeri vigilanti ai sensi di legge, hanno adempiuto alle direttive, agli obblighi inerenti all'articolo 39 della Costituzione. Si tratta di uno dei fondamentali articoli della Carta costituzionale italiana. Esso non può essere messo in non cale da una decretazione d'urgenza che pretende di calpestare, se non i diritti, certo le trattative che si sono correttamente svolte in sede sindacale.

Vorrei che non ci si dicesse quello che è stato obiettato a questo punto da qualcuno (non dal ministro) al Senato: che, siccome in questo caso il datore di lavoro è lo Stato, il

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

discorso è diverso. Non si può parlare — secondo questa tesi — di trattative sindacali o di diritti sindacali per i previdenziali, perché si tratta di enti che maneggiano denaro dello Stato e quindi sono sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti. Pertanto, l'autonomia dei sindacati quanto allo sviluppo e alla conclusione di simili trattative non può essere concepita e considerata allo stesso modo in cui può esserlo allorché si tratti di impiego privato.

Se vorrete fare — signori del Governo e della maggioranza — questa distinzione, nell'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, tra impiego pubblico e privato, tra lavoratori dipendenti dallo Stato o da enti parastatali e lavoratori dipendenti da imprese private, lo potrete fare benissimo. Ma ve ne assumerete la responsabilità: e il discorso sarà molto interessante. Vedremo, per esempio, se avrete il coraggio di presentare — voi, esponenti del centro-sinistra — norme limitative del diritto di sciopero per quanto riguarda gli impiegati statali o di enti pubblici!

Potrà anche darsi che, in quel caso, qualcuno di noi approvi le vostre impostazioni. Ma, nel momento in cui dopo vent'anni siete costretti a constatare che tutto è nel massimo disordine e tuttavia rifiutate di dare ai lavoratori in genere una normativa — proprio perché non volete entrare in questo ginepraio di problemi, di distinzioni, di differenziazioni di responsabilità — non ci potete poi venire a dire che esiste una condizione peculiare degli impiegati dello Stato o parastatali o dei funzionari degli enti previdenziali. Alla stregua della Costituzione oggi vigente — e per effetto della mancata emanazione delle leggi d'attuazione — non vi è dubbio che non si possono fare discriminazioni ai danni dei lavoratori statali o del pubblico impiego in genere, o dei sindacati che li rappresentano. Essi hanno lo stesso raggio d'autonomia sindacale di qualsivoglia altro settore (almeno così stando le cose, fino a quando le cose non saranno modificate).

Adesso, signor ministro, vorrei ripercorrere insieme con lei la storia di questa vicenda. Desidero farlo alla stregua di quanto ella stessa, e più ancora i relatori di maggioranza, hanno dichiarato in questo e nell'altro ramo del Parlamento. In linea di fatto, io non ho nulla da obiettare né da contestare alla vostra ricostruzione dei precedenti: sono le interpretazioni dei fatti, che evidentemente ci differenziano e ci dividono. Credo che sia utile ripercorrere rapidamente la storia di

questa vicenda. Ci si renderà conto, tappa per tappa, della validità delle osservazioni ed impostazioni espresse dal mio gruppo sulla scorta delle notizie che ci sono state fornite e che abbiamo riconosciuto esatte. Penso che questa sia l'impostazione più serena che si possa dare (e, spero, anche la più utile per una discussione che approdi a qualcosa).

Il primo atto della vicenda — lo abbiamo detto tante volte — è l'articolo 14 del decreto legislativo n. 722 del 1945. Ricordiamo a questo riguardo (ha la sua importanza) l'area d'applicazione dell'articolo 14, enormemente più larga di quella alla quale si riferisce, rifacendosi ad esso, il decreto-legge oggi in esame.

Secondo tempo: il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, poi ratificato con legge 20 ottobre 1951, aggiorna il trattamento economico dei dipendenti statali e degli enti pubblici e richiama l'articolo 14 del decreto n. 722. Questo è un primo richiamo in vita (qualora avessi ragione io, cioè se fosse morto!) dell'articolo 14 del decreto n. 722. È un richiamo che non mi pare sia stato citato dai relatori di maggioranza: quindi, *ad adiuvandum*, lo faccio io. Mi permetto di rilevare che quel richiamo venne fatto solo in relazione ai criteri per la parificazione tra statali e parastatali. Si intese cioè, col decreto n. 778, parificare nel trattamento economico e soprattutto nell'ordinamento delle carriere il personale statale e il personale che — sempre per comodità di termini — continuo a definire parastatale (ma il termine va inteso come comprensivo di tutte le categorie citate nell'articolo 14 del decreto n. 722).

Terzo tempo (ricordato dall'onorevole Bressani): nel 1952 il Ministero del lavoro stabilisce una parificazione dei gradi INPS con le gerarchie dello Stato. Subito dopo viene stabilita la parificazione anche dei gradi dello INAIL (non mi risulta invece che si sia provveduto in quell'epoca alla parificazione dei gradi del terzo grande ente previdenziale: l'INAM).

Altro tempo fondamentale (sul quale si sorvola un po' troppo): 1957, nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato. A proposito di esso, mi limito a citare fra virgolette quanto il relatore di maggioranza ha detto al Senato: il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957 ha reso « quasi inapplicabile » il parametro stabilito dal decreto numero 722 del 1945. Mi permetto di osservare cordialmente che quel « quasi » è un altro capolavoro: e anche questo tipicamente de-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

mocratico nella sua sottigliezza. Lo ha reso inapplicabile o no? Che cosa vuol dire « quasi inapplicabile »? È chiaro che il nuovo statuto dei funzionari dello Stato del 1957 ha reso inapplicabile il parametro del 1945. O, più esattamente, ha reso impossibile il raffronto: quantità non omogenee non sono infatti raffrontabili. Dal 1957, il trattamento giuridico ed economico dei funzionari dello Stato e il trattamento giuridico ed economico dei previdenziali sono diventati qualità e quantità non omogenee. Questo è un dato di fatto, di fronte al quale credo che in linea di fatto non si possa obiettare assolutamente niente. E, se ci si mette di mezzo un quasi fra virgolette, il quasi assume veramente l'aspetto di una di quelle ironiche o sarcastiche battute con le quali, se vogliamo, possiamo anche rallegrare i nostri tediosi dibattiti, ma che certo non aggiungono nulla alla perspicuità degli argomenti.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è merito dei democristiani ma dei romani, che hanno introdotto nel diritto il quasi-contratto.

ALMIRANTE. I romani? Me ne compiacio.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi riferisco al diritto romano!

ALMIRANTE. Credevo che ella si riferisse ai romani « *fôr de porta* » dei tempi nostri. (*Si ride*).

FOLCHI. Eccoci qui.

ALMIRANTE. L'onorevole Folchi rivendica, come romano di Roma, l'introduzione del « quasi » nel nostro diritto.

Mi permetto di far notare — sempre tra virgolette, signor ministro — quanto il relatore di maggioranza ha detto al Senato, ancora riguardo alla legge del 1957. E anzi, maliziosamente, mi sembra di poter dire — anche dopo avere ascoltato alcune leali ammissioni dell'onorevole Bressani — che i due relatori di maggioranza si sono un po' dati da mano nel fare gli « amici del giaguaro », tanto alla Camera quanto al Senato. Infatti talune osservazioni del senatore Torelli e talune osservazioni dell'onorevole Bressani aiutano in maniera singolare le nostre tesi, le facilitano! Il senatore Torelli, a proposito dello statuto degli impiegati civili dello Stato, ha testualmente detto (cito fra virgolette): « Venivamo in questo modo travolti i presupposti logici e di fatto che erano alla base delle particolari

statuizioni dell'articolo 14 del decreto n. 722 del 1945 ». Quindi voi, emanando l'attuale decreto-legge, vi siete abbarbicati ad un precedente che il vostro stesso relatore di maggioranza dichiara travolto nei suoi presupposti logici e nei suoi presupposti di fatto! Vi siete richiamati ad un precedente, che il vostro relatore dichiara illogico e senza basi! Non so se questo costruire sulle sabbie mobili sia conforme ai precetti costituzionali e alla stessa dignità legislativa del Governo e del Parlamento: e pensare che quest'ultimo si vedrà forse posta la questione di fiducia, perché dica di sì al decreto!

Poi, altra tappa. La legge 27 maggio 1959, n. 324, fa nel suo articolo 16 un altro richiamo al decreto n. 722: questa volta — come ha detto correttamente l'onorevole Bressani — a proposito dell'aggiunta di famiglia. Ma, anche a proposito di questo richiamo, debbo ripetere quel che ho detto precedentemente: che non è con questi richiami in vita, con questi massaggi al cuore, che si può restituire o conferire legittimità costituzionale ad una legge che per caso non l'avesse.

Successiva tappa: le trattative in sede sindacale con i consigli d'amministrazione. Esse si svolsero — cito fra virgolette, perché lo ha detto il vostro relatore nell'altro ramo del Parlamento — « sotto il patrocinio del Governo nel 1962 ». Le deliberazioni di ciascun ente vennero (cito fra virgolette) « approvate dal Ministero del lavoro in via del tutto eccezionale con lettera 23 ottobre 1962 ». Oh bella! Queste approvazioni in via del tutto eccezionale mi sanno tanto di quelle approvazioni con riserva in cui non gli antichi romani, ma i moderni siciliani sembra si siano — se siamo bene informati sulle vicende della regione siciliana — specializzati quant'altri mai!

Che significa che il Ministero del lavoro approvò le deliberazioni in via del tutto eccezionale? Significa semplicemente che il Ministero del lavoro ritenne in quell'occasione di essere di diverso avviso...

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le leggerò la lettera per intero. Così finiremo di leggere « fra virgolette » due righe per volta.

ALMIRANTE. Noi non abbiamo a disposizione, come ella sa, la lettera. Ma nell'altro ramo del Parlamento essa è stata largamente citata, ed io l'ho potuta leggere attraverso gli *Atti parlamentari*. Quindi, la conosco. Poi me l'hanno mostrata alcuni cortesi colleghi in Commissione, quei colleghi che hanno i *dossiers*. Ci sono anche i *dossiers* sin-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

dacali: noi non li possediamo, ma vi sono colleghi, gruppi e organizzazioni che tali *dossiers* possiedono!

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nella lettera si diceva: « salvo ratifica del Parlamento ».

ALMIRANTE. Anche se mi sono permesso di ironizzare, mi sono testualmente rifatto a quanto ha riferito il relatore per la maggioranza nell'altro ramo del Parlamento. Credo di poter osservare che « in via del tutto eccezionale » significa solo che il signor ministro del lavoro era — capita — di diverso avviso dal signor ministro del tesoro. Significa che il primo riteneva di poter consentire a determinate deliberazioni, sia pure con riserva che in prosieguo di tempo l'eccezionalità rientrasse nella norma, che si trovasse il necessario accordo con l'altro ministero vigilante e che il testo fosse più tardi ratificato dal Parlamento. Come vede, onorevole ministro, non dico nulla di diverso dal contenuto della lettera.

A questo punto (15 febbraio 1963) si ha la prima pronuncia di illegittimità da parte della Corte dei conti sulla base del parametro del decreto legislativo n. 722. Mi accingo a muovere una rispettosa osservazione — e ne farò delle altre — a proposito della Corte dei conti. È un'osservazione che non può non farsi: nel 1963 la Corte dei conti non doveva ancora aver preso sufficiente visione del nuovo statuto dei funzionari dello Stato, che data dal 1957. Non posso non fare questo rilievo. Se infatti la Corte dei conti avesse avuto il modo e il tempo di fare i conti — cioè di esaminare lo statuto degli impiegati civili dello Stato del 1957 nelle sue implicazioni di carattere giuridico ed economico e di considerare la qualità e quantità del lavoro — non si sarebbe messa nella condizione, nel 1963, di dovere smentire se stessa, come tra poco vedremo.

Penso quindi che tutti senza eccezione — vi ho citato le parole molto serie e gravi del relatore per la maggioranza al Senato a proposito degli effetti del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato nei riguardi del parametro stabilito dal decreto legislativo n. 722 — siamo d'accordo nel ritenere che, ai sensi di tale nuovo statuto, la Corte dei conti non poteva nel 1963 ancorarsi (senza altri studi, considerazioni e accertamenti) all'articolo 14 di detto decreto legislativo.

Successive tappe. Il Ministero del lavoro, che aveva preso prima della determinazione della Corte dei conti l'atteggiamento a mio parere saggio che abbiamo visto, ritenne dopo

la suddetta determinazione di mutare avviso, e scrisse un'altra lettera. Non ho il testo neppure di questa lettera. Ma anch'esso ha circolato in virtù di quei tali *dossiers*: onde possiamo dire di conoscerlo tutto quanto. (Comunque, se l'onorevole ministro vorrà metterci ufficialmente a disposizione questi testi, ci farà lo stesso una grande cortesia!).

Il Ministero del lavoro, con lettera alla Corte dei conti in data 15 giugno 1963, prospettò la difficoltà dei raffronti, cioè sostenne — in cortese contraddittorio con la Corte stessa — esattamente la tesi che in questo momento stiamo sostenendo noi. Il Ministero fece rilevare la difficoltà, eufemisticamente dicendo, o piuttosto l'impossibilità di mettere a confronto il trattamento economico e giuridico dei previdenziali con quello previsto dallo statuto del 1957 per gli impiegati civili dello Stato.

Evidentemente, il Governo in carica nel giugno 1963 — e lo dico con qualche spunto di intenzione polemica — si comportava diversamente dal Governo in carica attualmente. Non voglio fare apprezzamenti: certo fu un atteggiamento diverso da quello un po' troppo frettoloso, e quindi un po' miope — o cieco addirittura — del Governo attuale.

Dopo la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riuniscono (è già stato ricordato) i consigli d'amministrazione degli enti previdenziali: esattamente nel luglio-agosto 1963. Essi revocano le precedenti deliberazioni e quindi le... riapprovano. Anche qui, onorevoli colleghi, parliamoci chiaro: le hanno revocate e poi riapprovate nel precedente testo, aggiungendo alcune premesse e conclusioni che nella sostanza e alla sostanza assolutamente nulla aggiungevano. I consigli d'amministrazione degli enti previdenziali cioè, dopo e malgrado la delibera della Corte dei conti, hanno ritenuto di essere di diverso avviso dalla Corte stessa, dal Ministero del tesoro e dal Ministero del lavoro. Essi si sono assunta la responsabilità di riapprovare quella stessa delibera che la Corte dei conti aveva ritenuto in precedenza non conforme alla legge (precisamente, al parametro del decreto n. 722).

Che cosa fanno a questo punto i ministri vigilanti? Questa volta, si badi, il ministro del lavoro e il ministro del tesoro si sono trovati d'accordo. Erano in disaccordo in precedenza, prima che la Corte dei conti si dichiarasse a sua volta di parere opposto ad uno di loro. Ma, dopo che la Corte dei conti si era dichiarata in disaccordo con il mini-

stro del lavoro, questi riuscì ad ottenere quel concerto con il ministro del tesoro che prima non era riuscito ad ottenere! Sicché — non certo in odio alla Corte dei conti, per carità!, non certo in polemica con essa, non per smentirla, ma anzi per metterne in maggiore evidenza la rilevanza costituzionale, come si usa dire — i ministri del lavoro e del tesoro dell'epoca approvarono con regolare decreto interministeriale 12 ottobre 1963 la deliberazione dei consigli d'amministrazione degli enti previdenziali che contenevano esattamente il contrario di ciò che la Corte dei conti aveva stabilito.

Questa è una realtà di fatto, alla quale non bisogna aggiungere assolutamente nulla per trarne le logiche conseguenze!

Passano poi tre anni. Nel corso di essi sembra che tutto va bene, che la Corte dei conti si sia placata, che i ministri vadano finalmente d'accordo, che i controlli funzionino, che la stessa vigilanza funzioni. E si arriva alla relazione della Corte dei conti sul bilancio dello Stato e degli enti parastatali presentata al Parlamento nell'agosto 1966. In quella relazione ufficiale al Parlamento (ripeto, dell'agosto 1966) nessuna osservazione, *nulla quaestio*: non vi è un'approvazione formale — lo so bene — ma, indirettamente e in fin dei conti, c'è lo spolverino della Corte dei conti su quella tale delibera che in precedenza essa medesima aveva sconfessato.

I consigli d'amministrazione degli enti previdenziali deliberano nel maggio-giugno 1966 l'approvazione del nuovo congegno della scala mobile per i funzionari previdenziali: ed ecco che all'improvviso — ma non tanto all'improvviso, per noi che abbiamo la possibilità e anche il dovere di seguire gli avvenimenti politici, che seguiamo così i dibattiti parlamentari come le polemiche di stampa, per noi che in altre occasioni ci siamo trovati a discutere e a polemizzare su argomenti che forse sono stati posti in una qualche relazione con quelli dei quali oggi discutiamo — scoppia la bomba della nuova delibera della Corte dei conti del 15 novembre 1966! Essa, riprendendo in sostanza la delibera di tre anni prima, dichiara non conformi alla legge le deliberazioni prese dai consigli d'amministrazione degli enti previdenziali: e, quindi, non conforme alla legge il trattamento dei funzionari degli enti previdenziali stessi.

Siccome erano passati tre anni, la Corte dei conti — che è un organismo serio e responsabile — volle dare una motivazione della sua nuova e nello stesso tempo vecchia delibera. Volle, cioè, chiarire responsabilmente il mo-

tivo per il quale confermava a tre anni di distanza la sua precedente pronunzia, chiedendo che fosse radicalmente modificato il trattamento giuridico ed economico degli impiegati degli enti previdenziali. Qual è la motivazione della deliberazione della Corte dei conti del 15 novembre 1966? È una motivazione seria che, a prima vista, onorevole ministro, convince. La Corte dei conti dice nel 1966: nel 1963 la possibilità di confronto tra le retribuzioni dei funzionari statali e quelle dei funzionari previdenziali non esisteva perché nel 1963 le norme sul conglobamento non erano ancora state attuate, e quindi non vi era un criterio certo per il fatto che non era ancora possibile stabilire delle tabelle di raffronto. E, non potendosi stabilire delle serie tabelle di raffronto perché uno dei due termini del raffronto, quello relativo alle retribuzioni dei funzionari dello Stato, era un termine incerto, io Corte dei conti posso aver sorvolato sul fatto che, sebbene la mia determinazione del 1963, i consigli di amministrazione e i Ministeri vigilanti siano andati di diverso avviso. Ma adesso no, dice la Corte dei conti, perché il 1° marzo 1966 il conglobamento è stato attuato in pieno, perché ormai le tabelle relative alle retribuzioni degli statali sono ormai certe, perché ormai dubbi non possono esservi; e, poiché non possono esservi, io mi richiamo al parametro relativo al decreto legislativo n. 722 (articolo 14): e poiché rilevo che i compensi per i previdenziali stabiliti dai consigli di amministrazione e convalidati dai Ministeri vigilanti eccedono in alcuni casi quel tal parametro del 20 per cento, io Corte dei conti dichiaro non conforme alla legge il trattamento dei previdenziali.

Il ragionamento fila perfettamente, con una piccola osservazione (e non la facciamo noi: infatti l'ha fatta il relatore per la maggioranza al Senato, l'ha ripetuta il relatore per la maggioranza alla Camera, l'ha fatta l'onorevole ministro al Senato e la ripeterà senza dubbio alla Camera, data l'onestà alla quale vorrà riferirsi nella esposizione dei dati) che è la seguente: non è vero cioè che il conglobamento sia stato portato a termine, ma è vero il contrario. È vero — lo ha rilevato poco fa l'onorevole Bressani — che almeno 200 « voci » sono ancora da conglobare.

Qui, come sapete, c'è una specie di allegria disputa fra i sindacalisti. L'altro giorno i colleghi sindacalisti sono arrivati in Commissione « brandendo » dei grossi documenti. Secondo alcuni di essi le « voci » da conglobare non sarebbero 200, ma 400. Vedremo se saranno 200 o 400. Ritengo però che, anche

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

se fossero solo 200, il numero sia piuttosto elevato e tale da consentirci di dire con tutta obiettività che la Corte dei conti si è sbagliata un'altra volta. Non sembri scortese il dirlo, non è un'osservazione irrituale: tutti possiamo sbagliare nel fare i conti e quindi anche la Corte dei conti.

La Corte dei conti non è, in fin dei conti, responsabile se sbaglia i conti, perché chi dovrebbe fare i conti è il Governo. E se il Governo non è in condizioni, dopo tanti anni, di dirci quanti siano i funzionari dipendenti dallo Stato italiano (infatti non c'è stato nessun Presidente del Consiglio che in questi 20 anni abbia potuto precisarci nemmeno questo), povera Corte dei conti se sbaglia i conti, se non sa che il conglobamento che avrebbe dovuto essere completato non è completato, se i suoi magistrati, oppressi di lavoro come sono, non leggono i giornali e non sanno che i funzionari dello Stato sono in agitazione anche perché il conglobamento non è stato completato! Se queste cose che a noi e a voi non possono sfuggire, sfuggono inavvertitamente alla Corte dei conti, vogliamo farne una tragedia? La Corte dei conti aveva sbagliato nel 1963, i ministri vigilanti hanno ritenuto garbato che avesse sbagliato e allo stesso tempo hanno ritenuto di convalidare ciò che i consigli di amministrazione avevano precedentemente deciso. È vero che perseverare nell'errore è diabolico, ma quando si tratta di errori contabili fatti da funzionari o da magistrati che vigilano con tanta attenzione e sagacia su quell'enorme ginepraio che è il bilancio dello Stato italiano e quello degli enti parastatali, ritengo che non se ne debba fare una tragedia e soprattutto non se ne debba fare una tragedia in relazione al maltrattamento, alla vessazione che si è messa in opera, sulla base di conti sbagliati, nei confronti dei funzionari degli enti previdenziali. Qui cominciamo a non capirci più niente.

Per quale ragione il Governo ha preso immediatamente e tassativamente sul serio una determinazione, che sapeva essere errata, della Corte dei conti? Non hanno occhi per leggere i signori del Governo? Quando hanno letto che la determinazione del novembre 1966 della Corte dei conti partiva da un dato sbagliato, i signori del Governo non sapevano che il conglobamento, di cui essi sono responsabili, non era stato portato alla piena attuazione? Siamo noi che dobbiamo ricordare ai signori del Governo che il conglobamento non ha raggiunto ancora la sua pienezza e che, ripeto, almeno 200 voci ne sono ancora

fuori? Non eravate in grado di scrivere, come nel 1963 fece l'allora ministro del lavoro, alla Corte dei conti dicendo: attenzione, vi ponete su una strada sbagliata, rischiate di fare e di farci fare una cattiva figura; non è questa la motivazione che può darsi di una determinazione di tal genere, il conglobamento non è stato affatto completato; i dati certi non li abbiamo, non siamo in grado (perché questa è la realtà) di formulare delle tabelle serie e certe relative alla retribuzione media dei dipendenti dello Stato. Se non siamo in grado di far ciò, ci manca il raffronto, e se ci manca il raffronto il parametro non ha senso, e se quindi fosse costituzionale — e non lo è — sarebbe illegittimo in sede di fatto e di merito. Non siete capaci di fare considerazioni ed osservazioni così ovvie, così logiche, così giuste? Era necessario mettere a soqquadro un settore tanto importante del pubblico impiego? Un settore tra l'altro che non si stava agitando, perché questo è l'assurdo: li andate cercando gli scioperi? Ci sono tanti settori che scioperano perché chiedono — legittimamente o meno, lo vedremo di volta in volta — miglioramenti nei loro trattamenti giuridici ed economici; c'era un largo settore di pubblico impiego che non si stava agitando, che non si stava muovendo, che non chiedeva niente, che era pago e sembrava essere pago delle proprie retribuzioni e del proprio trattamento giuridico: siete riusciti a far scioperare anche quello, perché giustamente non voleva perdere i diritti quesiti, ed io penso che siamo di fronte ad una commedia, ad una specie di farsa, all'assurdo; non riesco a capire, e non mi pare che le motivazioni date dal Governo nell'altro ramo del Parlamento o date dal relatore di maggioranza per ora a questo ramo del Parlamento siano sufficienti a farci capire qualche cosa.

Sull'argomento Corte dei conti debbo dire qualche altra parola perché il signor ministro — giustamente dal suo punto di vista — si è doluto che il nostro settore nell'altro ramo del Parlamento abbia detto: come mai il Governo è così zelante nei confronti della Corte dei conti in questa occasione e in altre occasioni, probabilmente molto più importanti, questo stesso Governo zelante non è stato? Come mai quando sono giunti a proposito dello scandalo Ippolito rilievi di grosso peso da parte della Corte dei conti sulla gestione di un determinato ente, il Governo non ha ritenuto di darsene nessun carico e non ha ritenuto di portare in Parlamento provvedimenti legislativi atti a rivedere quella materia? Come mai in altri casi di rilievo ancora

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

maggiore il Governo ha taciuto e in questo caso invece si è precipitato? Il signor ministro ha detto: voi siete in contraddizione quando sostenete questa tesi, perché se avete sempre sostenuto che il Governo deve tener conto di ciò che la Corte dei conti delibera dovete anche in questo caso chiedere al Governo di tener conto di ciò che la Corte dei conti ha deliberato. E infatti signor ministro, non è che noi le chiediamo di non tener conto delle deliberazioni della Corte dei conti: le chiediamo di tenerne il debito, giusto conto, consentendo alla Corte dei conti di pronunciarsi su dati esatti.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Voi dite che la Corte dei conti ha sbagliato i calcoli.

ALMIRANTE. Ha sbagliato. E questo non è forse il giusto conto? Se io sbaglio ed ella mi fa rilevare che ho sbagliato, è fuori lei dalla ragione o sono fuori io che ho sbagliato ed insisto nell'errore? Il dovere del Governo è indubbiamente quello di tenere conto delle determinazioni della Corte dei conti, ma poiché la rilevanza costituzionale della Corte dei conti esiste, è ragguardevole, è rispettabile ma non è certo tale da consentire alla Corte dei conti di sostituirsi al Governo nelle sue valutazioni di politica responsabilità né ai sindacati nelle loro valutazioni di sociale responsabilità né al Parlamento nelle sue valutazioni di legislativa responsabilità né alla Corte costituzionale nelle sue valutazioni di legittimità, la Corte dei conti doveva essere tenuta presente in questo caso (e altre volte non lo avete fatto) in quanto la Corte dei conti adempiva il suo mandato. Qual è il mandato costituzionale della Corte dei conti secondo l'articolo 100 della Costituzione e secondo le interpretazioni univoche di questo articolo da questo punto di vista? La Corte dei conti è un organo ausiliario del Governo e del Parlamento — questo si dice in tutti i testi — in quanto fornisce quegli accertamenti in base ai quali il Parlamento e il Governo devono regolarsi per amministrare nel migliore dei modi lo Stato italiano.

Ma vi è qualche altra cosa a proposito della rilevanza costituzionale della Corte dei conti, qualche altra cosa che al Governo non piace mettere in rilievo e che invece a noi piace mettere in rilievo. L'articolo 100 della Costituzione dice a proposito della Corte dei conti e del Consiglio di Stato — e qui il discorso sarebbe lungo e spinoso, non facciamo —: « La legge assicura l'indipendenza dei due

istituti e dei loro componenti di fronte al Governo ».

Io non mi permetto alcuna insinuazione e non voglio assolutamente dire, come altri ha detto anche in Parlamento, che la Corte dei conti è stata molto sollecitata nell'aderire a qualche suggerimento governativo. Non lo credo. Vi è una sentenza della Corte costituzionale la quale ci ha detto di recente — e me ne duole — che è tutto in regola, anche se i funzionari della Corte dei conti sono di nomina governativa, contro il dettato chiarissimo dell'articolo 100 della Carta costituzionale italiana. Mi consentirete solo di dire ciò che ha detto il relatore di maggioranza, senatore Torelli, al Senato, quando ha definito « deplorabile » questo stato di cose. Signor ministro, questo stato di cose è deplorabile, non lo diciamo noi, lo dite voi, lo dicono i vostri relatori di maggioranza. Mi consentirete almeno di osservare che questo deplorabile stato di cose getta un'ombra, non sull'autonomia della Corte, ma sulla possibilità di intromissioni governative a livello di vertice nella Corte dei conti; possibilità che indubbiamente non si sono attuate in questo caso, ma che in altri casi potrebbero attuarsi. Sicché sarebbe bene, secondo noi, che il Governo, il quale ha avuto tanta urgenza nel dare ascolto alla Corte dei conti a proposito di conti sbagliati, ritenesse ancora più urgente presentare all'esame e all'approvazione del Parlamento la legge di attuazione dell'articolo 100 della Costituzione per assicurare l'indipendenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. È questo un rilievo che mi permetto di presentare al Presidente dell'Assemblea a nome di tutto il nostro gruppo: tra le leggi di attuazione costituzionale che sono veramente urgenti vi è senza dubbio la legge che assicuri l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti dal Governo: da qualsivoglia governo. Credo in materia di non sbagliare, spero che in materia possiamo essere tutti d'accordo, onde evitare in futuro penose polemiche da questo punto di vista.

Ci si è detto, a proposito della determinazione del novembre 1966 della Corte dei conti, che non dovevamo badare alle tabelle allegate alla determinazione stessa perché le tabelle non rientrano nelle funzioni proprie, costituzionali della Corte dei conti, ma sono state o sarebbero state allegare alla determinazione della Corte dei conti solo a titolo esemplificativo.

Anche questo ragionamento, onorevole ministro, è inaccettabile. La Corte — secondo voi — ha preso la sua determinazione legitti-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

mentamente per motivi giuridici e per motivi di fatto. Io mi sono permesso di contestare la validità dei motivi giuridici cui si è riferita la Corte dei conti quando ho tentato di dimostrare la illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 722. Voglio per comodità polemica ritenere invece che la Corte dei conti abbia interpretato esattissimamente il dettato costituzionale e che quindi il « 722 » sia pienamente valido e che la Corte dei conti abbia avuto tutte le sue buone ragioni nel riferirsi oggi al decreto n. 722, articolo 14. Ma non basta, perché se la Corte dei conti si fosse riferita in linea giuridica all'articolo 14 del decreto n. 722, da ciò la Corte dei conti avrebbe potuto solo dedurre un postulato di principio: cioè, in linea di principio, gli stipendi, i compensi globali dei previdenziali non possono superare di oltre il 20 per cento i compensi globali degli statali. Si sarebbe fermata qui e non avrebbe potuto determinare la non conformità a legge delle retribuzioni dei previdenziali.

La Corte ha ritenuto di arrivare a stabilire la non rispondenza, la non conformità a legge delle retribuzioni dei previdenziali, e ha fatto i suoi computi, ma, per scagionare la responsabilità della Corte dei conti, ci si è detto che le tabelle non farebbero parte integrante del parere e non debbano essere prese alla lettera, in fin dei conti servendo solo come dati indicativi. Invece, noi dobbiamo ritenere che quelle tabelle siano parte integrante, determinante e necessaria del parere espresso dalla Corte dei conti, perché altrimenti la Corte dei conti non avrebbe fatto altro che una petizione di principio, si sarebbe ridotta a dire: noi riteniamo tuttora valido il decreto 722, il suo articolo 14; noi riteniamo che gli stipendi dei previdenziali non debbano superare di più del 20 per cento gli stipendi degli statali, i computi fateli voi. La Corte dei conti ha fatto i computi e avendo fatto i computi due volte — nel 1963 e nel 1966 — ha ritenuto che tali computi statuissero, rivelassero una situazione abnorme nei confronti del decreto n. 722. E allora le tabelle sono parte integrante del parere, cioè o stanno in piedi le tabelle e allora sta in piedi la determinazione della Corte dei conti o non stanno in piedi le tabelle e allora è senza motivazione fondata la determinazione della Corte dei conti. Io le dimostro, onorevole ministro, che le tabelle non stanno in piedi e, come dirò dopo, lo dimostra lei stesso, ma glielo dimostro io intanto. Facciamo il confronto — è stato fatto — fra le tabelle che la Corte dei conti ha pubblicato nell'agosto 1966, all'agosto 1966,

considerazioni generali sul bilancio dello Stato e sul bilancio degli enti parastatali, e le tabelle che tre mesi dopo la Corte dei conti ha pubblicato a proposito dei compensi dei previdenziali (dico: tre mesi dopo). Tabella n. 1; agosto 1966; tabella n. 2; novembre 1966. E sempre la Corte dei conti che parla, è sempre la Corte dei conti che computa, sono i conti della Corte dei conti nell'uno e nell'altro caso, si riferiscono alle stesse categorie, si riferiscono alle stesse qualifiche. State a sentire. Per la prima qualifica dei dipendenti previdenziali abbiamo nel novembre 1966 il parametro 28,45 invece del parametro 42,70, che era stato indicato dalla Corte dei conti nello agosto (tre mesi prima); a proposito della seconda categoria abbiamo il parametro 48,16 invece di 59,33; a proposito della terza categoria abbiamo il parametro 60,57 invece del parametro 73,46; a proposito della quarta categoria abbiamo il parametro 54,49 invece del parametro 66,20; a proposito della quinta categoria abbiamo il parametro 45,73 invece del parametro 48,47; a proposito della sesta categoria abbiamo il parametro 29,87 invece del parametro 32,20; a proposito della settima categoria abbiamo il parametro 20,87 invece del parametro 22,16.

Come devo definire ciò? Ridicolo? Io lo definisco « ridicolo ». Il relatore per la maggioranza ha detto « deplorabili » talune cose, io devo dire che sono ridicole perché dall'agosto al novembre del 1966 — lo sapete benissimo — il trattamento dei previdenziali non ha subito la minima modificazione. Vuol dire che i funzionari della Corte dei conti hanno riveduto i loro calcoli. E chi vi dice che non li stiano rivedendo ancora? Voi avete chiesto sei mesi di tempo. E quali saranno i parametri di computo tra sei mesi? E se non erano attendibili quelli dell'agosto, se dobbiamo credere a quelli del novembre o se non erano attendibili quelli del novembre e dobbiamo credere a quelli dell'agosto, chi ci dice che possano essere attendibili quelli del giugno del 1967? Perché? Perché non sappiamo i criteri sulla base dei quali sono stati studiati questi parametri e non li sapete neppure voi, credo, deputati della maggioranza, e non vi siete curati di studiarli, non vi siete curati di chiederli e non avete nemmeno chiesto (come pur sarebbe stato facile al Governo) a questi egregi funzionari come avessero trattato questa materia che per loro forse è materia di computo, ma che per i funzionari previdenziali è materia di stipendi, è materia di pane. Ma come si può trattare con tanta disinvoltura il personale degli enti previden-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

ziali o qualsiasi altro settore di personale? Si giuoca con le cifre, con i parametri, si mandano al Parlamento delle relazioni contraddette da altre relazioni. Non dico i parlamentari distratti (perché i parlamentari distratti siamo tanti e possiamo essere anche giustificati), ma i ministri distratti, gli altissimi funzionari che stanno accanto ai distratti ministri non controllano queste cifre, non evitano al signor ministro di fare brutte figure avallando determinazioni che a loro volta non sono avallate e sostenute da niente di serio? Si viene al Parlamento così? Con questa impreparazione? I relatori non si occupano di queste cifre? Non sono in grado di giustificarsele? Dobbiamo essere noi deputati di minoranza ad andare a cercare i dati per fornirli al Governo di centro-sinistra? Che cosa volete programmare mai se non sapete programmare neppure le tabelle del personale che da voi dipende, se non sapete neppure quanto viene a guadagnare (e « guadagnare » è un verbo inesatto) il personale dipendente dallo Stato o dagli enti parastatali? Non conoscete il numero dei funzionari, non ne sapete le retribuzioni, non sapete se il conglobamento ha avuto luogo o no e vi affidate al primo che passa (debbo dire) per portare in Parlamento dei decreti-legge che non stanno assolutamente in piedi! E insistete e mettete a repentaglio la pace, il benessere, la serenità di tante famiglie che non pensavano neanche lontanamente di doversi trovare con i loro capifamiglia in sciopero! Tutto questo è altamente irresponsabile; credo di poter dire che sia altamente deplorabile.

E mi aiuta ancora una volta il relatore per la maggioranza al Senato, il quale, signor Presidente dell'Assemblea, osserva che « fin dall'origine i livelli retributivi dei previdenziali erano a completa cognizione dei rispettivi collegi dei sindaci, presieduti a loro volta da magistrati della Corte dei conti ». E allora, questi magistrati della Corte dei conti, che presiedendo i collegi dei sindaci erano a completa cognizione, fin da principio, dei livelli retributivi dei previdenziali, come hanno compiuto il loro dovere, i loro accertamenti? Sono andati alle riunioni dei collegi dei sindaci? E chiacchieravano distrattamente, come fa qualche ministro mentre noi parliamo, quando si facevano i computi, oppure facevano il loro dovere?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È difficile per il ministro del lavoro chiacchierare.

ALMIRANTE. Non mi riferivo a lei, signor ministro, che presta sempre un'attenzione sconcertante.

PRESIDENTE. Evidentemente l'onorevole Almirante non si riferiva ai presenti.

ALMIRANTE. Assolutamente!

Dicevo: ma questi sindaci, questi collegi di sindaci, questi funzionari che sapevano fin dall'origine il trattamento dei previdenziali e che oscillano in questa guisa nelle valutazioni, nei parametri e nelle percentuali, che figura ci fanno e che figura fanno fare ad un Governo che mostra di prenderli troppo sul serio?

E allora, onorevole ministro, è evidente che, per le ragioni di carattere costituzionale che io mi sono permesso di illustrare da principio, per i motivi di merito che mi sono permesso di illustrare successivamente, noi non possiamo limitare il nostro atteggiamento alla presentazione di qualche emendamento. Presenteremo, ovviamente, alcuni emendamenti, tenteremo nella misura del possibile di contribuire al miglioramento del testo che ci è stato presentato; ma non possiamo non chiedere alla Camera di assumersi la responsabilità della reiezione di questo decreto-legge e non possiamo non chiedere (anche se invano) all'onorevole ministro di voler ritirare questo decreto-legge che per tanti e così importanti motivi ci sembra fuor di luogo.

Desidero insistere — concludendo, e rapidamente — su alcuni temi ai quali mi sono riferito solo in parte, il più importante tra i quali è l'abbattimento dei diritti quesiti che attraverso questo decreto-legge si determina. L'onorevole Bressani è stato molto bravo e glielo riconosco, così come era stato bravissimo il senatore Torelli nell'altro ramo del Parlamento, nel presentare questo decreto-legge prima di tutto — ed è vero — come una misura di carattere provvisorio, secondariamente come un temporaneo correttivo che in fin dei conti non toglierebbe nulla o toglierebbe pochissimo ai previdenziali. Ma, onorevole Bressani, i casi sono due: o questo correttivo corregge qualche cosa, sia pure dal vostro punto di vista, da un punto di vista che noi riteniamo sbagliato, e — se corregge qualche cosa — non aggiunge certamente. Toglie. Non c'è dubbio. Non è fatto per aggiungere, è fatto per togliere. E allora abbiate il coraggio di dire che ritenete che si debba togliere qualche cosa al personale previdenziale! Oppure ritenete voi stessi che questo correttivo non corregga nulla, e allora tanto chiasso per nulla? Un decreto-

legge di questo genere per nulla? Un'agitazione così grave provocata per nulla? Mio Dio, noi vi facciamo più bravi, più intelligenti, più capaci, più seri, più responsabili di quello che voi stessi vi presentate o cercate di presentarvi per sfuggire alle vostre responsabilità dicendo: una piccolezza. Secondo voi, il criterio stesso dell'assegno *ad personam* è una piccolezza? Ma non vi rendete conto che nel momento stesso in cui predicare giustissimamente da anni, insieme con tutti noi, che la mala pianta degli assegni *ad personam*, delle retribuzioni personali e quindi non controllabili, dev'essere sradicata da tutto l'impiego pubblico; non vi accorgete che nel momento stesso in cui voi proponete con un decreto-legge che per un settore così largo e così importante si vada all'assegno *ad personam*, voi proponete una misura oltre tutto immorale, che voi definite immorale, che è in pieno contrasto con tutto il vostro indirizzo legislativo?

Voi programmatori siete fuori e contro i vostri programmi quando proponete la formula dell'assegno *ad personam*. E non veniteci a raccontare che la formula dell'assegno *ad personam* è migliorativa o non è peggiorativa nei confronti del trattamento globale di cui godono ora i previdenziali. Ella, onorevole Bressani, è stato poi non bravo ma addirittura strepitosamente bravo quando ha tentato di evitare un emendamento che credo sia inevitabile (almeno uno), quello relativo alla perdita del trattamento di quiescenza da parte di chi si licenzi.

In Commissione, come ella sa, abbiamo fatto tutti insieme (sembravamo addirittura d'accordo) un esempio: un funzionario, ammesso che esista (e certamente non esiste), tipo Mastrella, cacciato via come deve essere cacciato via, qualora appartenesse a quel determinato settore, dal suo impiego, avrebbe pieno diritto al trattamento di quiescenza. Un funzionario invece abile, intelligente, capace tanto capace da ritenere di doversi licenziare da quel determinato impiego perché ha trovato occupazione in altro settore, oppure tanto capace da volere rientrare nella tranquillità della sua famiglia dopo anni di lavoro, dovendosi licenziare non riceverebbe invece il trattamento di quiescenza. Grida talmente vendetta una norma simile che io non so come e perché l'altro ramo del Parlamento abbia ritenuto di approvarla. E d'altra parte siete tanto preoccupati della possibilità che noi riteniamo di poter emendare il testo mandatoci dal Senato, che l'onore-

vole Bressani, straordinariamente bravo, ha detto « se lo interpretassimo ».

Come si fa ad interpretare una norma che malauguratamente è stata espressa con tanta chiarezza? Con la sua relazione orale, neppure scritta?

Mi pare difficile, per quanto grande sia l'autorità del relatore. In questo caso poi, chiedo perdono, ma neppure l'autorità del ministro, dell'intero Governo, può modificare il testo e quindi le conseguenze giuridiche, pesantissime, di una norma che è sfuggita indubbiamente all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento.

Quindi concedeteci almeno per questa norma, che tra l'altro è in stridente contrasto con la legge sulla giusta causa che voi avete sbandierato e in parte magari giustamente come una innovazione, come una conquista, come un progresso, concedeteci almeno di pensare che quel principio non venga casato da questa legge.

Ma, ripeto, quello che soprattutto ci interessa rilevare è che all'abbattimento dei diritti quesiti non si può giungere, onorevole ministro, anche in relazione, come ella mi insegna, ad una norma che pur essendo contenuta in una legge che ha un altro settore di applicazione, è tuttavia diventata una norma di applicazione generale: mi riferisco all'articolo 227 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934 che fa divieto di modificare il trattamento economico raggiunto; mi riferisco ad una sentenza della Corte costituzionale del 13 gennaio 1936, n. 3, la quale, riferendosi all'articolo 36 della Costituzione, dichiara: « E da osservare che la retribuzione dei lavoratori, tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita ai fini previdenziali alla cessazione del rapporto e corrisposta sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza a seconda dei casi, al lavoratore o a suoi aventi causa, rappresenta nel vigente ordine costituzionale una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione ».

Non ci si venga dunque a dire che non dobbiamo confondere tra diritti quesiti e abusi quesiti. Su iniziativa governativa stiamo legiferando a proposito del settore della motorizzazione civile: « non ci metto lingua », onorevole ministro, ma è piuttosto pesante il raffronto che si viene a determinare. Non voglio certamente infierire ulteriormente contro una categoria senza dubbio benemerita di personale dello Stato in ordine alla

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

quale e agli stipendi della quale e ai compensi più o meno clandestini della quale tante cose si sono dette forse, anzi certamente, ingiuste. Però non vi è dubbio che in quel caso l'atteggiamento del Governo e della maggioranza è stato radicalmente diverso dall'atteggiamento che in questo caso si ritiene di assumere. Che in quel caso si sia trattato della copertura ed anche magari parziale e temporanea, di « abusi quesiti », non vi è dubbio; che in questo caso si tratti della lesione di diritti quesiti non vi è dubbio.

Non ci si venga a dire: non sono diritti quesiti qualora si rilevi che non si è applicata la legge che si sarebbe dovuto applicare, poiché le responsabilità politiche non possono essere confuse con le situazioni sociali in un paese che si atteggi a Repubblica fondata sul lavoro. E questo i signori del centro-sinistra ce lo dovrebbero insegnare. Non è pensabile che si faccia pagare ad intere categorie di lavoratori quella che può anche essere stata (noi lo neghiamo, voi lo affermate) una inadempienza di legge. Chi ha le sue responsabilità se le assuma e le paghi. Si portino a livello più alto le retribuzioni dei lavoratori che in questo caso sarebbero sperequati e danneggiati, qualora fossero esatte (noi non lo crediamo) talune tabelle di raffronto; ma non si pretenda di abbattere il livello retributivo di categorie che hanno ottenuto il riconoscimento governativo, con decreti ministeriali, di taluni loro diritti, poiché davvero saremmo nell'assurdo. Penso che in nessuno Stato del mondo, neppure nei paesi che voi definite reazionari e conservatori, si oserebbe mettere in discussione i diritti quesiti di qualsivoglia categoria di lavoratori.

È molto strano e molto grave che un Governo che dichiara di essere orientato socialmente, che ha i socialisti finalmente unificati nella maggioranza, che ha un vicepresidente del Consiglio socialista, si permetta di sostenere tesi di questo genere, determinando la prima agitazione sociale dei nostri tempi, la prima agitazione sindacale intesa non a ottenere miglioramenti di trattamento giuridico ed economico ma intesa ad impedire peggioramenti di questi trattamenti. È una pesante condanna per qualsiasi governo, è una pesantissima condanna per il Governo di centro-sinistra, quella di essere stato il primo governo del dopoguerra a determinare un'agitazione di impiegati, di lavoratori i quali non chiedono di star meglio ma soltanto che il Governo non li metta nella condizione di star peggio.

Credo che questo sia, nel merito, il problema più importante. D'altra parte, ancora una volta è il relatore di maggioranza al Senato che mi consente di rilevare quale sia la enormità del vostro atteggiamento. Nella relazione scritta del senatore Torelli si legge testualmente: « Il decreto-legge riconosce la norma del decreto n. 722 ma le contrappone temporaneamente un'altra norma ». Cioè il decreto-legge riconosce e convalida la norma del « 722 », però non integra, non aggiunge, non modifica: contrappone temporaneamente un'altra norma. Cioché il decreto n. 722 convive con una norma contrapposta e vi convive « temporaneamente ».

E voi volete far credere (cosa che nessuno di voi crede, ed è a vostro onore che dico che voi non ci credete) che entro il giugno 1967 si saranno verificate le condizioni necessarie e sufficienti per legiferare in maniera seria e permanente. Voi fate finta cioè di credere che entro il 30 giugno 1967 le 200 o 400 famose « voci » saranno state conglobate; fate finta di credere che entro il 30 giugno 1967 quello che non sono riusciti a fare in precedenza la commissione Carbone e la commissione Fenoaltea in mesi e mesi di lavoro sia capace di farlo non un'altra commissione, ma il consiglio di amministrazione degli enti previdenziali; al quale consiglio di amministrazione per legge (ed è una delle enormità di questo decreto-legge) si demanda il compito di accertare non soltanto le esatte tabelle delle retribuzioni dei previdenziali ma anche le esatte tabelle delle retribuzioni (questo forse vi è sfuggito, ma questo dice il testo) degli statali.

Vorrei sapere come ciò possa avvenire non dico entro il 30 giugno 1967, ma entro dieci anni. Noi potremmo dare dieci anni di tempo a questo Governo. Non glieli diamo certamente perché ci auguriamo che fra dieci anni vi siano volti nuovi sui banchi del Governo o un governo nuovo con vecchi volti. Penso anzi che a questo l'onorevole ministro possa essere cordialmente candidato dalla sua maggioranza.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La ringrazio dell'augurio.

ALMIRANTE. È capitato tante volte. Non è quindi che diamo dieci anni di tempo a questo Governo, ma ad una qualsivoglia amministrazione, la più seria, ammesso che vi fosse e vi sia un'amministrazione seria in Italia; e all'appuntamento dei dieci anni nessuna seria amministrazione arriverebbe con i dati che voi presumete che i consigli di amministrazione

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

degli enti previdenziali forniscano entro sei mesi. Tenendo anche conto del fatto che i consigli di amministrazione degli enti previdenziali, forse non hanno molto interesse a portare rapidamente a termine questa funzione.

Forse c'è un invito tacito da parte vostra? Una strizzatina d'occhio? Forse non ne volete fare niente? Forse volete che il regime della proroga continui, di proroga in proroga: tra sei mesi vi presenterete con una legge di proroga, tanto per salvare la faccia, poi, finita la legislatura, finirà tutto? Ma non è così, perché con questo decreto voi cominciate a togliere qualche cosa, contestate dei diritti, negate taluni diritti, abbassate il livello retributivo, degradate il trattamento giuridico attraverso l'introduzione abnorme dell'assegno personale, così come fate del trattamento economico.

Sicché la sola conclusione alla quale coerentemente dovrete arrivare per non fare ulteriori cattive figure e per non arrecare ulteriore danno al benemerito personale degli istituti previdenziali, è di ritirare il decreto-legge, prima che esso crei nuovi scompensi e nuovi scompigli. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cottone. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto dare atto alla Corte dei conti dello scrupoloso rispetto dei suoi doveri di controllo che le vengono dalla legge 21 marzo 1958; nel caso specifico che stiamo trattando, sull'obbligo del controllo che la Corte ha sugli enti previdenziali, specialmente con riferimento all'ultima determinazione. Dico « ultima » perché, in verità, la Corte dei conti — come i colleghi sanno — già nel febbraio 1963, con una sua determinazione (n. 179) aveva rilevato la non conformità alla legge del trattamento economico e di previdenza del personale degli enti previdenziali; e ciò sulla base di quanto venne disposto da quell'ormai famoso articolo 14 del decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, che stabilì per i previdenziali il limite non superiore al 20 per cento del trattamento economico degli statali.

Per quanto riguarda la questione di ordine costituzionale — che, è stata sollevata poco fa dall'onorevole Almirante e già prima in sede di Commissione —...

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante non l'ha sollevata ancora formalmente. Si è riservato di farlo.

COTTONE. L'ha sollevata in sede polemica.

Desidero subito dichiarare che alla mia parte politica non sembra si possa contestare l'efficacia giuridica del decreto luogotenenziale del novembre 1945. Vero è (come è stato già rilevato) che quel decreto rimase allora privo di ratifica da parte di organi costituzionali democratici. Sappiamo tutti quali erano i tempi nei quali nacque quel decreto. Ma la legittimità della fonte da cui emanava era giustificata dall'altro decreto luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151, che dava allora facoltà al Governo di emanare norme giuridiche finché non fosse entrato in funzione il nuovo Parlamento.

Poco fa l'onorevole Almirante affermava che anche questo decreto del 1944 era privo della sua unzione costituzionale democratica. Anche se l'onorevole Almirante non è d'accordo, deve riconoscere che la XV delle disposizioni transitorie e finali della nostra Costituzione stabilì di ritenere convertito in legge quel decreto sicché si devono ritenere convertiti tutti gli altri che seguirono.

ALMIRANTE. Perché?

COTTONE. Onorevole Almirante, con quella procedura fu varata la legge elettorale per la Costituente. Ella è un abile polemista, ma, deve convenire con me, fa la *reductio ad absurdum*.

ALMIRANTE. Ho parlato troppo a lungo e perciò non ho intenzione di interromperla. Mi limito a ricordarle che io ho detto le cose che adesso ella dice.

COTTONE. L'ho ascoltata. Ella ha preso in esame le quattro tesi; due le ha scartate perché fragili, le altre due più concrete le ha volute smontare. Comunque, a noi sembra che la fonte del diritto ci sia.

Per quanto poi riguarda l'altra ombra di incostituzionalità che ha fatto rilevare sempre il collega Almirante, relativa alla norma dello articolo 14 del decreto luogotenenziale del 1945, rispetto all'articolo 36 della Costituzione, e per quanto riguarda la sua, diciamo, invalidità rispetto all'ordinamento giuridico del personale statale che fu mutato sostanzialmente col nuovo testo unico del 1957 che sopprime, come i colleghi ricordano, gli antichi gradi gerarchici sostituendoli con le qualifiche e le specializzazioni, noi di parte liberale abbiamo presentato un emendamento che mira proprio a fugare questa ombra.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

Si tratta, signor Presidente, dello stesso emendamento che i colleghi di nostra parte presentarono e poi ritirarono al Senato. Lo ritirarono per un malinteso, perché ebbero una certa assicurazione da parte del rappresentante del Governo (che poi tradiva il pensiero, immagino in buona fede, dello stesso Governo). Noi lo ripresentiamo ora, cosicché non è possibile che nasca alcun contrasto tra la norma e l'articolo 36 della Costituzione perché facciamo riferimento diretto alla necessità, nel raffronto, di tener conto delle eventuali differenze di orario, delle modalità di prestazioni di lavoro, della omogeneità delle funzioni. Quando saremo a svolgere gli emendamenti me farò io, o qualche altro mio collega, una brevissima illustrazione.

La determinazione n. 179 della Corte dei conti (quella del 1962) non fu applicata dal Ministero del lavoro per la impossibilità di confrontare le retribuzioni dei previdenziali con quelle degli statali. Successivamente, il 1° marzo 1966, è intervenuto il famoso conglobamento delle retribuzioni degli statali ed allora la Corte dei conti ha avvertito la necessità di affrontare nuovamente il problema con una nuova determinazione, la n. 661 del novembre 1966 (che è quella ultima che ha determinato l'intervento del Governo attraverso il decreto-legge).

Però, signor Presidente, nonostante il conglobamento, noi liberali siamo convinti che manca tuttora il parametro certo ed omogeneo perché il conglobamento, diciamo, dei previdenziali è stato totale, mentre il conglobamento degli statali è stato parziale; né il decreto-legge che siamo chiamati a convertire in legge indica questo parametro.

Signor Presidente, io facevo parte, fino a poco tempo fa, di una Commissione della Camera; poi, per ragioni di distribuzione interna del mio gruppo, sono passato ad altra Commissione, quella lavoro. Devo dire che la prima volta che presenziai ai lavori di questa Commissione, mi trovai di fronte proprio il provvedimento che stiamo discutendo. Non lo dico per farne colpa (anzi vorrebbe essere piuttosto un elogio) ai colleghi che fanno parte della Commissione lavoro, ma in verità ho avuto la sensazione di trovarmi in mezzo ad un circolo di esoterici che usavano un certo linguaggio cifrato, con una ermeneutica profondissima che io per un'ora faticai a penetrare. Questi nostri colleghi sono tutti sindacalisti, signor Presidente, e non usano il nostro linguaggio. Se devono parlare, non so, di capelli da far tagliare ai bambini di 12

anni, essi dicono: modifichiamo la tal legge, perché sanno che questa tratta di capelli da far tagliare ai bambini di 12 anni. Le assicuro che per un'ora non riuscii a capire nulla. A un certo momento scoprii la chiave per decifrare quei numeri e potei così constatare che tutti i colleghi della Commissione lavoro — i colleghi di tutti i gruppi, compreso il relatore, di parte democristiana e quindi della maggioranza — sostennero la impossibilità di poter compiere gli accertamenti che il decreto-legge impone entro il 30 giugno agli enti previdenziali. Anche perché gli statali hanno tuttora una serie di voci non conglobate: si parla di decime e decine di voci, e i sindacalisti parlano addirittura di un paio di centinaia di voci non conglobate.

E qual è la conseguenza? La conseguenza è che la retribuzione degli statali come entità certa, determinabile, non esiste, sicché il raffronto non si può fare. Non si può arrivare a stabilire questo parametro. Se noi lasciamo così com'è il testo del decreto-legge da convertire, al 30 giugno — è facile fare la profezia — ci troveremo ancora nella condizione di dover riprendere tutto in esame, perché non si sarà fatto nulla. Quindi, quanto meno, è necessario modificare il decreto-legge.

A questo punto, vogliamo fare qualche osservazione. Innanzitutto, un addebito al Governo. Fin dal 1963, cioè dall'epoca in cui intervenne la prima determinazione della Corte dei conti, il Ministero del lavoro, se avesse voluto, avrebbe potuto quanto meno riflettere sull'articolo 14 del decreto luogotenenziale del 1945, quanto meno per modificarlo. Invece non lo ha fatto. Si è lasciato passare il tempo e siamo così arrivati a questo punto: i previdenziali sono in sciopero, le agitazioni si estendono ad altre categorie, il Governo è costretto ad intervenire con l'acqua alla gola, a precipizio, senza aver avuto il tempo di ponderare bene la materia.

Un'altra osservazione. Se si dovessero agganciare, come il decreto pare suggerisca, le retribuzioni dei cosiddetti previdenziali a quelle dei dipendenti statali, ammettiamo che domani il Parlamento voti una nuova legge sindacale (e del resto dovremmo già averlo fatto, cercando di attuare l'articolo 39 della Costituzione), riconoscendo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti parastatali il diritto di stipulare contratti collettivi di lavoro, sarebbe chiaro che i previdenziali verrebbero colpiti, verrebbero feriti nella loro legittima, autonoma organizzazione sindacale, che è prevista dall'articolo 39.

CACCIATORE. Ma oggi non è vietato. Era vietato al tempo del fascismo!

COTTONE. Io dico che se una nuova legge sindacale venisse a disciplinare questa materia, i previdenziali sarebbero legati al carro degli statali, non avrebbero quella autonomia sindacale che la Costituzione riconosce! Questa è l'osservazione che facciamo. Vogliamo vedere come il Governo, che certamente ci risponderà, controbatterà a queste nostre obiezioni.

È chiaro, signor Presidente, che il Governo, nel modo in cui agisce, viola i patti; nel senso che, dopo avere esso costantemente ratificato i deliberati dei consigli di amministrazione degli enti, rendendo dunque acquisiti i diritti dei previdenziali, oggi, con questo decreto, non li rispetta più, sacrificando gli interessi di una categoria pure benemerita di servitori della cosa pubblica o parapubblica.

Facciamo osservare ancora che l'introduzione dell'assegno personale, come del resto è stato riconosciuto da tutti, anche a noi sembra un paradosso: si avrebbe nello sviluppo della carriera di un funzionario o di un impiegato previdenziale un possibile aumento di responsabilità per effetto di promozione, senza che vi corrisponda il relativo aumento di indennità, con pregiudizio non solo del giusto compenso al dipendente, ma anche del retto funzionamento dell'ente.

Paradossale anche a noi pare la non pensionabilità dell'assegno personale in caso di dimissioni volontarie. In tal modo, implicitamente viene ammesso che la pensionabilità esiste in caso, per esempio, di un funzionario che viene licenziato dall'ente per aver commesso un reato. Qui siamo proprio al di là del paradosso, alle cose incredibili.

Signor Presidente, proprio perché manca il parametro, ricordo che in Commissione — e i colleghi me ne daranno atto — essendo qualcuno dei commissari disposto a chiamare i presidenti degli enti per discutere direttamente la cosa, feci osservare che non avrei aderito alla proposta e che sarebbe stato opportuno ascoltare la voce del Governo.

Parlavano i rappresentanti di tutti i gruppi, tanto valeva bloccare per dieci minuti la discussione e sentire il Governo. Un rappresentante del Governo in effetti parlò alla fine, come era suo diritto, dichiarando con molta laconicità: riferirò al signor ministro tutto quello che in questa Commissione è stato detto. Cosicché io e i colleghi ancora non conosciamo la volontà del Governo in merito

ai chiarimenti che è necessario apportare al decreto-legge da convertire.

Non so se il Governo si trincererà dietro le sue ragioni, buone o cattive, già esposte al Senato; o avrà la buona volontà insieme con noi di modificare il testo del decreto-legge. Mi auguro che non voglia arrivare alla decisione della questione di fiducia, come al Senato, coartando la libertà degli stessi rappresentanti della maggioranza; ma una cosa è certa: il Governo difficilmente potrà spiegarci che un parametro c'è e che, quindi, è facile agli enti poter arrivare a quelle forme di accertamenti che sono previste nel decreto-legge. Si impone dunque la necessità di fissare un parametro. Noi abbiamo presentato un emendamento che obbliga il ministro del tesoro a dare agli enti questo parametro sulla base del quale fare gli accertamenti.

Confidiamo che il Governo possa accettare i nostri emendamenti e, comunque, ci riserviamo di esprimere il nostro atteggiamento finale sul documento quando avremo conosciuto la volontà del Governo, quando avremo saputo che cosa intende fare, insieme con noi, per migliorare il documento, insomma quando avremo l'opportunità di vedere con certezza qual è la sorte che il Governo intende riservare al decreto-legge di cui si chiede la conversione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alini. Ne ha facoltà.

ALINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, intervenendo in sede di Commissione lavoro allorché la settimana scorsa essa fu investita di tale questione per esprimere il proprio parere, io ebbi già modo di illustrare, a nome e per conto del gruppo parlamentare del PSIUP, la nostra posizione sul decreto-legge che stiamo discutendo. Altrettanto ha fatto un nostro collega quando l'argomento fu esaminato dalla Commissione affari costituzionali.

La nostra posizione, come abbiamo affermato in sede di Commissione, è nettamente contraria. Perciò, sia pure per sommi capi, ma rispondendo a un dovere che noi abbiamo verso la Camera e verso il paese, illustrerò qui le ragioni di questo nostro atteggiamento.

Innanzitutto ci corre l'obbligo di sottolineare come, a nostro avviso, il decreto-legge sollevi in noi seri dubbi per quanto riguarda la sua legittimità costituzionale, perché il riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, richiamato anche dai rilievi della Corte dei conti, si trova

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

come qui è stato già rilevato dai colleghi che sono intervenuti finora nel dibattito, in aperto contrasto, oltre che con l'articolo 3, soprattutto con il disposto dell'articolo 36 della Costituzione repubblicana, nel quale è detto che « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ».

Vi è da rilevare che il suddetto decreto legislativo, a quanto risulta, non ebbe alcuna sanzione di controllo da parte dei preposti organi costituzionali e, di conseguenza, oggi in un certo senso dovrebbe considerarsi privo di qualsiasi efficacia. Non credo che la Camera possa dimenticare il fatto che le motivazioni del suddetto decreto traevano origine da una realtà sociale e anche politica del tutto eccezionale, poiché vi erano esigenze economiche immediate da soddisfare in un'epoca — tra l'altro — di galoppante inflazione, per consentire, per quanto possibile, ai pubblici dipendenti di raggiungere livelli retributivi idonei a metterli in grado di affrontare con meno apprensione il crescente aumento del costo della vita.

Quella realtà politico-sociale, nella quale scaturì quel provvedimento, oggi è superata. Giova infine ricordare, a proposito della illegittimità di questo provvedimento, che lo stesso Governo, nel corso di questi anni, ha via via avallato e ratificato le decisioni prese dai consigli di amministrazione degli enti previdenziali in materia di determinazione dei livelli retributivi dei dipendenti e, facendo ciò, ha implicitamente, a nostro avviso, disconosciuto, anzi direi apertamente sconfessato, la validità del decreto n. 722, riconoscendolo di fatto superato e quindi non più applicabile.

Ma perché questo? Solo perché vi è stata la forte pressione, la lotta sindacale dei dipendenti degli enti previdenziali, oppure perché vi sarebbe stata una certa condiscendenza, diciamo anzi una certa apertura sociale da parte dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali verso le rivendicazioni dei loro dipendenti? Non crediamo che sia dipeso da questo: riteniamo invece che il Governo o i governi che si sono succeduti alla direzione del paese in tutto questo periodo, non abbiano potuto in sostanza non riconoscere superato ed inapplicabile il parametro del 20 per cento di cui all'articolo 14 del decreto n. 722, in quanto evidentemente l'eterogeneità e i numerosi mutamenti intervenuti nell'ordinamento delle carriere, per esempio, nell'orario di lavoro, nel trattamento economico degli statali, a cui

ci si doveva riferire, rendevano ormai privo di senso tale riferimento o comunque di difficile, se non impossibile, attuazione.

A proposito della comparazione con il trattamento degli statali, cui ci richiama l'articolo 1 del decreto-legge che stiamo discutendo, credo che occorra ricordare che già ci si sono provate due Commissioni, quella Carbone del 1955-56 e quella Fenoaltea in un'epoca successiva: il risultato, come gli onorevoli colleghi sanno, fu che si constatò una materiale impossibilità a definire parametri omogenei di confronto, tenuto conto appunto delle caratteristiche parecchio differenti dei servizi, delle prestazioni e delle attività prese in esame, e conseguentemente si riscontrò difficile il raffronto tra le rispettive e svariate voci retributive.

Ma se, per ipotesi, un raffronto si volesse fare, oltre che ricordare la voce riferita all'orario di lavoro, che fu riportato a 40 ore settimanali con i turni pomeridiani per i previdenziali, mentre per gli statali è di 36 ore settimanali, interessante sarebbe ai fini di una valutazione obiettiva potere esaminare, per esempio, per i previdenziali, l'incidenza dei costi sulle spese di gestione degli enti in rapporto alla quantità di personale impiegato per lavori analoghi.

So — e ritengo che ben difficilmente gli onorevoli colleghi lo potranno smentire — che il personale impiegato negli enti previdenziali è sottoposto ad un duro lavoro, con attrezzature inadeguate e con organici generalmente insufficienti per la mole dei servizi e delle prestazioni che ad esso vengono richieste dall'enorme e sempre crescente massa degli assistiti. Lo sappiamo tutti. D'altra parte, onorevoli colleghi, ogni tanto il Parlamento (a dire il vero, troppo raramente) vara nuove leggi, nuove provvidenze; a loro volta, i ministeri diramano nuove disposizioni da affidare agli enti previdenziali, ma naturalmente il Governo non fa contemporaneamente seguire i corrispettivi provvedimenti che consentono di porre gli istituti in condizione di adeguare prontamente l'entità del proprio personale e le attrezzature alle nuove necessità. Direi che anche da qui muovono le ragioni di malcontento e le proteste contro il personale, che in sostanza non ne ha colpa alcuna, da parte del pubblico, da parte degli assistiti esasperati per la lentezza delle pratiche e per tutti gli intralci di ordine burocratico che conosciamo.

Tuttavia, non intendo scendere su questo terreno di raffronto dei livelli di produttività, per così dire, dell'uno e dell'altro campo.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

Ma, considerando lo spirito del decreto così come ci viene formulato e come possiamo intenderlo, anche qui balza evidente alla nostra attenzione un altro aspetto riprovevole, e, mi si consenta il termine, a nostro avviso odioso, anche se non voluto: quello cioè di mettere in un certo modo i lavoratori previdenziali contro i lavoratori statali e viceversa, col fare appunto termini di raffronto.

Per noi socialisti unitari gli uni e gli altri sono lavoratori al servizio del paese e, senza fare qui alcuna distinzione di gradi, di incarichi, di gerarchia e di responsabilità, essi hanno pari dignità personale e professionale da difendere e perciò crediamo che, come tali, essi meritino la nostra considerazione e quella di tutto il Parlamento.

Se il Governo, a sua volta, dopo il richiamo della Corte dei conti e richiamando in vita il decreto n. 722 del 1945 che noi riteniamo superato, reputa che i previdenziali siano ben retribuiti oppure troppo retribuiti rispetto ai lavoratori statali, è padronissimo di sostenerlo. È evidente, però, che per questa sua affermazione e per questo suo giudizio, il Governo a sua volta non potrà non venire severamente giudicato dagli interessati, ovverosia dai dipendenti degli enti previdenziali.

A nostro avviso, non è che i previdenziali, presi nel loro insieme, siano dei privilegiati rispetto agli statali e quindi abbiano più di quanto sia giusto riconoscere loro. Semmai, sono gli statali che hanno a loro volta troppo poco. Del resto, ciò lo dimostra la prossima grande azione di lotta, di sciopero di cui parla la stampa in questi giorni, alla quale sono costretti a ricorrere unitariamente, con l'accordo di tutte le organizzazioni sindacali, i lavoratori statali per il riassetto delle retribuzioni e delle carriere. Comunque è certo che gli uni e gli altri, soprattutto coloro che sono collocati nei gradi inferiori, sono ancora lontani dall'aver raggiunto un trattamento soddisfacente che consenta loro un tenore di vita dignitoso, così come vuole l'articolo 36 della Costituzione, cui prima mi riferivo. Così come pure sono ben lontani — sia detto per inciso — gli stessi lavoratori del settore privato, malgrado le dure lotte sindacali condotte nel 1966 per respingere il blocco contrattuale sostenuto dalla Confindustria e la politica dei redditi patrocinata dal Governo di centro-sinistra.

Per questa prima serie di ragioni, il nostro gruppo, quindi, è decisamente contrario al decreto presentato dal Governo; ma vi è an-

che un'altra ragione di fondo, quella che giustifica e legittima pienamente la ferma e decisa reazione da parte di tutte le organizzazioni sindacali, come dimostra lo sciopero generale della categoria in atto da stamani, ragione di fondo, dicevo, che è stata sottolineata da più parti politiche al Senato ed anche nel corso delle discussioni che sono avvenute in seno alle Commissioni lavoro e affari costituzionali, anche da rappresentanti dei partiti della maggioranza (parti politiche che, spero, vorranno dare coerente conferma del loro atteggiamento al momento del voto): cioè che qui si compie deliberatamente un attentato alla libera e autonoma contrattazione sindacale.

Con questo decreto, se malauguratamente la Camera lo approvasse, oltre che recare un danno economico ai lavoratori direttamente interessati, se ne produrrebbe uno ancora più grave sul piano politico, sul piano dei diritti, sul piano dei principi riconosciuti dalla Costituzione, la quale prevede e tutela l'esistenza del sindacato e gli riconosce comunque una insostituibile funzione sociale, in primo luogo il diritto di contrattazione e di pattuizione, senza di che il sindacato istituzionalmente inteso cesserebbe di esistere.

Gli accordi che qui il Governo vorrebbe rimettere in discussione sono frutto — occorre non dimenticarlo — di dure lotte condotte dai dipendenti sotto la guida delle loro organizzazioni sindacali, contrattati e sottoscritti liberamente fra i sindacati da una parte e le presidenze degli enti previdenziali e i rappresentanti del Governo, dall'altra.

Come è possibile pensare di cancellare con un colpo di spugna, servendosi di un provvedimento burocratico, quale è appunto questo decreto, quegli accordi, ricattando magari quei deputati della stessa maggioranza, democristiani, socialisti unificati o repubblicani, che con noi dell'opposizione avversano motivatamente questo decreto? Ricattandoli, dicevo, cercando di sopraffare la coscienza di ciascuno di loro, attraverso magari il voto di fiducia posto da parte del Presidente del Consiglio, così com'è avvenuto al Senato e che, si dice, dovrebbe ripetersi nella giornata di domani al momento del voto? Si rende conto il Governo di quale grave atto politico si renderebbe responsabile?

Ma vorrei in questa circostanza appellarmi ai deputati della maggioranza, vorrei rivolgermi ai colleghi della CISL che qui si fanno paladini dell'autonomia del sindacato (non sempre a proposito, come nel caso della legge sulla giusta causa), dei quali ho presenti le riserve

e le critiche che a questo decreto essi mossero nella Commissione lavoro e in quella affari costituzionali, mi rivolgo ai deputati delle ACLI, ai più combattivi tra loro, sensibili a tali questioni, ai deputati del partito socialista unificato (entrato a far parte del Governo, si disse, per tutelare meglio gli interessi dei lavoratori), da molti dei quali le prerogative del sindacato, il potere contrattuale, l'autonomia, vengono sostenuti ed esaltati. Vorrei rivolgermi, in sostanza, a tutti i parlamentari della maggioranza invitandoli a riflettere seriamente su questo provvedimento.

Se esso incontrasse il vostro consenso, onorevoli colleghi, voi vi rendereste corresponsabili di uno dei provvedimenti più gravi e antipopolari che mai siano usciti da questa Assemblea. Ed è certamente significativo, non certo per noi del PSIUP, che di questa maggioranza di centro-sinistra non facciamo parte, ma per tutti coloro che dentro quest'aula e fuori nel paese, in buona fede — voglio anche ammetterlo — possono ancora illudersi in ordine alla politica di larga apertura sociale del centro-sinistra, che proprio il centro-sinistra — ecco il motivo sul quale noi invitiamo alla riflessione — vuole arrivare laddove nessun governo centrista aveva mai osato arrivare, a mettere cioè in discussione, in sostanza, il principio della intangibilità delle conquiste sindacali acquisite da una categoria di lavoratori. I governi centristi non sono mai arrivati a questo. Quando dominava l'onorevole Scelba, dentro il Parlamento e fuori nel paese, nessun ministro del Governo centrista tentò di porre in discussione un provvedimento di una gravità eccezionale come questo.

Se noi ci permettiamo di fare affermazioni che sono così decise e drastiche, è perché siamo consapevoli che, oltre al fatto che in questo modo si crea un grave precedente contro l'autonomia contrattuale del sindacato, e quindi si attua una lesione dei diritti dei lavoratori, qui si cela un disegno politico di ben più vasta portata. Cioè, noi siamo di fronte a un nuovo, grave episodio che si inquadra nella politica dei redditi e di contenimento della spesa pubblica patrocinata dal ministro Colombo, dal ministro Taviani, dall'intero Governo del nostro paese. Politica dei redditi che noi fermamente combattiamo e respingiamo. Qui si vuole, in pratica, imporre la politica dei redditi con un decreto: ecco la sostanza di questo provvedimento, ecco il fine politico al quale si mira.

A tale proposito, non possiamo tra l'altro non esprimere riserve sul giudizio di merito espresso anche dalla Corte dei conti circa i

deficit di esercizio delle gestioni previdenziali. I deficit di bilancio non possono essere fatti pagare agli assistiti, tanto meno ai dipendenti degli istituti erogatori attaccando le loro conquiste sindacali liberamente negoziate e sottoscritte tra le parti. Non si possono invocare i deficit di bilancio per arrivare praticamente a sottrarre conquiste economiche conseguite, come ho già detto, a prezzo di dure lotte. Altre sono le cause, altri sono i rimedi, altra è la strada da seguire. La strada è quella della riforma dei servizi assistenziali e previdenziali, inserita nel contesto più ampio di un moderno sistema di sicurezza sociale per tutti i cittadini, che elimini tutte le attuali deficienze dei settori assistenziali, mutualistici, previdenziali, modificando in modo radicale e in senso nuovo le norme che regolano la vita e le funzioni sociali che questi organismi sono chiamati a svolgere. Questa è la strada che il Governo dovrebbe seguire, non quella di far ricadere la conseguenza di tante carenze sulle spalle del personale e degli assistiti.

D'altra parte, ci corre l'obbligo di sottolineare quella che è la domanda che si pone in questi giorni l'opzione pubblica: perché il Governo, che si trincerava dietro i rilievi della Corte dei conti atteggiandosi a moralizzatore, non agisce con altrettanta prontezza e tempestività per moralizzare, ad esempio, la Federconsorzi o altri settori della vita pubblica che pure sono stati chiamati in causa dalla stessa Corte dei conti?

Questa è la domanda che noi poniamo in ordine a tale questione e, evidentemente, attendiamo una esauriente risposta. D'altra parte, io credo che sia doveroso anche aggiungere, da parte nostra, che se ci sono situazioni abnormi, come quella di cui si è occupata la stampa nel recente passato (e noi non neghiamo che possano anche sussistere), esse, semmai, devono essere discusse, regolarizzate con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e non contro di esse, non attraverso, cioè, un atto di imperio come si propone di fare il Governo attraverso questo decreto-legge. E pertanto — a nostro avviso — la via giusta da seguire è quella di attendere che vengano definiti i provvedimenti relativi alla riforma generale della pubblica amministrazione. Solo allora io credo che il Parlamento sarebbe in grado di fare un discorso più organico, più completo e anche più sereno.

Questa, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è la posizione del nostro gruppo in ordine a questo grave provvedimento, che, ripetiamo, coinvolge serie questioni di principio e che costituirebbe, se fosse

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

approvato, un grave precedente per tutti i lavoratori del pubblico impiego e non solamente per essi.

Concludendo, noi chiediamo alla Camera di respingere il provvedimento, anche se ci siamo riservati di presentare nel contempo (e chiediamo alla Camera di pronunciarsi) opportuni emendamenti collegati alle questioni e alle posizioni di fondo che io, a nome del mio gruppo, ho avuto l'onore di esprimere in merito. Respingendolo, onorevoli colleghi, oltre che un atto di giustizia, la Camera compirà anche un atto di saggezza e di buonsenso. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Venturoli. Ne ha facoltà.

**VENTUROLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento che stiamo trattando mi sembra si possa inquadrare nella lunga preparazione dell'atmosfera direi necessaria perché esso venisse alla luce. Infatti, da un certo tempo a questa parte è in corso una sistematica campagna di diffamazione vera e propria su tutto quello che attiene alla pubblica amministrazione e soprattutto contro l'apparato umano della pubblica amministrazione (funzionari, impiegati, salariati), purché siano essi alle dipendenze dello Stato, o comunque si tratti di aziende o enti sottoposti ad uno stato giuridico controllato dagli organi dello Stato. Pare, addirittura, di assistere ad una specie di gara a scoprire e a denunciare ogni sorta di fatti, grandi o piccoli, gravi e meno gravi, purché se ne parli e si tenga desta l'attenzione della pubblica opinione. Tutto questo sarebbe utile, anzi necessario, se ci trovassimo in presenza di una situazione nella quale l'esercizio della critica venisse fatto con il lodevole intento di migliorare, di correggere gli inevitabili difetti di questo o di quello. Ma in presenza di un concerto di voci così stonate, tanto che nei panni del fustigatore dei costumi è più facile individuare i responsabili della corruzione anziché i galantuomini, ci pare più che fondato il sospetto che l'origine di questa campagna, che ha assunto toni di vera e propria denigrazione dei pubblici dipendenti, tenda a mistificare le cause vere e profonde di questa delicata e disdicevole situazione. Non saremo certo noi a negare le critiche che giustamente sono rivolte alle molte, troppe disfunzioni denunciate dell'amministrazione statale nel suo funzionamento, e dell'amministrazione parastatale in generale. Siamo in presenza di un meccanismo che più volte tutti quanti abbiamo giudicato

arrugginito, che agisce in maniera contraddittoria e spesso antieconomica e nel quale la mentalità di chi vi opera, soprattutto con funzioni massime di responsabilità, è pari per arretratezza all'organismo e alle sue regole.

Il problema della riforma degli organi di amministrazione della previdenza avrebbe dovuto essere all'ordine del giorno, non il problema degli stipendi dei dipendenti; cioè, quel problema che è poi all'origine di quelle disfunzioni sulle quali è giusto appuntare l'attenzione del paese e del Parlamento. Ma anche recentemente, nel corso della discussione sulla programmazione, una nostra precisa proposta per introdurre l'indirizzo da perseguire nei prossimi anni, quello di addivenire all'unificazione dei servizi al fine di risparmiare nelle spese e di rendere più funzionali i controlli dall'interno e dall'esterno, nonché il problema del decentramento di questi servizi e soprattutto l'assicurazione di una presenza concreta e reale, da posizioni di maggioranza, di coloro che legittimamente rivendicano di essere partecipi della direzione effettiva di questi strumenti importanti della vita economica e previdenziale del paese, cioè dei lavoratori: questi problemi — dicevo — che proprio recentemente nel dibattito sulla programmazione abbiamo posto all'attenzione del Governo chiedendo che venissero introdotti nei fini da perseguire, sono stati respinti, dimostrando così che non si vuole affrontare uno dei problemi essenziali.

Ora, quando si critica, quando si affronta una questione come quella che stiamo discutendo, è chiaro che bisogna risalire alle cause. Ma, dopo quello che è stato detto al Senato e quello che è stato detto dai relatori e da altri colleghi che mi hanno preceduto, in presenza della documentazione di fatti e di elementi che dimostrano l'assurdità di essere giunti ad un provvedimento di tal genere, è possibile concludere ritenendolo necessario e valido per correggere una situazione che presenta sì degli elementi di incongruenza e di disfunzione, ma di cui sarebbe veramente grave e irresponsabile attribuire la colpa ai dipendenti? Il farlo non sarebbe che una volgare mistificazione, utile tutt'al più a chi ha interesse a scaricare le sue personali responsabilità, che in taluni casi sono di semplice incompetenza, ma quasi sempre derivano da orientamenti politici.

Se questo non fosse, perché il Governo si rifiuta di ammettere che alla base di tutto c'è la mancata riforma della pubblica ammi-

nistrazione, della quale porta esso la responsabilità? Che ci sta a fare — c'è da domandarsi — un ministro appositamente designato per questa riforma, che non ha altro da fare che studiare questo problema e che continua a studiare e studiare, senza mai essere in grado di presentare al Parlamento precise proposte?

Questa, onorevoli colleghi, è la base più seria per inquadrare con obiettività i problemi che travagliano la pubblica amministrazione e dare anche al paese e alla pubblica opinione una cognizione più esatta dei problemi, ivi compresi quelli che dipendono dal comportamento e dal trattamento economico dei dipendenti. Sì, facciamo anche questo, ma dobbiamo mettere in luce soprattutto i problemi che dipendono da coloro che portano la responsabilità politica del funzionamento della pubblica amministrazione, in quanto classe dirigente del paese.

Quello che è avvenuto e che si sta verificando nel paese soprattutto ad opera di certa stampa è una vera e propria disinformazione che, se non possiamo impedire, dobbiamo almeno cercare di correggere. L'intervento del Governo e lo strumento adottato col decreto-legge hanno posto il Parlamento indubbiamente dinanzi al fatto compiuto accreditando i presunti privilegi dei dipendenti previdenziali e parastatali. Su questo non c'è dubbio.

Un giornale romano del quale sono note le simpatie per la democrazia cristiana e per il Governo di centro-sinistra, è giunto al punto, non so in base a quale principio di serietà, da scrivere che come amministrazione indiretta dello Stato, il parastato dovrebbe garantire — quale eufemismo! — al suo personale un trattamento salariale e normativo inferiore rispetto a quello riservato ai dipendenti dei ministeri.

Come vedete, dalla disinformazione e denigrazione siamo giunti ormai ad un vero e proprio tentativo di linciaggio morale che è per lo meno deplorabile, per non usare termini che potrebbero rincarare la dose di questo giudizio.

Voglio qui, signor Presidente, onorevoli colleghi, portare alcuni elementi perchè restino agli atti della Camera e perchè si faccia giustizia di certe bugie che sono state orchestrate, inventate per deformare la verità. Le retribuzioni dei parastatali non sono certamente paragonabili a quelle praticate nei settori privati, ma sono le seconde ad essere tuttora a livelli troppo bassi non le prime a livelli troppo alti.

All'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria direttiva, da un massimo di lire 359.239 per 15 mensilità, al netto delle trattenute, secondo le competenze determinate e controllate dalla Corte dei conti, si passa a lire 101.019 del consigliere: e siamo sempre nella categoria direttiva. Nella categoria di concetto dalle lire 209.795 del segretario capo si passa a lire 88.040 del segretario di terza classe. Nella categoria esecutiva, cioè della maggioranza dei dipendenti della previdenza sociale, dalle lire 140.250 dell'archivista capo si passa a lire 72.128 dell'applicato di terza classe. Nella categoria ausiliari, dal commesso capo che percepisce lire 101.704 per 15 mensilità, si va a lire 72.000 per l'uscire e a lire 65.644 per il fattorino.

Onestamente si può affermare, come hanno giustamente fatto rilevare le organizzazioni sindacali di questi lavoratori, di essere in presenza di trattamenti economici favolosi e di ingiustificate posizioni di privilegio? In ogni caso, non siamo certamente di fronte a situazioni eccezionali, perchè la differenza non è molta con gli altri dipendenti di enti pubblici come l'ENEL, l'IRI, l'ENI, gli istituti di credito, le casse di risparmio, i monti di pegno di prima e seconda categoria, le regioni, le province, i comuni, le aziende municipalizzate e lo stesso personale del Parlamento. Perché non dobbiamo tener conto di questa vasta categoria di lavoratori dipendenti, dei loro rispettivi trattamenti economici e normativi e non confrontarli con quelli dei dipendenti della previdenza sociale o degli istituti di previdenza, quando si affronta una questione così importante?

Inoltre, mi sembra molto interessante riuscire a definire (e qui dovrebbero soccorrerci la competenza e le conoscenze dei rappresentanti del Governo che dovrebbero essere in grado di dirci quanto percepiscono i dirigenti ministeriali) le competenze, ad esempio, dei dirigenti del Ministero del lavoro. Questo certamente non dovrebbe essere impossibile per il ministro del lavoro o per il sottosegretario, precisando oltre gli stipendi le indennità variamente percepite sotto forma di gettoni di presenza per commissioni e consigli di amministrazione in questo o quell'ente sottoposto alla loro vigilanza.

Anche questo è un dovere che avrebbe dovuto essere compiuto prima di venire qui a proporre sanzioni, perchè tali in sostanza sono le proposte del Governo, nei confronti dei lavoratori degli istituti previdenziali.

Un altro dato merita di essere divulgato per essere in grado di giudicare i fatti per

quello che sono. Quali e quanti mutamenti si sono verificati, oltre al rincaro del costo della vita, oltre alla svalutazione della moneta, nel corso di questi ultimi venti anni, epoca nella quale venne promulgato il decreto luogotenenziale n. 722 e il suo vituperato articolo 14?

A questo proposito voglio essere preciso e desidero citare dati inconfutabili. Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, fatto cento nel 1945, le unità impiegate in forza nel 1945 erano 12.587, nel 1965 salgono a 18.543, con un aumento di 147 punti. I conti individuali in essere alla fine dell'anno, che nel 1945 erano di circa 25 milioni, nel 1965, risultano di 43.348.281 con l'aumento di 261 punti. Le aziende iscritte alla previdenza sociale passano dalle 8.739 del 1945 a 1.050.000 nel 1965, con un aumento di 1.193. Le pensioni in corso di godimento alla fine del 1945 erano 1.007.000, nel 1965 risultano 6.665.000, con un aumento 661 punti. Le pensioni liquidate nel corso dell'anno passano dalle 105.516 del 1945 alle 643.401 del 1965, con un aumento di 609 punti; a cui devono aggiungersi le pensioni in corso di definizione e quelle non definite, per una somma che supera i 5 milioni di casi. Le prestazioni concesse per la disoccupazione, che ammontavano nel 1945 a 514.803, salgono nel 1965 a 1.934.049, con un aumento di 375 punti. Vanno aggiunte poi 1.383.000 pratiche per visite mediche presso gli ambulatori diagnostici, più altre 462.399 pratiche di ricorsi per prestazioni varie. Le entrate della previdenza sociale passano dai 22 miliardi del 1945 ai 3.361 miliardi nel 1965, con un aumento di 16 mila punti.

L'elenco potrebbe continuare. Se il signor Presidente lo consente, consegnerò al servizio resoconti della Camera, per la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta, le tabelle relative all'INPS, all'INAIL e all'INAM.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Venturoli.

VENTUROLI. La ringrazio. È un elenco che sta a dimostrare le dimensioni enormi del fenomeno, una situazione capovolta rispetto a quella esistente nel momento in cui entrava in vigore il famoso decreto luogotenenziale n. 722.

Di fronte a questa situazione, possiamo non considerare questo mutamento anche ai fini delle retribuzioni, il che ha richiesto un contributo decisivo da parte di chi lavora ai determinati servizi, in relazione alla propor-

zione tra la densità dell'apparato rispetto all'aumento voluminoso dell'attività che presenta vaste e varie lacune, le quali non sono però certamente da imputarsi ai dipendenti, bensì a chi dirige questi enti, soprattutto al potere politico che non ha apportato nel tempo dovuto le necessarie modifiche)?

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
BUCCIARELLI DUCCI

VENTUROLI. Lo stesso ministro del lavoro, che ha espresso più volte apprezzabili giudizi sulla capacità e laboriosità dei dipendenti previdenziali, perché non si è fatto parte diligente per rendere di pubblico dominio questa realtà, separando i casi inammissibili (come quello della capitalizzazione e delle superliquidazioni di un gruppo di alti funzionari, su cui anche il nostro gruppo ha espresso le sue riserve, le sue critiche, e ha chiesto e sollecitato precise correzioni) dagli altri casi, quelli cioè che si riferiscono alla grande massa del personale esecutivo, al suo rendimento e al prolungamento dell'orario di lavoro, così come altri colleghi hanno ricordato?

Questa confusione, onorevole ministro, è possibile anche per la diffusa ignoranza che circonda certe istituzioni. E la cosa è tanto più grave in questo caso perché si tratta di enti dei quali i lavoratori dovrebbero conoscere tutto e non solo la parte peggiore, quella cioè della politica previdenziale che non dipende dai dipendenti, ma da lei e dal suo Ministero e della quale gli assistiti sono giustamente insoddisfatti.

Il Parlamento è oggi chiamato a discutere e a rettificare un provvedimento, come dicevo all'inizio, unilaterale del Governo, dettato — si dice — dalla volontà di ottemperare ai fondati rilievi di un organo di vigilanza sugli atti amministrativi che regolano la spesa pubblica. Tra tante recriminazioni e inadempienze del Governo, sarebbe per lo meno ingeneroso negargli questa insolita e solerte decisione. Il caso vuole però che più che dei rilievi della Corte dei conti (del resto, non sempre tenuti nella debita considerazione come si vorrebbe) si siano verificati alcuni fatti più o meno consequenziali ai medesimi, come le dimissioni per protesta di un membro del consiglio di amministrazione dell'INAIL per una superliquidazione a un alto funzionario, e successivamente il rifiuto dei presidenti dell'INPS, dell'INAIL e dell'INAM di liquidare le competenze maturate dai lavoratori sulla tredicesima mensilità, e che ponevano, di

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

fatto, il Governo, come si suol dire, tra l'incudine e il martello: da un lato l'opinione pubblica, dall'altro i dipendenti, che giustamente non volevano rinunciare alle loro spettanze.

Eccoci perciò al decreto con il quale si vorrebbe, per legge, istituzionalizzare definitivamente una sorta di parametro tra le retribuzioni dello Stato e degli enti previdenziali (io aggiungo: e viceversa), pur sapendo in partenza quanto sia aleatoria tale possibilità, per non dire irrealizzabile, almeno nel limite di tempo fissato dal decreto. È il Governo che lo ha adottato, ma è la Camera che lo deve ratificare. E la Camera può e deve rifiutarsi, oltre che per ragioni di giustizia per i diritti maturati dai dipendenti di questi istituti, anche perché le soluzioni sono le più precarie che si potessero inventare.

Viene da chiedersi perché i ministeri competenti, nel rispetto dell'autonomia degli enti, non hanno invitato gli enti stessi ad assumere nuove deliberazioni in sostituzione di quelle contestate, intese cioè a disciplinare in via provvisoria la materia (ciò poteva avvenire), in attesa di una definitiva e più consona regolamentazione del Parlamento, il quale, già informato della questione dalla Corte dei conti, avrebbe avuto tutto il tempo necessario a provvedere con legge ordinaria e senza l'assillo di termini come quelli imposti dal decreto-legge.

Non è sconcertante la presunzione di legiferare per costringere i consigli di amministrazione degli enti previdenziali a compiere gli accertamenti necessari per applicare questi parametri, a compiere gli accertamenti e a deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale, secondo quanto stabilisce l'articolo 14 del decreto n. 722? E non è paradossale e sconcertante nello stesso tempo che gli stessi ministri del lavoro e del tesoro, i quali hanno ripetutamente in epoche successive considerato impossibile l'attuazione di questo accertamento, di questa verifica, come è stato anche qui ampiamente dimostrato, proprio essi ci presentino un provvedimento che, in sostanza, delega ad altri una cosa che essi riconoscono di non avere saputo o potuto fare?

Su quali presupposti di sicurezza si sono fondati gli autori del decreto per stabilire, come all'articolo 1, che in quattro mesi saranno accertati i parametri di confronto con il trattamento degli statali, quando è a tutti noto che sono anni che si studiano queste cose

e autorevoli dirigenti della Corte dei conti, ministri, membri dei due rami del Parlamento si sono rassegnati alla sconfitta? Se vi sono delle carenze nel regolarizzare la situazione che si è venuta a creare (e ce ne sono), la responsabilità è prima di tutto, ripeto ancora, del Governo. Questa responsabilità non si attenua con la approvazione del decreto. Si costituiscono semmai nuovi motivi di ingiustizia, di sperequazione e di confusione che sarebbe meglio evitare. Hanno quindi perfettamente ragione le rappresentanze dei lavoratori di questi istituti quando scrivono che « se si riconosce alla disposizione dell'articolo 14 la portata di limitare in via permanente e generale il trattamento economico di una categoria di lavoratori subordinandolo a quello di un'altra categoria, non si può non dubitare della legittimità costituzionale di una disposizione del genere ». Essi hanno perfettamente ragione e infatti dicono ancora: « L'articolo 36 della Costituzione nello stabilire che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro esclude *a priori* che la retribuzione possa essere commisurata a preordinati rapporti fissi tra i compensi attribuiti a differenti categorie di lavoratori ». È l'articolo 36 della Costituzione che parla.

D'altro canto, se l'articolo 14 del decreto n. 722 avesse effettivamente la portata che gli si vuole attribuire, e se anche il trattamento giuridico e di quiescenza dei lavoratori previdenziali dovesse essere ancorato, come è detto nel decreto governativo, al corrispondente trattamento in vigore per il personale statale, le associazioni sindacali dei dipendenti del settore previdenziale potrebbero essere immediatamente sciolte in quanto organismi assolutamente inutili.

Onestamente non sembra questa la funzione che la Costituzione ha voluto riconoscere ai sindacati. È giusto questo. E allora, se è giusto, mi domando perché si vuol passarvi sopra, oltretutto in stridente contraddizione di argomenti.

Da una parte, si sostiene che il problema del conseguimento della personalità giuridica del sindacato previsto dall'articolo 39 della Costituzione è superato dallo stato di fatto raggiunto dalla libera contrattazione sindacale, e per questo motivo è inutile applicare l'articolo 39 (questa è la posizione della CISL, la posizione di altri che sostengono il medesimo punto di vista); dall'altra, si pretende di annullare la libera contrattazione (come avviene in questo caso) e di annullare una

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

libera contrattazione che si è affermata, per di più ricorrendo non soltanto alla solita agitazione sindacale, ma ricorrendo anche all'ausilio di competenze specifiche per avallare questo atto.

Il giudizio stesso dato a suo tempo dai Ministeri del lavoro e del tesoro per quanto concerneva la validità e l'interpretazione data dai consigli di amministrazione, da un lato, e con il consenso delle rappresentanze sindacali, dall'altro, era innegabilmente la dimostrazione che quella contrattazione sindacale aveva avuto anche il crisma di responsabilità che è necessario per raggiungere determinate composizioni quando appunto si tratta di pubblici dipendenti. Quindi mi chiedo per quale motivo oggi si dovrebbe giungere a revocare tutto questo con una legge di imperio, con un atto punitivo che annulla sistematicamente tale valutazione contrattuale.

Detto questo, desidero domandare all'onorevole rappresentante del Governo se, riesumando un decreto del fu luogotenente, si sia posto, oltre al problema della retribuzione per i parastatali, anche quello della retribuzione per gli statali. A me pare sia implicito che si ponga anche il problema degli statali nel momento stesso in cui si stabilisce in termini inequivocabili e rigidi una disciplina che prima era lasciata alla libera contrattazione sindacale, da un lato, ed alla ratifica del Ministero, dall'altro.

Dove è scritto che gli statali dovranno, vita natural durante, essere trattati peggio di tutti? È una domanda precisa, perché nel momento stesso in cui si stabilisce per legge che i dipendenti degli istituti previdenziali non potranno superare, con il loro stipendio, del 20 per cento lo stipendio degli statali, si viene ad affermare implicitamente che, vita natural durante, i dipendenti dello Stato, il milione e mezzo di dipendenti dello Stato, dovrebbe sempre rimanere con stipendi inferiori a quelli dei dipendenti degli istituti previdenziali e parastatali.

Perché? Dove è scritto che questi ultimi dovranno avere questo trattamento? Che forse non potrebbe accadere che i termini fissati dall'attuale parametro si invertano, ponendosi gli stipendi degli statali ad un livello più elevato di quello dei parastatali? Non è forse vero che in questo momento abbiamo un'agitazione da parte dei dipendenti dello Stato, i quali tendono a modificare la loro situazione, mentre abbiamo i previdenziali che non pongono in questo momento problemi di miglioramento, ma difendono semplicemente una conquista acqui-

sita? Non è forse vero che la scelta del Governo è proprio quella di bloccare a lungo ogni dinamica retributiva per tutti i pubblici dipendenti, statali compresi? Quel che sta facendo, ad esempio, il Ministero dell'interno con i tagli a bilanci delle province e dei comuni per le spese del personale e il tentativo di sopprimere gli assegni perequativi per i comunali e altri assegni per i dipendenti delle aziende municipalizzate non vuol dire forse proprio questo?

Si vuole istituire il principio di una scala mobile alla rovescia che, invece di tener conto del costo della vita, tiene conto delle valutazioni del Governo e adegua gli stipendi a queste valutazioni e a quelle scelte?

Si è in presenza quindi di un problema che coinvolge direttamente i dipendenti degli istituti previdenziali, ma anche l'insieme del pubblico impiego: esso coinvolge i 10 mila dipendenti delle regioni, i 339 mila dipendenti dei comuni, i 70 mila dipendenti delle province, i 162 mila dipendenti dei consorzi, degli ospedali, delle istituzioni di assistenza e beneficenza. Siamo cioè in presenza di 611 mila lavoratori interessati al problema che stiamo trattando. Quindi è un problema di dimensioni notevoli, che prima di essere considerato come fatto settoriale va esaminato come una questione di principio di carattere generale. A questi lavoratori vanno aggiunti infatti, come dicevo prima, il milione e 500 mila dipendenti dello Stato.

Ieri, gli onorevoli Colombo e Preti hanno anticipato le intenzioni del Governo in modo inequivocabile, con una prosopopea e una tracotanza che non hanno limiti, se si tiene conto delle questioni che affrontavano e della situazione che esiste nel paese; una situazione che non va vista soltanto nel quadro dell'agitazione sindacale, ma scaturisce da un malcontento che ha mille motivi per essere compreso, per essere interpretato diversamente dal Governo. Dicevo, dunque, che ieri hanno dato una risposta anticipata delle intenzioni del Governo. È stato detto che fino al 1969 non sarà accolta alcuna richiesta per alcuno — statali, parastatali, enti pubblici, enti locali — e si è sottolineato anche questa posizione: si possono fare tutti gli scioperi che si vogliono, ma le decisioni del Governo non saranno mutate. Questa è la sostanza delle affermazioni fatte ieri dai ministri del tesoro e delle finanze.

Il Governo però, a mio avviso, si illude se pensa di ottenere molte adesioni a questa condotta. Se abbiamo presente quanto è avvenuto al Senato e l'andamento delle discus-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

sioni nelle Commissioni lavoro e affari costituzionali, gli incoraggiamenti sono stati assai scarsi; anzi, non ce ne è stato neppure uno, perché tutti i gruppi presenti hanno indirizzato critiche al decreto, proponendone sostanziali modifiche.

ACCREMAN. L'unico che aveva espresso avviso favorevole, il relatore, se ne è andato.

VENTUROLI. Ma anche il relatore ha detto molte cose che dovrebbero indurre il Governo a rivedere la sua posizione. Quando si colpiscono diritti legittimamente acquisiti, quando si calpestano irrinunciabili prerogative dei sindacati e si offende il Parlamento negandogli la possibilità di cambiare un provvedimento del Governo (perché quando si pone la fiducia su problemi come questi, si va a coartare indubbiamente una coscienza che ha trovato modo di esprimere una maggioranza diversa da quella che generalmente sostiene il Governo), è evidente che quando si arriva a questo si può anche riuscire a far passare la volontà del Governo: però le rotture e l'isolamento dello stesso non diminuiscono, anzi aumentano.

Il nostro gruppo nega la sopravvivenza del decreto legislativo n. 722 del 1945 ed in particolare del suo articolo 14. Per questo chiediamo la sostituzione integrale dell'articolo 1 del decreto-legge con un emendamento che ci riserviamo di presentare nella giornata di domani. Con esso, oltre all'esclusione del richiamato articolo 14 del decreto n. 722, intendiamo sopprimere l'assurda pretesa di scorporare una parte dello stipendio istituendo un assegno *ad personam* che a sua volta non sarebbe legittimo ai fini della pensione nel caso di dimissioni volontarie del dipendente.

Questa norma è in stridente contrasto col principio della intangibilità dei diritti maturati ai fini della liquidazione, principio che noi stessi e la maggioranza di questa Camera abbiamo introdotto con la recente approvazione della legge sulla giusta causa nei licenziamenti individuali, modifica della quale noi comunisti andiamo orgogliosi perché l'abbiamo proposta, sostenuta e abbiamo avuto il conforto dell'adesione della maggioranza di questa Camera. Inoltre, mentre la norma del non computo dell'assegno *ad personam* sarebbe applicabile ai dimissionari che pur risultino avere prestatato lodevole servizio, non sarebbe applicabile nel caso di un dipendente licenziato per indegnità o cattiva condotta.

Anche in tal modo non si incoraggiano i migliori, i più capaci. Si dice che tale norma

dovrebbe evitare che certi funzionari se ne vadano. È chiaro che, se le intenzioni sono di decurtare le paghe, coloro che trovano un'altra sistemazione se ne vanno. Se si voleva impedire questa eventualità, non si doveva giungere al taglio degli stipendi.

Onorevoli colleghi della maggioranza che come noi avete espresso dubbi e riserve su questo provvedimento e che avete manifestato l'intenzione di presentare emendamenti per modificarlo, credo che non dovete sottovalutare il fatto che la decisione finale dipende, oltre che da noi, soprattutto da voi, dalla possibilità o meno che la vostra volontà si esprima in maniera convincente, per indurre il Governo a rivedere le sue decisioni, cioè a favore di quei dipendenti degli enti previdenziali e più in generale di tutti gli appartenenti alla categoria del pubblico impiego, che in questo momento si stanno chiedendo su quanti e quali amici possono veramente contare.

Questa discussione avviene oltre tutto in un momento di particolare interesse per l'evoluzione dei rapporti di autonomia dei sindacati dai partiti e dal Governo. È di pochi giorni fa la decisione del direttivo della CGIL secondo la quale i suoi membri deputati di questa Camera si asterranno nella votazione sul « piano ». Noi comunisti rispettiamo questa decisione perché accettiamo la logica di un sindacato libero di assumere in modo autonomo e unitario le sue decisioni.

Vi è dunque un'altra occasione non solo per i deputati della CGIL, ma anche per quelli della CISL e della UIL, per dimostrare la loro coerenza rispetto alla duplice funzione che hanno liberamente accettato di svolgere, cioè quella di sindacalisti e di deputati.

Se ciò avverrà, e ce lo auguriamo, sarà un altro notevole passo avanti sulla via della soluzione del problema dell'unità sindacale, nel momento stesso in cui vengono difesi gli interessi dei previdenziali. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sinesio. Ne ha facoltà.

SINESIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il bisogno, al quale non posso sottrarmi anche per il ruolo che qui noi svolgiamo, di portare il mio contributo, modesto, se si vuole, nel dibattito che si sta svolgendo in questa Camera (la quale dovrebbe essere, ed è, a mio avviso, la sintesi politica degli interessi della comunità nazionale) per ricondurre nei giusti limiti un problema affrontato nel paese in un clima che rasenta il linciaggio

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

morale nei confronti di una categoria veramente benemerita per l'attività che diuturnamente svolge da diversi anni a favore dei lavoratori italiani.

Certamente non me ne vorrà l'onorevole ministro del lavoro, anche se assente (l'onorevole sottosegretario Calvi si farà certamente portavoce presso il titolare del dicastero), se mi vedo costretto ad evidenziare con profonda amarezza e grande sconforto quella che, a mio avviso, appare come la sostanza del provvedimento al nostro esame.

Il provvedimento, onorevoli colleghi, mortifica profondamente non solo la classe dei previdenziali dipendenti dai vari istituti, ma prima di tutto il sindacato e spegne l'unico serio tentativo di riforma attuato in una pubblica amministrazione. Mortifica il sindacato, dicevo, perché, ponendo in non cale un accordo liberamente raggiunto, svuota il significato di ogni azione sindacale nel settore pubblico.

Ritengo che questa vicenda debba seriamente preoccupare tutti coloro che sono interessati allo sviluppo delle istituzioni democratiche e che non possono non sentire la necessità di una più penetrante partecipazione dei lavoratori alla effettiva direzione della cosa pubblica.

Il decreto-legge di cui oggi la Camera discute le varie « voci » e che non ha ancora trovato, purtroppo, il consenso di alcuno degli intervenuti, anziché servire esclusivamente come doveva, a consentire la corresponsione degli stipendi al personale degli enti previdenziali, divenuta problematica dopo la dichiarazione della Corte dei conti, si è invece rivelato, nella forma e nella sostanza, un rifiuto di quanto era stato liberamente convenuto tra Governo e sindacati.

Mi chiedo quale affidamento potrà fare nelle istituzioni il lavoratore dipendente degli enti previdenziali e qualunque altro lavoratore (domani o oggi stesso lo stesso lavoratore statale) del settore del pubblico impiego, di fronte a quello che è accaduto e forma oggetto della nostra discussione. Non è male, anche se è stato già fatto da molti, ricordare, sia pure per sommi capi, le profonde ragioni di pubblico interesse che hanno portato alla adozione della attuale regolamentazione unitaria nel settore degli enti previdenziali.

Fra i diversi enti, soprattutto in relazione all'andamento dei rispettivi bilanci, si era determinata una situazione di notevole sprequazione, che in definitiva era causa di continua tensione tra il personale. Giusto e legittimo, quindi, l'orientamento seguito dal

Ministero del lavoro e dai sindacati confederali di iniziare con il riordinare il trattamento economico e giuridico del personale, con quella riforma che avrebbe dovuto e dovrà investire le strutture di tutto il sistema previdenziale; ristrutturazione del sistema previdenziale, per altro, prevista nella programmazione economica, in prospettiva della realizzazione di un sistema di sicurezza sociale nel nostro paese. Si può affermare che nel campo della pubblica amministrazione quella dei previdenziali è stata l'unica effettiva e seria riforma realizzata attraverso la collaborazione dei sindacati dei lavoratori.

Ma oggi noi discutiamo sulla legittimità di quel trattamento in base alla dichiarazione della Corte dei conti, che considera principio inderogabile il disposto dell'articolo 14 del decreto luogotenenziale del 21 novembre 1945, n. 722.

Non desidero affrontare il problema sul piano strettamente giuridico, cosa che ha fatto già altri in precedenza e credo faranno domani valorosi colleghi: desidero soltanto ricordare quanto ebbe ad affermare la commissione Fenoaltea: « A prescindere quindi da ogni quesito sull'attuale validità giuridica di tale norma di legge » (cioè il decreto n. 722) « e sulla sua portata, se essa cioè stabilisca un rapporto di carattere generale e permanente fra le retribuzioni degli impiegati statali e quelle degli impiegati degli enti pubblici o se invece, come sembra doversi desumere dalla sua formulazione letterale, dalla sua collocazione in uno specifico testo di legge e dal richiamo che ad essa hanno fatto in seguito altri testi legislativi, non abbia il più limitato scopo di subordinare a determinate condizioni l'estensione agli impiegati parastatali dei miglioramenti economici volta per volta previsti a favore degli impiegati statali... ».

È chiaro che il primo problema da porre al riguardo è quello della possibilità di effettuare con validi strumenti legali la comparazione delle posizioni gerarchiche — gradi e qualifiche — richiesta dalla norma stessa come presupposto indispensabile per il confronto dei trattamenti economici. Ad ogni modo, la commissione Fenoaltea, sia pure prescindendo da una definitiva valutazione, ha adombrato due possibili interpretazioni del contenuto della norma del citato articolo. La Corte dei conti ed il Governo hanno seguito la prima delle due interpretazioni, ignorando del tutto la seconda, quella che sembrava alla commissione Fenoaltea la più valida: cioè che la norma dovesse avere « il più limitato scopo di

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

subordinare a determinate condizioni l'estensione agli impiegati parastatali dei miglioramenti economici volta per volta previsti a favore degli impiegati statali ».

Ma senza voler approfondire il problema, è opportuno soffermarsi sulla riconosciuta necessità di effettuare il raffronto dei trattamenti economici e sulla esistenza dei presupposti indispensabili a tal fine, perché evidentemente non si può effettuare un giusto raffronto se non esistono i termini di paragone. Proprio per questo, nel concedere ai dipendenti parastatali la regolamentazione unitaria, veniva formulata una riserva con la quale ogni raffronto era rinviato al momento del conglobamento definitivo degli stipendi del personale statale. Ma questa condizione sospensiva si è verificata? Sembrerebbe di sì, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, avente per oggetto: « Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 ». Ma in realtà la condizione non si è affatto verificata. Proprio la norma cui la Corte dei conti fa riferimento e che anzi pone a base della propria determinazione (e cioè il decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722), richiede tassativamente, per la parificazione, il raffronto dei gradi gerarchici fra il personale degli enti previdenziali e quello statale. Ove le amministrazioni non avessero provveduto, la parificazione si sarebbe dovuta determinare « con provvedimento da emanare dal ministro competente di concerto con quello per il tesoro ». Né le amministrazioni né i ministeri competenti vi hanno provveduto. Ed è giusto, perché nel frattempo i termini certi ed omogenei erano sostanzialmente mutati. Lo è stato notato anche recentemente in Commissione trasporti, allorché abbiamo approvato all'unanimità la concessione di certi diritti casuali che erano stati tolti ai dipendenti della motorizzazione civile. Cioè si pone questa domanda: il Governo dispone effettivamente di questi termini di paragone? Nel momento stesso in cui deve essere ancora convertito il decreto-legge di cui discutiamo, abbiamo la possibilità di fare questo raffronto preciso di condizioni essenziali, per non arrivare a decisioni palesemente ingiuste?

L'impostazione esatta, ripeto, la troviamo nelle indicazioni di estremo interesse fornite dalla relazione Fenoaltea, che rispecchia fedelmente la situazione reale. La comparazione era possibile allorché tutti i dipendenti dello Stato, delle diverse carriere, ruoli ed ammi-

nistrazioni, erano compresi in tredici gradi gerarchici; strutturazione sulla quale erano state appunto modellate le carriere dei dipendenti degli enti previdenziali.

Ma con il nuovo statuto degli impiegati dello Stato, entrato in vigore nel 1957, è stato superato il sistema dei gradi gerarchici e sono state istituite qualifiche gerarchico-funzionali diverse da ruolo a ruolo nell'ambito delle distinte amministrazioni, con la conseguenza della sostituzione della scala di tredici gradi gerarchici con una scala di circa novanta coefficienti retributivi.

Afferma la relazione Fenoaltea che « con la scomparsa del comune parametro gerarchico-economico nelle carriere statali, è venuto completamente meno uno dei due termini del confronto preso a base dalle tabelle regolamentari e dai decreti ministeriali di comparazione ».

Nel frattempo, così come è sostanzialmente mutato l'ordinamento giuridico ed economico degli impiegati dello Stato, è radicalmente mutato anche quello del personale degli enti previdenziali. Questa nuova situazione non è sfuggita alla commissione Fenoaltea che al riguardo ha evidenziato: « Esclusa ovviamente ogni possibilità di paragone, sotto questo riguardo, con le qualifiche delle carriere cui competono attività istituzionali non riconducibili al comune parametro amministrativo (magistratura, scuola, forze armate, ecc.), il confronto andrebbe limitato alle carriere del cosiddetto " personale civile dello Stato ", a loro volta molto differenziate per ordinamenti, attività istituzionali e funzioni, a seconda che si svolgano presso le amministrazioni centrali (ministeri), le amministrazioni periferiche o le aziende autonome (ferrovie, poste e telegrafi, monopoli, ecc.). Ma anche in questo ambito relativamente più ristretto sarebbe sempre molto difficile stabilire dei validi termini di confronto, ove si consideri la radicale differenza tra le attività delle amministrazioni dello Stato, che si estrinsecano in funzioni " amministrative " nel senso tecnico-pubblicistico dell'espressione e le attività degli enti previdenziali, che hanno contenuto essenzialmente " sociale " e comportano, a tutti i livelli gerarchici e funzionali, problemi di gestione economico-finanziaria che, semmai, le avvicinano molto più alle aziende private o alle stesse aziende autonome dello Stato, a carattere produttivistico, che non alle altre pubbliche amministrazioni. È logico quindi che a queste diversità di fini e di attività istituzionali corrisponda un'altrettanto radicale differenza di funzioni, rispetto a quelle degli

impiegati statali, da parte del personale pro-  
postovi o addettovi ».

Il ministro del lavoro ha più volte al Senato accusato i sindacati di non avere voluto, nell'ambito della commissione Fenoaltea, pervenire ad una concreta soluzione del problema. A me pare, invece, che la relazione Fenoaltea indichi chiaramente i motivi che giustificano, pienamente, l'atteggiamento dei sindacati.

Preciso: i sindacati vogliono ordine nella pubblica amministrazione, e non da oggi richiedono un riassetto che sia, però, radicale, definitivo, e valga per tutti. Vedasi la proposta che il collega Armato, il sottoscritto e altri colleghi della CISL hanno presentato già da qualche anno, ma che non ha trovato ancora possibilità non dico di accoglimento ma neppure di discussione in Commissione o in aula.

Ora, non si comprende come il Governo, che pure con un disegno di legge presentato il 17 gennaio 1966 ha chiesto la delega per la integrazione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, che tratta con le organizzazioni sindacali degli statali per il definitivo riassetto delle retribuzioni, abbia ritenuto valida una equiparazione effettuata da un organo, quale la Corte dei conti — alla quale dobbiamo grande rispetto — la cui competenza non è certo quella di sostituirsi alle funzioni proprie degli enti e dei Ministeri vigilanti.

A mio modesto avviso, la Corte dei conti avrebbe dovuto richiedere la preventiva equiparazione e solo allora avrebbe potuto decidere sulla legittimità degli atti.

È ben vero che con il decreto si affida alle amministrazioni il compito di effettuare la comparazione, ma è altrettanto vero che non sono stati predisposti chiaramente i presupposti che consentano una equiparazione giusta. Se, quindi, il decreto-legge ha sbloccato una situazione gravosa e pericolosa per il settore previdenziale, è facile però prevedere che, in mancanza di una chiara e giusta indicazione dei termini di raffronto, le delibere che saranno adottate dai consigli di amministrazione andranno incontro al pericolo di una nuova dichiarazione di illegittimità da parte degli organi preposti al controllo.

Dicevo all'inizio del mio intervento che tutta questa vicenda sembra avere come unico obiettivo quello di colpire profondamente la vita, l'essenza del sindacato del settore pubblico, sindacato che vive una vita paradossale perché, onorevoli colleghi, la controparte è come Belfagor, il fantasma del Louvre. Il sindacato, infatti, tratta con gli amministratori e gli enti pubblici, che, quando ad essi fa comodo, rinviando il problema alla commis-

sione degli enti, la quale rinvia al Ministero competente, che, a sua volta, attende il parere negativo del Ministero del tesoro, o entrambi, all'occorrenza, si rimettono al parere della Corte dei conti, dopo aver approvato, qualche volta con riserva, i provvedimenti oggetto della trattativa.

Il decreto-legge quindi è una mortificazione del sindacato perché annulla i risultati di una contrattazione sindacale. Ma, onorevoli colleghi, il risultato della contrattazione collettiva rispecchia sempre una esigenza contingente di una categoria di lavoratori che la legge non può certo ignorare. La legge è costume, deve seguire l'evoluzione sociale, non può rimanere ancorata a principi antiquati, la cui ragione storica risulti superata.

Ora, è da tener presente che nel lontano 1945 il sindacato del settore del pubblico impiego non aveva la forza di oggi, non era in grado di salvaguardare gli interessi delle categorie. Se la legge è anacronistica occorre modificare la legge, adattarla ai nuovi tempi. Se, al contrario, si avvalorà il principio che, a distanza di tempo, con un intervento legislativo si possano di colpo annullare i risultati della contrattazione collettiva, nessuna garanzia potranno più avere i lavoratori, a qualsiasi categoria appartengano. E questo io affermo nell'interesse di tutti, anche del Governo, che dovrebbe avere tra gli obiettivi di uno Stato moderno quello della evoluzione sociale del paese.

Nel settore previdenziale si è attuata, con le deliberazioni incriminate, una riforma che adatta effettivamente il rapporto personale-amministrazione alle obiettive esigenze, realizzando un equilibrio fra rendimento, funzionalità, pubblico interesse.

È ora di finirla di porre sul banco degli accusati una categoria che da parte di molti — e anche da parte di persone autorevoli — è stata chiamata benemerita perché svolge una funzione primaria nella vita e nell'attività del nostro paese. È una categoria che lavora silenziosamente ed opera tante volte in un sistema pieno di grandi difficoltà e di grandi responsabilità, in una realtà che presenta carenze che vanno fatte risalire non alla categoria medesima ma alla complessità della materia, che il Parlamento dovrà riordinare al più presto se non vorrà trovarsi dinanzi a problemi ancora più pesanti e ancora più gravi nella situazione italiana. È una categoria alla quale il Parlamento deve dare atto dell'abnegazione e dello spirito di sacrificio nonché del senso di solidarietà umana e sociale con i quali opera quotidianamente.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

Il provvedimento, onorevoli colleghi, così come è stato a noi presentato, non colpisce soltanto due o tre gradi, come si è voluto far credere, ma colpisce indiscriminatamente tutti i lavoratori della categoria, specie ove si consideri l'effetto a venire sulla carriera di chi oggi deve assicurare, con il giovanile entusiasmo, la continuità dell'attività nel vasto mondo della sicurezza sociale in uno Stato di diritto qual è il nostro: fino a quando, infatti, non potremo abolire di colpo lo Stato di diritto con i suoi regolamenti e con le sue leggi, certamente non possiamo tornare indietro perché questo significherebbe annullare il cammino, la lotta e il sacrificio che i lavoratori italiani hanno fatto per poter conquistare mete alle quali tutti tendono e tutti tendiamo.

Ecco perché il provvedimento deve essere emendato. Esso non deve essere né sembrare un atto punitivo, ma deve riconoscere la piena legittimità ed efficacia del risultato della contrattazione collettiva e della insostituibile funzione del sindacato nella vita di un paese libero e democratico. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cruciani. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che ella, onorevole sottosegretario, rientrando stasera al Ministero, per prima cosa debba riferire all'onorevole ministro che l'aria che tira qui dentro è piuttosto pesante: infatti i colleghi intervenuti sono unanimi nella critica del provvedimento al nostro esame. Negativa mi è parsa l'opinione dell'onorevole Almirante, ampiamente esposta; altrettanto critica anche la conclusione dell'onorevole Coltone, a parte le diversità di considerazioni e di valutazione rispetto al decreto legislativo n. 722; senza dubbio totale è il disaccordo dell'onorevole Venturoli; l'onorevole Sinesio, a sua volta, ha parlato di necessità di emendamenti. Se l'onorevole Righetti, che deve parlare dopo di me, mantiene (e sono certo che manterrà) la posizione assunta in Commissione, si può senz'altro affermare che tutti coloro che sono intervenuti sono contrari allo spirito, alla sostanza, agli articoli di questo provvedimento.

Voi direte: arriverà però il Presidente del Consiglio, porrà la questione di fiducia, e tanti saluti ai previdenziali e alla democrazia! Questo potrebbe anche accadere. Ma io voglio vedere se i sindacalisti che siedono in Parlamento, che in questi giorni hanno molto scritto intorno a questo argomento, se la sentiranno di rinunciare alla loro posizione e ai loro impegni verso una categoria che non è

poi la sola in pericolo, perché, se è vero che il decreto in esame riguarda i previdenziali, è anche vero che esso rappresenta il primo passo verso altri settori.

Comincerò il mio intervento trattando dell'uso che il Governo fa dello strumento della decretazione d'urgenza, anche se il mio compito è difficile, dopo la competenza giuridica dimostrata al Senato dal senatore Nencioni, per nulla scalfita dalle risposte del ministro, e dopo l'insuperabile dialettica con cui l'onorevole Almirante ha oggi esposto il pensiero del nostro gruppo.

Nella prima legislatura, 29 furono i decreti-legge adottati dal Governo; nella seconda, 61. Nella terza, nel primo periodo, quasi nessun decreto; 30 nel secondo periodo. In questa legislatura siamo già a 53 decreti e, se il ritmo attuale (ne abbiamo votato e stiamo per votarne 5 in 10 giorni) dovesse mantenersi, il Governo Moro arriverà quasi a cento decreti d'urgenza.

È evidente il tentativo di abusare della procedura di urgenza, in aperta violazione dell'articolo 77 della Costituzione, che la prevede solo per casi eccezionali.

Onorevoli colleghi, non è ozioso ripetere questo rilievo. Nei regolamenti parlamentari esistono idonei ed efficaci strumenti quando per un disegno di legge si manifesti il carattere dell'urgenza: vi è il procedimento normale, il procedimento di urgenza e infine il procedimento urgentissimo che permette l'esame del provvedimento di un ramo del Parlamento in pochissimi giorni, qualche volta, come è avvenuto, in pochissime ore. Ricorrere perciò ai decreti-legge quando non sussistono i presupposti della necessità e dell'urgenza, entrambi indispensabili, dimostra che lo scopo del Governo è il più delle volte quello di forzare la volontà del Parlamento. La procedura seguita poi in questo caso è stata particolarmente strana: al Senato l'esame del provvedimento è stato assegnato a due Commissioni riunite, la I e la X. Alla Camera invece l'esame del provvedimento è stato assegnato ad una sola Commissione, la I (Affari costituzionali), con il parere della XIII Commissione. Si è detto che, essendo il parere della XIII Commissione un parere importante, esso non perdeva di efficacia ancorché espresso a Commissioni non riunite. Ma allora, prendiamolo in considerazione questo parere della XIII Commissione. Non c'è stato un solo parlamentare di questa Commissione che si sia espresso in senso favorevole al provvedimento. Si dirà: ma allora da che cosa è scatu-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

rito questo parere? Il parere, tra l'altro recita: «Dopo le repliche del relatore e del sottosegretario, la Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole alla conversione... subordinatamente alla accettazione di alcune modifiche concernenti la predeterminazione del parametro delle retribuzioni degli statali, cui adeguare quelle dei dipendenti parastatali». Lo chiamate parere favorevole queste?

BRESSANI, *Relatore*. Questo è quanto è riportato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*.

CRUCIANI. Onorevole Bressani, non a caso ero presente anche ai lavori della Commissione, il cui parere recita testualmente: «La soppressione della disposizione che esclude la pensionabilità dell'assegno personale per coloro che lasceranno volontariamente il servizio e la modificazione della norma relativa al riassorbimento dell'assegno personale, nel senso che il riassorbimento dovrebbe avvenire in misura non superiore ai due terzi degli incrementi medesimi». Parere poi sottoscritto, ella lo sa, a nome del suo gruppo che si riservò di presentare un parere di minoranza perché non consentiva nemmeno con questa impostazione.

Non c'è dubbio che, trattandosi del settore previdenziale prevalentemente di competenza della Commissione lavoro, il parere di questa Commissione, che, se non è contrario al cento per cento, certamente si pone in termini molto diversi rispetto a quelli del provvedimento, così come ci è stato presentato e come il Governo intende portarlo avanti, avrebbe dovuto avere un rilievo molto maggiore.

Il parere di minoranza, cioè il punto di vista della mia parte, lo passerò agli atti della Camera, se il signor Presidente lo consente, senza darne lettura. Esso fa sostanzialmente riferimento all'unico documento che possediamo, cioè (avendo il relatore onorevole Bressani riferito oralmente a questa Camera) la relazione scritta del senatore Torelli, relazione che parte da alcune affermazioni di principio per poi concludere in modo non molto coerente rispetto alle premesse.

Il punto di fondo è che noi non possiamo, non dobbiamo sostituirci ai sindacati. È una affermazione che abbiamo sentito ripetere qui anche dai sindacalisti della CISL, che avevano assunto un atteggiamento decisamente critico nei confronti della legge sulla giusta causa, proprio in quanto rivendicavano al sindacato, nei confronti del Parla-

mento, la competenza a disciplinare queste materie; anche se resta da spiegare come un sindacato non riconosciuto (e che la CI SL non vuole riconoscere) possa avere certi compiti di diritto pubblico, essendo ancora un organismo affatto privatistico. Comunque, noi non siamo entusiasti di dover seguitare ad occuparci di questi problemi, perché vogliamo che sia riconosciuto ai sindacati, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione o in attesa di una completa attuazione di quella norma, la più ampia facoltà di disciplinare, con liberi accordi, la materia dei rapporti di lavoro in ogni settore, compreso quindi anche quello di cui ora discutiamo.

La materia dei previdenziali ha occupato in questi giorni le pagine dei giornali e purtroppo ha indotto in errore anche autorevoli giornalisti. Il professor Silvano Tosi, ad esempio, in un articolo di fondo de *la Nazione* in cui, tra l'altro, opportunamente sottolinea come il Senato abbia approvato la conversione del decreto-legge solo perché, su di essa, era stata posta la questione di fiducia (mentre sostanzialmente contraria era la volontà di quel ramo del Parlamento) cade però in errore quando dice: «Se non viene approvato il decreto cadono gli stipendi». Non è esatto. Non è la prima volta che la Corte dei conti fa delle eccezioni, pure nessuno stipendio è mai «caduto».

Il Governo, che in altre occasioni ha avuto la forza di disattendere analoghi rilievi della Corte dei conti, poteva benissimo portare avanti la questione fino a giungere (poteva farlo) alla nomina di commissari straordinari per la gestione degli enti previdenziali, consentendo il pagamento degli stipendi ed evitando di assumere atteggiamenti quanto meno particolaristici.

Leggendo la precedente decisione della Corte dei conti, richiamata anche dalla nota del Ministero del lavoro del 15 giugno 1963, si evince con chiarezza la pratica difficoltà di individuare le voci retributive da porre a raffronto, e ciò per la ben nota eterogenità della situazione economica delle molteplici categorie dello stesso personale statale per quanto attiene al trattamento accessorio costituito da indennità, premi e integrazioni corrisposti per vari titoli.

Che cosa è modificato da allora? Questo lo vorrei domandare soprattutto ai colleghi della CISL che sull'argomento hanno presentato la proposta di legge n. 1098, costituita da ben 90 pagine e dal titolo: «Delega le-

gislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di norme per il conglobamento di tutte le voci retributive dei dipendenti dello Stato». Come si può all'improvviso fare quello che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e per la cui realizzazione i deputati della CISL hanno presentato una proposta di legge corredata di 80 firme, per la delega al Governo dei necessari poteri? Che cosa è accaduto che possa avere indotto il Governo a pensare che sia possibile attuare in poco tempo quel processo di riordinamento che non è stato possibile in tanti anni? Sappiamo tutti i risultati cui è giunta la commissione Carbone, sappiamo tutti che la commissione Fenoaltea ha scritto che, indipendentemente dalla valutazione se sia valido o meno, il decreto n. 722 non è suscettibile di pratica attuazione.

Noi, che apparteniamo alla Commissione lavoro, in questi giorni abbiamo ricevuto numerosi studi da parte dei sindacati. L'onorevole sottosegretario qui presente conoscerà certamente gli studi della CISNAL, della CISL, della UIL e della CGIL, così come conoscerà quello della Concentrazione nazionale combattenti e reduci dell'INAIL.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non me l'hanno mandato.

CRUCIANI. Forse avevano fiducia che fosse lo stesso ministro — sapendo lei occupato nelle controversie di lavoro — a seguire questo dibattito, così come aveva fatto autorevolmente al Senato. Le dirò ad ogni modo che in questo documento si chiede sostanzialmente di rinviare l'accertamento da parte dei consigli di amministrazione degli istituti al momento del riordino del trattamento dei dipendenti statali, espressamente previsto dal piano quinquennale che stiamo discutendo in questi giorni e per il quale il Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro del tesoro, ha già presentato al Senato l'apposito disegno di legge n. 1521.

Il discorso su questo studio potrebbe continuare, ma è interessante considerare alcuni dati statistici relativi agli anni 1951-55, 1961-65 per l'INAM, l'INPS e l'INAIL, dati concernenti il numero dei dipendenti, quello degli assicurati, i casi di malattia indennizzati, cioè a dire lo sforzo reale compiuto in questi anni dagli istituti previdenziali, anche in dipendenza dei nuovi compiti che il Parlamento ha loro attribuito, anche se il personale non è quantitativamente adeguato alla mole delle mansioni affidate agli istituti.

Il discorso intorno alla validità del decreto n. 722 va evidentemente portato avanti. Ho l'impressione, onorevole relatore e onorevole sottosegretario, che voi stiate sottovalutando il fatto che se il decreto-legge dovesse essere convertito, vi trovereste di fronte a una serie impressionante di ricorsi, dato che i lavoratori interessati non sono per nulla disposti a soggiacere a questa che essi qualificano una prepotenza. Questo mio non è solo un annuncio o una minaccia; so che questi ricorsi si stanno realmente preparando, in quanto queste categorie — che non meritano un simile trattamento da parte del Governo — non vogliono essere le prime ad essere colpite. Dico questo perché è chiara la volontà politica che vi guida.

E per questo, dicevo, che il discorso intorno al decreto luogotenenziale n. 722 va portato avanti, in relazione al momento nel quale fu emanato e alla sua funzione in quel particolare periodo, in cui decisioni diverse venivano prese dai vari organismi; è un decreto che va inserito in quel gruppo di provvedimenti che il senatore Nencioni ha mirabilmente inquadrato nel dibattito svoltosi al Senato; e la risposta conclusiva del ministro nell'altro ramo del Parlamento non è riuscita a confutare la tesi secondo la quale quel provvedimento legislativo non è valido, anche se il senatore Torelli ne ha sostenuto la validità in modo apodittico. Il nostro pensiero su questo argomento rimane fermo: il decreto 722 non ha validità. Ma anche ammessa in ipotesi la validità del decreto n. 722, non c'è dubbio che tutto quanto è poi accaduto, i tempi diversi, le situazioni diverse ne hanno fatto venir meno la validità.

D'altra parte, mi potrei riferire alle posizioni assunte al Senato dal senatore Coppo, alla coraggiosa posizione assunta dal senatore Bitossi, non certamente a quella dell'onorevole senatore Viglianesi, il quale, dopo essere partito lancia in resta, è poi arrivato addirittura a chiedere al Presidente del Consiglio se sarebbe stata posta o meno la questione di fiducia, facendo presente che, in caso affermativo, egli avrebbe ritirato il suo emendamento. Io non credo che si possa fare il sindacalismo in questa maniera. Se il senatore Viglianesi fosse stato in quest'aula certamente se lo sarebbe sentito dire più violentemente, anche dagli stessi suoi amici.

Comunque, volendo anche rimanere nella discussione del decreto n. 722 (ho studi piuttosto ampi su questo argomento), abbiamo cercato insieme con i lavoratori del settore di vedere quali siano le condizioni di lavoro, il

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

trattamento economico e giuridico sia degli statali sia dei parastatali. È strano che chi vi parla (statale) sostenga queste posizioni; ma non vi è dubbio che il rapporto di impiego stabile e a tempo indeterminato degli statali non può essere paragonato al rapporto di impiego a contratto quinquennale, rinnovabile, dei parastatali; non vi è dubbio che è diverso l'orario di lavoro, che l'assistenza è diversa, che vi sono (li ho qui elencati e li passerò comunque all'ufficio dei resoconti) otto grossi motivi che ne differenziano la posizione e che quindi, se vogliamo stabilire dei parametri, impongono che ciò si faccia approfondendo e riordinando la materia, attribuendo uguali diritti in corrispondenza di uguali doveri, tenendo conto, tra l'altro, che nel 1957 c'è stato un certo decreto del Presidente della Repubblica che ha sostanzialmente modificato, rivoluzionato la impostazione dei dipendenti dello Stato (e bastava questo fatto soltanto per far cadere il decreto n. 722 qualora avesse avuto validità).

Ma c'è di più: l'articolo 36 della Costituzione, in proposito, parla molto chiaro e noi dobbiamo assolutamente tener conto del valore di questa norma. Così come prego i colleghi di ricordare le conclusioni, che prima ho citato, della commissione Fenoaltea, la quale dice che il decreto n. 722 (al quale dà un certo valore) non è applicato né è applicabile ai casi concreti. « La comparazione non è impossibile, ma per effettuarla occorrerebbero adempimenti e tempo che non si è ora in grado di valutare ».

Cosa vogliamo attribuire, onorevoli colleghi, ai presidenti di quegli istituti? Se vogliamo attribuire loro il compito di stabilire il raffronto, occorre dar loro il compito di stabilire qual è lo stipendio degli statali. Se per lo stipendio degli statali non vi è stato ancora il conglobamento totale, se vi sono ancora 200, diceva l'onorevole Almirante, 400 dicono altri, un chilo dice una certa relazione che ho ricevuto oggi del sindacato autonomo della previdenza sociale, voci non conglobate, bisogna provvedere, altrimenti a cosa serve questa legge? Se questi presidenti entro una certa data devono stabilire questo raffronto, allineando le retribuzioni dei dipendenti degli enti agli stipendi degli statali, sia pure con il 20 per cento in più, essi dovrebbero anche fissare la misura degli stipendi degli statali. Mi pare che tutto questo sia veramente assurdo.

Che gli stipendi degli statali non siano fermi, che siano anzi in movimento lo leggiamo sulla stampa: un giornale economico, mi pa-

re, del 31 gennaio dice: « A conclusione di un incontro con il ministro della riforma della pubblica amministrazione, tutto il settore del pubblico impiego è in attesa delle decisioni del Governo; i sindacati sono pronti a ricorrere allo sciopero se non otterranno certe assicurazioni. Vi sono alcuni punti sui quali le parti sono sostanzialmente d'accordo: necessità di riqualificare la spesa, blocco temporaneo, mobilità del personale da amministrazione ad amministrazione; snellimento delle procedure e nuova normativa dell'orario di lavoro ». Basterebbe questo punto — la normativa dell'orario di lavoro — per far saltare ogni possibilità di parametro. Poi si parla ancora di piano pluriennale per la riforma e il riassetto. Punti ancora controversi sono quelli riguardanti la posizione del sindacato nell'interno, la ristrutturazione dell'assistenza e il miglioramento del trattamento economico.

Tutto questo non è avvenuto sulla luna o a Cape Kennedy, ma è avvenuto a Roma, nella sede ministeriale, tanto che, il giorno dopo, i giornali uscivano con queste notizie: i numerosi accordi raggiunti a seguito delle agitazioni delle categorie interessate hanno esclusivamente aumentato la sperequazione esistente fra settore e settore degli statali. Ma anche a questo si dovrebbe perciò ovviare prima di parlare di allineamento.

Ma, venendo brevemente a parlare della legge di conversione, vorrei sapere con quale diritto noi stabiliamo che il personale degli istituti, di cui all'articolo precedente, che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non potrà essere liquidato in capitale in misura superiore al 20 per cento? Che diritto abbiamo noi di dire a costoro che non possono capitalizzare più del 20 per cento, mentre tutti gli altri settori sono scoperti? Possiamo noi fare questo? Vale il decreto n. 722? Allora valgono tutti gli istituti a cui quel decreto fa riferimento. Ma noi ci rivoliamo soltanto a questo settore o questo settore è il primo di una serie? Allora affrontiamo i problemi tutti insieme! Ma perché solo per questo settore, non soltanto agli effetti dello stipendio ma anche agli effetti della pensione, in questo momento, con questo decreto, veniamo a fissare preclusioni?

Coraggio, diceva l'onorevole Almirante; la Corte dei conti non si è espressa soltanto nei riguardi di questa categoria! Ippolito, enti di riforma, Gioventù italiana!... La Corte dei conti, a proposito della Gioventù italiana, ha dato alla stampa — e il Parlamento lo conserva in archivio — un documento di questo genere, che dovrebbe portare non alla sospen-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

sione degli stipendi ma all'arresto di tutti coloro che hanno avuto la responsabilità dell'ente, il quale è contro legge, è senza legge. Non si tratta di interpretare il decreto n. 722: la legge, in quel caso, è chiara, è precisa, è indiscutibile, ma non è applicata. Addirittura hanno alienato miliardi e miliardi, ma nessuno dice niente; il Governo non se ne occupa, anche se in questi giorni avete visto Roma piena di scioperi, di giovani che reclamano almeno quanto una successiva legge ha loro attribuito.

Certo, la volontà del Governo di colpire particolarmente questo settore anche in questo campo è evidente, ma pensiamo che tutto ciò non possa e non debba essere consentito. Il discorso deve essere perciò allargato. Quando noi diciamo di non voler tener conto, questa volta, del giudizio della Corte dei conti, facciamo questa affermazione perché i riferimenti operati dalla Corte dei conti sono riferimenti impossibili. E non è la prima volta. E poi non è vero che quello che dice la Corte dei conti debba essere immediatamente legge. Quel che dice, lo dice a noi; riferisce in base ad una legge del 1958 e lo riferisce al Parlamento. Il quale Parlamento ha gli strumenti, le vie, le strade per doversi adattare, se necessario, ma non soltanto per questo settore e colpendo questo settore.

Abbiamo seguito con attenzione gli interventi che si sono avuti al Senato, interventi di sindacalisti come l'onorevole Bitossi, e siamo in attesa di vedere quale sarà l'atteggiamento di tutti i colleghi della CGIL. Non credo che su questo potranno astenersi, come hanno annunciato di voler fare sulla programmazione. Importante è stato anche, come dicevo prima, l'intervento del senatore Coppo. Solo il senatore Salari si è pronunciato a favore (finora qui nessuno si è pronunciato a favore); ed è stato subito premiato: un comunicato pubblicato sulla stampa regionale informa che è stato chiamato a far parte del comitato di studio della DC per i previdenziali. Evidentemente, c'è quindi un indirizzo particolare, una scelta politica in tutto questo, una scelta precisa che noi non possiamo accettare.

Noi perciò chiediamo che la Camera respinga il provvedimento. Noi sostanziamo questa nostra posizione dicendo che la reiezione del disegno di legge si impone principalmente per una ragione di carattere costituzionale (e lo ha sostenuto l'onorevole Almirante), in quanto l'ancoraggio delle retribuzioni dei dipendenti degli enti previdenziali a quelle degli statali viola il fondamentale principio

della libertà sindacale sancito dalla Carta fondamentale della Repubblica. Infatti, se le retribuzioni di una categoria sono legate a quelle di un'altra, si ha l'assurdo che la prima conserva integra la propria libertà di azione sindacale, mentre la seconda resta legata alla evoluzione delle retribuzioni dell'altra. E su questo, onorevole relatore, credo che non vi sia dubbio, non vi sia discussione, se la Costituzione vale anche per la maggioranza, se la Costituzione vale anche per il centro-sinistra. Vincolare le retribuzioni di una categoria a quelle di un'altra costituisce in definitiva una frattura del sistema, in quanto tale trattamento particolare pone in essere una violazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione, nonché dell'imperativo espresso all'articolo 36 della Costituzione stessa, per cui la retribuzione deve commisurarsi alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

Vi domanderete dove vuol portare tutto questo discorso che si aggiunge a quello lungo e dettagliato dell'onorevole Almirante. Noi presenteremo numerosi emendamenti. Con uno di essi, tenendo conto dell'invito della Corte dei conti, proponiamo che il trattamento giuridico, economico e di quiescenza, attualmente vigente per tutto il personale, ivi compreso quello sanitario, dipendente dagli enti previdenziali resti in vigore fino al 31 dicembre 1967. In tal modo evitiamo di prenderci in giro, perché entro giugno i tre presidenti da soli non potranno certamente fare quello che non sono riusciti a fare varie commissioni (Carbone, Fenoaltea ed altre). Inoltre proponiamo che entro la suddetta data una commissione costituita pariteticamente da parlamentari e sindacalisti — togliamo quindi questo compito ai presidenti degli enti previdenziali — accerti le misure delle retribuzioni di fatto e le funzioni per ciascuna qualifica del settore statale e di quello parastatale, allo scopo di riuscire a commisurare la reale retribuzione alla quantità e alla qualità di lavoro svolto da ciascun pubblico dipendente.

Questa non è quindi una posizione di opposizione, ma è un atteggiamento serio e responsabile, che consente al Parlamento di essere presente, attraverso i suoi rappresentanti, come è già avvenuto in altre occasioni, nell'individuare responsabilmente, con i rappresentanti sindacali di tutte le categorie degli impiegati statali e parastatali, gli elementi per avviare a conclusione, in un periodo di tempo che mi pare più valido di quello previsto

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

nel decreto-legge, un discorso aperto ormai da tanti anni. Durante lo stesso periodo dovrebbe essere portato a termine il congelamento totale per gli statali e la commissione per la riforma della pubblica amministrazione dovrebbe aver concluso i suoi lavori.

Onorevoli colleghi, a questo punto mi domando che cosa potrà accadere, di quale ridicolo ci copriremo, se prima del 30 giugno saremo chiamati a discutere un altro decreto-legge per procrastinare il termine del 30 giugno previsto nel provvedimento al nostro esame. A meno che l'onorevole Moro non voglia sopravvivere ancora a forza di *ukase*, di imposizioni e di voti di fiducia; ma allora il discorso sarebbe un altro e non si inquadrerebbe in quel sistema che alcuni di noi nel 1945 credevano la democrazia avesse instaurato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Montanti. Ne ha facoltà.

MONTANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la Camera affronta il dibattito sulla conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente il trattamento economico dei lavoratori dipendenti dagli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, in un momento certamente delicato e difficile, e proprio per questo, a mio avviso, questo dibattito dovrebbe svolgersi in un clima di serenità, di senso di responsabilità e di necessaria riflessione.

In verità, questi elementi sono venuti a mancare proprio durante la discussione che si è svolta alcuni giorni fa al Senato, nel momento in cui il Governo ha ritenuto, ponendo la fiducia su alcuni emendamenti, di bloccare tutto. Non è che io non mi renda conto che il Governo può e deve far ricorso in determinati momenti all'istituto della fiducia, ma dico che non si possono superare certi limiti senza mortificare apertamente i diritti del parlamentare e dello stesso Parlamento.

Non intendo assolutamente dilungarmi su questo argomento, ma non posso fare a meno di esprimere un mio convincimento. Chi crede come me in una politica, chi crede come me nella validità di un governo, non può essere costretto a scegliere tra convinzioni di ordine politico e convincimenti che investono problemi di natura tecnica e particolare. Sia il Governo una volta tanto ad accettare le scelte che derivano da un franco dibattito e da una libera decisione del Parlamento. A

parte poi la considerazione che il Governo ha ritenuto di esercitare, sia pure in rapporto alla situazione di fatto venutasi a determinare a seguito dell'intervento della Corte dei conti, il potere eccezionale di emanare provvedimenti aventi forza di legge, lo stesso carattere del provvedimento, sul quale pesavano e continuano a pesare molti e gravi interrogativi che non sono certo formali, e le condizioni stesse nelle quali il provvedimento è stato predisposto hanno ora reso inevitabile un più deciso e massiccio intervento della categoria sul piano della lotta sindacale a tutela dei propri legittimi interessi e a difesa del potere contrattuale del sindacato e di una serie di conquiste ottenute dai lavoratori previdenziali a prezzo di duri sacrifici e riconosciute giuste con le deliberazioni a suo tempo adottate dai consigli di amministrazione degli enti e ratificate dagli stessi Ministeri vigilanti.

Mi si consenta quindi di mettere in evidenza l'estrema delicatezza dell'attuale situazione e la necessità di una ricerca di soluzioni più idonee, evitando — e siamo ancora in tempo — di trasformare una questione squisitamente tecnica in un problema politico di fondo del paese.

Anche un emendamento presentato al Senato dal senatore Viglianesi a nome della UIL, che poteva risolvere tutta la questione, è stato bloccato dal Presidente del Consiglio, che ha posto la questione di fiducia. Ma, ripeto, la questione non può essere posta in questi termini, poiché la fiducia in una formula politica non può permettere l'irrigidirsi su una richiesta di modifica, che, se sottoposta al voto, potrebbe anche provocare gravi conseguenze.

Intanto questa responsabile valutazione ha ancora di più rafforzato l'impegno della UIL di proseguire alla Camera, nei consigli di amministrazione degli enti e nelle sedi più opportune la difesa delle legittime conquiste dei lavoratori previdenziali.

Fatta questa doverosa puntualizzazione, per il profondo rispetto che sentiamo per la sovranità del Parlamento e per la dignità del mondo del lavoro e delle sue libere associazioni sindacali, mi si consenta di analizzare ora gli aspetti peggiorativi del provvedimento, secondo il testo emendato dal Senato.

In primo luogo, per quanto attiene al contenuto del secondo comma dell'articolo 1, va ribadito che ad una esatta verifica dei limiti sanciti dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, si oppone

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

sempre la pratica difficoltà di individuare le voci retributive da porre a raffronto, e ciò a causa della eterogeneità della situazione economica delle molteplici categorie dello stesso personale statale, per quanto concerne il trattamento accessorio costituito da indennità, premi ed integrazioni corrisposti a titoli vari.

È provato infatti, a cura dell'apposita commissione, nominata con decreto 5 dicembre 1955 dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti di amministrazioni dello Stato e di organizzazioni sindacali nonché da esperti scelti dalle magistrature amministrative e da presidenti di istituti interessati, che, indipendentemente dal trattamento fondamentale goduto dagli statali in varia misura, sia pure in maniera discriminata, esistono varie decine di indennità accessorie spettanti ad altrettante varie categorie di personale statale. Da ciò discende una sempre maggiore difficoltà di individuare il parametro di confronto, tanto più che, a partire da una certa data, è stata soppressa per gli statali, anche ai fini del trattamento fondamentale, la vecchia e ben nota successione di gradi — cui era riferita la parificazione gerarchica del personale degli enti — che è stata sostituita con una elencazione di qualifiche e di corrispondenti coefficienti numerici.

Va anche aggiunto che le stesse disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 722 e anche le leggi successive hanno lasciato aperto il varco alla istituzione, per il personale degli enti pubblici, di indennità varie, le quali, dato il titolo per cui erano corrisposte, non potevano essere computate ai fini del raffronto oppure rendevano difficile l'identificazione del termine quantitativo, non essendo di carattere unico né di ammontare rigorosamente predeterminato nell'ordinamento del personale statale.

Pertanto, per questo specifico aspetto del problema, ritengo che vada evitato il determinarsi di un grave squilibrio nella situazione retributiva attuale dei previdenziali, stabilendo a tal fine che, per l'adeguamento del trattamento economico di detto personale alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 722, vada tenuto conto della globalità del trattamento economico fruito dal personale statale ed anche dai dipendenti delle aziende autonome dello Stato, compresi tutti gli altri assegni accessori a qualsiasi titolo percepiti, nonché della qualità e quantità del lavoro, del differente orario di servizio e del-

le funzioni di ciascun ruolo del personale previdenziale rispetto a quello statale. Tutto ciò anche nella considerazione che le retribuzioni regolarmente e sindacalmente pattuite dai lavoratori previdenziali da un lato hanno il pregio di avere raggiunto un ordinato ed uniforme sistema retributivo, eliminando qualsiasi trattamento accessorio, dall'altro hanno dato la chiara dimostrazione che tale sistema di retribuzioni omogeneizzate sia l'aspetto moralizzatore preminente soprattutto nei confronti della spesa pubblica e del fisco.

Il Governo dovrà pertanto predisporre con ogni tempestività, ai fini della comparazione che le amministrazioni degli enti sono tenute ad effettuare nei termini stabiliti, la più rigorosa e completa rilevazione di tutte le retribuzioni realmente corrisposte ai singoli gradi della gerarchia del personale statale e di quello delle aziende autonome dello Stato.

Circa poi la limitazione introdotta nella seconda parte del terzo comma dell'articolo 1, in virtù della quale è esclusa la pensionabilità dell'assegno personale nei confronti del titolare che intenda risolvere con dimissioni volontarie il proprio rapporto di impiego, va anzitutto osservato che il caso non ha precedenti legislativi e che tale limitazione interferisce in un sistema normativo pensionistico parastatale, che ha già una sua logica e completa struttura con parallelismo fra contributi e prestazioni.

Questa limitazione crea evidentemente una disparità di trattamento fra impiegati dello stesso settore, i quali hanno sopportato gli stessi oneri contributivi e raggiunto gli stessi requisiti di anzianità per il collocamento in pensione e rappresenta una norma di carattere punitivo nei confronti di chi compie con serietà ed impegno il proprio dovere, consentendo invece all'impiegato dispensato dal servizio anche per scarso rendimento di non incorrere nella ipotesi della limitazione e quindi di usufruire della pensione comprensiva dell'assegno personale.

Infine, un terzo ed ultimo elemento peggiorativo, rispetto allo stesso testo approvato dalle Commissioni riunite del Senato, inopinatamente introdotto nell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1 e che prevede il riassorbimento dell'assegno personale per effetto dei successivi incrementi delle retribuzioni a qualsiasi causale dovuti, va senz'altro eliminato se si vuole evitare che da parte degli stessi lavoratori previdenziali vengano posti nel nulla l'interesse e lo stimolo alla propria carriera, con il conseguente duplice

e grave effetto negativo: di compromettere seriamente la funzionalità degli enti, in quanto viene a mancare la molla essenziale della produttività, e di assumere un carattere punitivo nei confronti dei dipendenti.

Non vi è alcun dubbio che questa formulazione della parte più importante del provvedimento legislativo urta soprattutto contro l'interesse pubblico, ove si tenga conto che la progressione nella carriera per l'impiegato risponde alla funzione di stimolare il personale a fornire il massimo rendimento, impegnando nel contempo tutti i dipendenti ad ottenere il massimo risultato complessivo.

Ritengo pertanto doveroso che, proprio per ovviare a questo grave e incombente nocimento per le amministrazioni degli enti previdenziali, un necessario correttivo legislativo vada ora ricercato da parte di questa Assemblea, auspicabilmente con il consenso di tutti e per il quale è augurabile che il Governo non voglia persistere nel suo atteggiamento negativo.

Ciò nella particolare comprovata considerazione che l'annullamento dei principi da me dianzi riferiti porterebbe fatalmente ad un interesse del tutto contrario dei lavoratori rispetto all'incentivo della promozione, la quale, per comportare ovviamente un aumento di responsabilità e molto spesso anche un cambiamento di residenza, non produrrebbe invece il più immediato e sostanziale effetto del tangibile aumento retributivo, in quanto, secondo la legge, verrebbe contestualmente compensato e quindi reso nullo dall'eventuale scarto superiore al 20 per cento determinato.

Ora, se si vuole superare l'*impasse* in cui enti e personale dipendente sono venuti a trovarsi, non certamente per propria volontà, occorre che il Parlamento, con un atto di giustizia e di equità, corregga questa stortura, da un lato congelando i trattamenti retributivi attualmente goduti dai previdenziali, senza intaccare questioni di principio o di prestigio — dato che io ritengo giusto e doveroso che impegni liberamente convenuti e formalmente sanzionati non siano rimessi in discussione — e dall'altro rinviando le operazioni di raffronto ad una più esauriente ed organica sistemazione della materia, che può essere ultimata nel più ampio quadro legislativo del riordinamento, sul piano generale, del trattamento dei dipendenti di tutta l'amministrazione pubblica, sia diretta sia indiretta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

SANTI ed altri: « Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Forno-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all' " autostrada del sole " e a quella Tirrenica » (3775).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

### Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

#### *alla VIII Commissione (Industria):*

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici » (3749) (*Con parere della I Commissione*);

#### *alla X Commissione (Trasporti):*

« Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto » (3740);

« Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni dovuti agli enti locali » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3753) (*Con parere della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato che la proposta di legge di iniziativa del deputato Trombetta: « Interpretazione autentica della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, agli effetti della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime direttamente rilasciate dagli enti portuali » (2394), assegnata alla X Commissione (Trasporti) in sede referente, tratta materia analoga a quella del disegno di legge n. 3753, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

la proposta di legge Trombetta debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

I seguenti progetti di legge sono deferiti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

RAUCCI ed altri: « Modificazione all'articolo 8 della legge 345 del 19 maggio 1964, concernente le scuole allievi operai delle forze armate » (2258) *(Con parere della V e della VII Commissione)*;

BIANCHI GERARDO ed altri: « Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato » *(Urgenza)* (3631) *(Con parere della V Commissione)*;

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » *(Approvato dalla VI Commissione del Senato)* (3747) *(Con parere della VIII Commissione)*;

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

BRIGHENTI ed altri: « Garanzia da svalutazioni monetarie delle rimesse dei lavoratori emigrati all'estero » (2886) *(Con parere della III e della V Commissione)*;

BERAGNOLI ed altri: « Norme per la concessione di anticipazioni ai comuni o loro consorzi, per il finanziamento dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 » (3065) *(Con parere della V e della IX Commissione)*;

CALASSO ed altri: « Modifica alla legge 9 luglio 1908, n. 434, concernente la esenzione dalla imposta fondiaria delle case dei contadini nelle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna » (3427) *(Con parere della V e della XI Commissione)*;

SOLIANO ed altri: « Trattamento tributario per la piccola proprietà contadina e dei territori montani » (3586) *(Con parere della V e della XI Commissione)*;

*- alla X Commissione (Trasporti):*

FAILLA ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni po-

litiche nazionali a favore degli elettori della Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967 » *(Urgenza)* (3744) *(Con parere della V Commissione)*;

*alla XIV Commissione (Sanità):*

USVARDI: Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e sui mezzi di pubblico trasporto » (3756) *(Con parere della II, della IV, della V, della VI e della X Commissione)*;

*alle Commissioni riunite X (Trasporti) e XIII (Lavoro):*

« Riordinamento della previdenza marinara » (3735) *(Con parere della IV e della V Commissione)*.

L'onorevole Calasso per la sua proposta di legge n. 3427, testé deferita alla VI Commissione in sede referente, ha chiesto l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Annunzio di interrogazioni.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MALFATTI FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALFATTI FRANCESCO. Sollecito lo svolgimento dell'interrogazione sui fatti di Viareggio, nel corso dei quali un agente di polizia ha colpito un ragazzo di 14 anni sollevando l'indignazione della popolazione.

VENTUROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUROLI. Sollecito lo svolgimento della mia interrogazione sul SIFAR.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

#### Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di martedì 7 febbraio 1967, alle 10 e alle 15,30:

*Alle ore 10:*

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (*Approvato dal Senato*) (3752);

— *Relatore*: Bressani.

*Alle ore 15,30:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (*Approvato dal Senato*) (3752);

— *Relatore*: Bressani.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (3682);

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457);

— *Relatori*: Curti Aurelio e De Pascalis, per la maggioranza; Delfino; Valori e Passoni; Barca, Leonardi e Raffaelli; Alpino e Goehring, di minoranza.

5. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore*: Gullotti.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore*: Dell'Andro.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore*: Russo Carlo.

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori*: Cavallaro Francesco e Sammartino.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore*: Fortuna.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

*Relatore*: Degan.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Di Primo, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

13. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

14. — *Discussione della proposta di legge*:

Bozzi ed altri: Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici (1445);

— *Relatore*: Ferrari Virgilio.

**La seduta termina alle 21.40.**

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

## TABELLE ALLEGATE AL DISCORSO DELL'ONOREVOLE VENTUROLI SUL DECRETO PER I PREVIDENZIALI

INPS

*Dati significativi concernenti l'attività dell'Istituto  
in rapporto alla consistenza del personale nel periodo 1945-1965*

Voci considerate	1945	1955	1965	Indice di variazioni anno 1945 = 100
Unità impiegate in forza alla fine dell'anno . . . . .	n. 12.587	14.816	18.543	147
Conti individuali in essere alla fine dell'anno (*) . . . . .	n. 25.774.708	29.564.828	43.348.281	268
Estratti pagamento assegni familiari . . . . .	—	—	828.870	—
Aziende iscritte . . . . .	n. 88.739	361.762	1.059.537	1.193
Assistenza tbc . . . . .	—	—	454.798	—
Pensioni in corso di godimento alla fine dell'anno . . . . .	n. 1.007.728	2.771.417	6.665.048	661
Integrazione salari definite . . . . .	—	—	458.478	—
Pensioni liquidate nel corso dell'anno . . . . .	n. 105.516	320.201	643.401	609
Pensioni pervenute, pensioni definite . . . . .	—	—	3.242.694	—
Prestazioni concesse per disoccupazione . . . . .	n. 514.803	891.574	(**) 2.735.603	—
Visite mediche presso i gabinetti diagnostici . . . . .	—	—	1.934.049	375
Ricorsi per prestazioni definite . . . . .	—	—	4.383.605	—
Entrate complessive . . . . .	L. 22.096.000.000	835.439.000.000	3.361.030.000.000	15.211
Contributi riscossi . . . . .	L. 19.919.000.000	801.751.000.000	3.189.001.000.000	16.009
Totale prestazioni erogate . . . . .	L. 22.004.000.000	700.104.000.000	2.885.490.000.000	13.113
Pensioni in pagamento . . . . .	L. 4.372.000.000	295.789.000.000	1.755.578.000.000	40.155
Assegni familiari erogati nel corso dell'anno . . . . .	L. 10.521.683.000	323.036.181.000	652.897.606.000	6.205

(\*) Ciascun assicurato può essere titolare di più conti in relazione al tipo di attività svolta ed alle diverse province nelle quali l'attività stessa è stata prestata. I dati della prima colonna si riferiscono al 1° gennaio 1950. I dati sono stati elaborati dall'INPS sulla base di statistiche interne. I dati *in corsivo* completano il quadro e sono ricavati dal rendiconto 1965 dell'INPS. Mancano perciò per questi i confronti con il 1945 e il 1955.

(\*\*) Questo dato comprende anche le domande respinte, le ricostituzioni di pensioni per maggiorazione in seguito ai versamenti di nuovi contributi, ecc.

INAM

*Alcuni dati statistici relativi agli anni: 1951, 1955, 1961 e 1965.*

Voci	Valori assoluti				Indice di variazione del 1965: 1951 = 100
	Anno 1951	Anno 1955	Anno 1961	Anno 1965	
Numero dipendenti . . . . .	11.468	13.747	17.211	19.958	174
Numero assicurati (Iscritti principali e familiari) . . . . .	14.282.138	16.887.638	24.544.825	25.869.190	181
Numero casi di malattia indennizzati . . . . .	1.874.548	2.252.644	2.880.699	3.631.429	194
Numero visite a notula . . . . .	20.097.003	39.588.480	87.391.804	125.281.200	623
Numero prescrizioni farmaceutiche . . . . .	35.296.860	69.270.002	185.452.712	307.724.746	872
Numero casi di ricovero . . . . .	680.573	949.081	2.147.543	3.068.153	451
Numero prestazioni specialistiche . . . . .	11.420.544	16.169.081	32.912.780	43.990.039	385

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

INAIL

*Dati significativi concernenti l'attività dell'Istituto  
in rapporto alla consistenza del personale nel periodo 1945-1965*

	Anno base: 1945 (o anno successivo)	1955	1965	Numeri indici rispetto all'anno base	
				nel 1955	nel 1965
<b>Personale</b>					
Personale in forza . . .	n. 3.898	n. 7.559	n. 11.688	193,9%	299,8%
<b>Attività Assicurativa</b>					
Rendite costituite a tut- to il 31 dicembre del- l'esercizio . . . . .	» 224.857	» 619.199	» 1.262.685	275,4%	561,6%
Rendite costituite nel- l'esercizio . . . . .	» 19.351	» 57.645	» 72.023	297,9%	372,2%
Posizioni assicurative in vigore a fine eser- cizio (1) . . . . .	» 23.236	» 424.160	» 791.320	1.825,4%	3.405,5%
Casi di infortunio de- nunciati nell'eserci- zio . . . . .	» 363.695	» 1.114.461	» 1.358.593	306,4%	373,6%
Casi di inabilità tem- poranea indennizzata Assistibili (esposti al rischio) (2) . . . . .	» 2.662.470	» 3.739.472	» 5.344.413	140,5%	200,7%
<b>Attività Ospedaliera</b>					
Ricoveri nelle Unità ospedaliere dell'Isti- tuto (3) . . . . .	» 6.263	» 24.343	» 85.822	388,7%	1.370,3%
	Anno base: 1945 (o anno successivo)	1955	1965	Numeri indici rispetto all'anno base	
				nel 1955	nel 1965
	n. valore (4)	n. valore (4)	n. valore (4)	n. valore	n. valore
<b>Investimenti Immobiliari</b>					
Immobili da reddito . . .	139 434,5	374 45.615,5	373 72.056,7	268,9 10.496	268,2 16.580
Immobili destinati alla assistenza sanitaria . . .	15 33,5	17 4.120,2	41 29.064,6	113,3 12.269,2	273,3 86.549
<b>Investimenti Mobiliari</b>					
Titoli, partecipazioni, mutui, annualità di Stato . . . . .	— 3.470,5	— 72.587,2	— 203.374,2	— 2.091,5	— 5.860
(1) — Solo settore industriale					
(2) — Operai — anno dell'industria — L'anno base è il 1946					
(3) — L'anno base è il 1948					
(4) — In milioni di lire					

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

*Interrogazioni a risposta scritta.*

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, a seguito delle determinazioni della società Vitolo, Laterizi di Sinalunga e Torrita di Siena, che ha proceduto o ha in animo di procedere al licenziamento di oltre 120 dipendenti e in considerazione della particolare depressione della zona essendo ormai stato esperito da parte dei competenti organi ogni possibile tentativo e messa in atto la procedura prevista dagli accordi interconfederali in materia, non ritenga urgente finanziare un programma di opere pubbliche da eseguire in quei comuni e in quelli vicini, al fine di consentire il riassorbimento della manodopera disoccupata. (20226)

DI LEO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per ovviare alla carenza ed alla inadeguatezza degli attuali locali, adibiti ad edifici scolastici in Licata, considerata l'importanza dell'aumento della popolazione scolastica.

In particolare l'interrogante fa presente che, in conseguenza della scuola d'obbligo che impone ai giovani la frequenza fino ai 14 anni, gli alunni in numero di circa 1.000 ragazzi, sono ospitati in locali dichiarati dall'ufficiale sanitario igienicamente non rispondenti ai requisiti voluti dalla legge; e che identica situazione di grave disagio colpisce gli alunni che frequentano il locale liceo ginnasio.

In conseguenza l'interrogante chiede che venga sollecitamente disposta la esecuzione dei lavori già finanziati, ed un ulteriore congruo stanziamento per porre fine al disagio, che andrà sempre più aggravandosi. (20227)

LUCCHESI. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se ritengano opportuno e compatibile con i principi della pubblica moralità l'affidamento del servizio SIAE nel territorio dell'Isola d'Elba a persona che ha, sullo stesso territorio, notevoli interessi di natura commerciale privata (rappresentanze, ecc.). Quanto sopra porta la stessa persona ad avere rapporti con gli esercenti pubblici nella doppia veste di gerente di un servizio pubblico, estremamente delicato, e di operatore economico privato. (20228)

VALITUTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno pro-

muovere provvedimenti per adeguare la condizione degli aiuti ricevitori del lotto a quella degli altri dipendenti dello Stato per quanto concerne:

a) l'assenza dal servizio per malattia, consentita per gli aiuti ricevitori per il periodo massimo di un anno, con una mensilità a stipendio intero e le rimanenti undici a metà stipendio, laddove per gli altri dipendenti dello Stato è consentita per il periodo massimo di 18 mesi, di cui 12 a stipendio intero e 6 a metà stipendio;

b) il congedo retribuito, che per gli aiuti ricevitori è di 15 giorni all'anno, mentre per gli altri dipendenti dello Stato è di un mese;

c) la concessione ferroviaria tariffa 51, di cui gli aiuti ricevitori non usufruiscono.

Per conoscere, inoltre, se il Ministero intenda procedere alla assunzione di una aliquota di idonei del concorso per aiuti ricevitori del 1958, non entrati in ruolo per indisponibilità di posti in organico, in considerazione delle necessità determinate dallo sviluppo che nel frattempo ha assunto il giuoco del lotto. (20229)

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che, a seguito della lenta erosione effettuata dai fiumi Ombrone e Gretano:

1) è crollata la bellissima cinta muraria medievale, che cingeva il lato Sud del centro urbano di Pagano in provincia di Grosseto;

2) lo stesso centro abitato è seriamente minacciato; ed in particolare la bellissima chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo e le costruzioni limitrofe;

3) tale pericolo si è ulteriormente aggravato a seguito della recente alluvione, per cui la popolazione di quel centro abitato teme gravemente per la propria incolumità, paventando anche il ritorno dal fiume Ombrone nel vecchio alveo. Per chiedere pertanto di conoscere se non ritenga urgente disporre la concessione dei finanziamenti necessari ad effettuare i lavori di arginatura:

a) della zona denominata « Vado della zappa » sul fiume Ombrone, onde impedire allo stesso di abbandonare l'attuale corso;

b) della sponda destra del torrente Gretano per tutta la lunghezza dell'abitato di Pagano. (20230)

MARZOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario programmare a brevissima scadenza e stabilire sin d'ora la data d'inizio e termine dei lavori per il ripristino del ponte sul-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

l'Astico in località Passo Riva (Vicenza) sulla strada statale 248 distrutto in seguito all'alluvione del novembre scorso.

L'interrogante fa presente che la mancata utilizzazione della strada statale 248, che è la via più breve e più comoda per allacciare il Friuli e il Veneto nord-orientale a Verona e Milano, attraverso il nodo di Vicenza, costituisce una grave remora all'attività del traffico commerciale e turistico di molti comuni ubicati lungo l'arteria, con l'inevitabile conseguenza dell'effettivo declassamento dei trasporti dell'intera provincia di Vicenza e relativo aumento del costo dei trasporti stessi. (20231)

MILIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della lentezza esasperante con la quale vengono compiuti i lavori stradali nel tratto Alghero cantoniera Rudas, lentezza veramente non qualificabile quando si tenga presente che detto tronco stradale della lunghezza di quasi 9 chilometri era l'unico che univa Alghero alla anzidetta località.

I lavori in corso hanno reso detta strada intransitabile per cui numerosissime sono le proteste dei lavoratori, agricoltori e cittadini che in detta zona debbono recarsi quotidianamente per ragioni di lavoro, e delle numerosissime famiglie che ivi risiedono le quali debbono affrontare incredibili disagi per fare fronte alle loro necessità e a quelle dei loro bambini.

La impossibilità assoluta dell'uso di automezzi ha arrecato e arreca inoltre ulteriore grave danno economico perché il trasporto dei prodotti da detta zona ad Alghero è diventato veramente problematico, così come il trasporto da Alghero, ai terreni siti in località Rudas, di quanto occorrente al lavoro dei campi ed al governo del bestiame.

A ciò aggiungasi che i pulman di linea che collegano Alghero ad altri centri grossi (come il comune di Ittiri) debbono percorrere un tragitto di quasi un'ora superiore a quello precedente sempre per la impraticabilità della detta strada.

Enorme danno detta situazione arrecherà anche al turismo della zona.

Nonostante le numerosissime lagnanze la mano d'opera impiegata nella esecuzione dell'opera è sempre irrisoria ed appare evidente la assoluta indifferenza alla eliminazione degli anzidetti problemi, da parte di chi ha l'obbligo della costruzione della strada e della sorveglianza sulla costruzione stessa.

E poiché anche i diritti dei frontisti non sono stati rispettati, ed anzi alla loro tutela sino ad oggi si è guardato con troppa superficialità e faciloneria, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro intenda dare precise disposizioni acché quanto lamentato abbia a finire entro brevissimo tempo. (20232)

MILIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda a verità la notizia ormai da più parti officiosamente trapelata che la Commissione di concerto fra il Ministero di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura starebbe per affermare il principio che ai posti direttivi nell'organico giudiziario della Sardegna non debbono essere destinati magistrati sardi.

L'interrogante — qualora la notizia anzidetta rispondesse a verità — chiede di sapere quali sono stati i motivi e le cause che avrebbero reso necessario il detto incredibile provvedimento che — obiettivamente — costituirebbe gravissima offesa non solo per la magistratura sarda in tutti i tempi additata al Paese per la sua nobile tradizione di indipendenza e per le sue alte qualità morali e intellettuali — ma per tutti i sardi. (20233)

DE PASCALIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda intervenire per rinviare a data da destinarsi le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi delle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, convocate per il 28 febbraio 1967 in 28 comuni della provincia di Pavia.

La opportunità di modificare in senso democratico e proporzionale l'attuale legge elettorale rende quanto mai naturale il rinvio delle elezioni stesse. (20234)

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire in difesa delle libertà costituzionali ripetutamente violate in occasione dello sciopero indetto dai lavoratori dipendenti dalle agenzie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

In particolare sono state esercitate azioni coercitive e intimidatorie sui dipendenti dell'agenzia di Varese, fino ad arrivare al licenziamento con motivi pretestuosi di una dipendente. (20235)

RAIA E ALINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui la società del gruppo AGIP collegata all'ENI, avrebbe deciso, con

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

il 1° marzo 1967, la chiusura del Terminale marittimo di Gela, con il conseguente licenziamento di circa 50 operai.

Per conoscere, ove quanto sopra rispondesse a verità, quali provvedimenti intendano adottare per evitarne l'attuazione, tenendo conto che un siffatto massiccio ridimensionamento che si vorrebbe attuare, comporterebbe un ulteriore aggravamento della precaria situazione occupazionale esistente in una provincia, quale è quella di Caltanissetta, che, al contrario necessita di un più impegnativo intervento dello Stato al fine di eliminare le gravi carenze esistenti nella sua economia. (20236)

PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di rendere adeguato alle attuali esigenze del traffico il tratto Luino-Zenna della strada Statale 394, considerato che:

a) tale tratto è assolutamente inadeguato all'intenso traffico turistico;

b) i lavori attualmente in corso non sono sufficienti per risolvere definitivamente il problema;

c) da parte svizzera si è già provveduto ad attuare notevoli miglioramenti nel tratto oltre Zenna. (20237)

PIGNI. — *Ai Ministri degli affari esteri, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se intendano intervenire presso i dipendenti organi ai fini di un'applicazione corretta e non restrittiva della convenzione italo-svizzera stipulata a Roma il 2 luglio 1953, particolarmente per quanto concerne le « zone di frontiera ». Al riguardo si precisa che:

a) l'articolo 1 di detta convenzione considera « zone di frontiera » le due striscie di territorio situato ai due lati del confine comune per una estensione approssimativa di 10 chilometri;

b) il regolamento del terzo circondario delle dogane di Coira, concernente l'importazione in franchigia di dazio di prodotti greggi del suolo, nel traffico rurale con la Valtellina, da parte di abitanti della zona, stabilisce che « per il traffico rurale per la coltivazione dei fondi si intende il traffico che si sviluppa nella zona di confine dei due Stati limitrofi e precisamente nella zona radiale di 10 chilometri (a partire dal valico doganale), al fine della coltivazione di fondi situati al di là della frontiera da parte dei loro proprietari, usufruttuari o affittuari »;

c) considerare come « zona di frontiera » la sola zona radiale di 10 chilometri misurati a partire dal valico doganale è contrario allo spirito e alla lettera della nominata Convenzione. (20238)

PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga intervenire prontamente al fine di rendere un ente efficiente e rispondente alle sue finalità l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES), istituito con la legge n. 133 del 15 febbraio 1963 ed affinché vengano precisati i compiti affidati alla sua struttura tecnico-amministrativa.

In particolare l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno rendere l'Istituto stesso funzionante definendo l'ordinamento del personale dipendente, considerato che tale ordinamento avrebbe dovuto aver luogo entro 60 giorni dalla data dell'istituzione dell'ente.

Infine, l'interrogante chiede di conoscere quali altri provvedimenti saranno presi al riguardo per sopperire alle gravi carenze dell'Istituto nominato, al fine di renderlo uno strumento efficiente ed ordinato al servizio del paese. (20239)

PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali tempestivi necessari interventi voglia disporre per un piano di opere di sistemazione dell'alveo del torrente Pinto, in provincia di Sondrio, il quale scende dai monti di Maroggia e attraversa l'abitato di Villapinta finendo poi la sua corsa nel fiume Adda.

Tale torrente, corre in un letto sassoso ed ha un alveo in pessime condizioni oltre ad avere in vari punti i muri di sostegno degli argini crollati od in procinto di cedere. Con il disgelo ed il conseguente aumento del flusso d'acqua, tale precaria situazione potrebbe essere causa di gravi danni per la popolazione della zona. (20240)

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari, rispondendo all'interrogazione dei deputati Lajolo e Brighenti sui recenti attentati contro sedi del PCI — interrogazione svolta nella seduta pomeridiana di martedì 31 gennaio 1967 — ha creduto opportuno di affermare « si sospettano per tali attentati appartenenti al movimento integralista » quando era certamente a conoscenza che i fermati erano stati già rilasciati, perché nulla giustificava i manifestati sospetti; e se non ritiene opportuno riparare all'ingiustificata informa-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

zione sul detto movimento integralista, confermando il rilascio dei fermati appartenenti al medesimo, per estraneità ai fatti. (20241)

BOLOGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, in relazione all'attuazione del decreto 31 dicembre 1966, n. 1185, il Ministro sia a conoscenza delle vive preoccupazioni degli ambienti interessati che hanno suscitato le forti riduzioni apportate alla pianta organica degli Uffici giudiziari di Trieste. Tali riduzioni — fa notare l'interrogante sulla base delle prime previsioni — porteranno un sicuro danno nello svolgimento della giustizia. Per ciò l'interrogante, pur consapevole dei criteri su cui si è voluto ispirare in linea generale il Ministro nel dar seguito al citato decreto n. 1185, si augura che una più meditata visione della realtà ed un più approfondito esame della situazione degli uffici giudiziari di Trieste e della mole del loro lavoro, lo induca a rivedere le decisioni prese. (20242)

BOLOGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere, in relazione alle nuove misure di controllo in particolare degli automobilisti in transito per i valichi di confine con la Jugoslavia, se abbia almeno predisposto i mezzi necessari ed adottato tutti gli indispensabili provvedimenti così da impedire gli ingorghi al traffico già lamentati al momento della prima introduzione dei controlli restrittivi.

L'interrogante fa presente che gravi danni al turismo erano derivati in occasione della prima applicazione delle misure restrittive e grave disagio avevano subito sia i turisti stranieri in transito per la provincia di Trieste da e per la Jugoslavia che i cittadini triestini stessi; è prevedibile che uguali intralci al traffico e analogo disagio si dovranno constatare se non saranno adottate almeno tutte le provvidenze tecniche e organizzative richieste dal caso sulla base della passata esperienza. L'interrogante rileva inoltre che l'attesa della popolazione della provincia di Trieste non era certo quella di vedere introdotti controlli più restrittivi ma di veder giungere all'approvazione di un provvedimento per la distribuzione di carburante a prezzi agevolati come è richiesto in un'apposita proposta di legge. (20243)

SANTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

a) in una cospicua parte del comune di Albareto (Parma) sito nell'alta Valle del Taro si svolgono per consuetudine annuale esercitazioni militari;

b) dette esercitazioni hanno luogo nei mesi estivi quando le attività agricole e silvopastorali sono di necessità intense e non procrastinabili (mietitura, fienagione, raccolta delle patate, pascolo, martellatura ed abbattimento degli alberi, ecc.);

c) ciò comporta, pertanto, la forzata astensione dal lavoro della popolazione, quasi totalmente dedita all'agricoltura, alla pastorizia ed alla silvicoltura con grave danno economico alla popolazione stessa;

d) gli indennizzi per la forzata astensione dal lavoro attualmente fissati in lire 400 (quattrocento) per gli uomini, lire 300 (trecento) per le donne per ogni mancata giornata di lavoro, nonché in lire 70 (settanta) per mancato pascolo di un bovino adulto sono assolutamente inadeguati al danno economico effettivamente subito — se non ritiene necessario adottare d'urgenza, ed in modo che abbiano effetto per la prossima estate, provvedimenti idonei ad eliminare il ricorrente stato di disagio delle aziende agricole e silvopastorali ed in particolare:

1) raggugliare la misura degli indennizzi per la forzata astensione dal lavoro e mancato pascolo all'effettivo danno subito dagli interessati;

2) disporre che le esercitazioni vengano possibilmente disposte in modo da non comportare l'astensione dal lavoro per l'intera giornata. (20244)

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali motivi e sulla base di quali disposizioni di legge il Ministero dei lavori pubblici abbia, con decreto ministeriale 24 novembre 1966, n. 19916, modificato in concorso per soli titoli il concorso per esami e per titoli a 600 posti di cantoniere in prova presso l'ANAS, che precedentemente era stato indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1965, n. 3072. L'interrogante non ha bisogno di far rilevare che l'inattesa modificazione del bando di concorso ha spiacevolmente sorpreso molti tra gli interessati; facendo ritenere, si spera a torto, che possa trattarsi di una manipolazione. (20245)

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali sono stati i motivi per cui è stata abbandonata, almeno apparentemente, la proposta, a suo tempo presentata, di estendere ai dipendenti dagli Enti locali la concessione ferroviaria tariffa 51, della quale godono ormai, assieme agli impiegati statali, anche la quasi totalità dei parastatali. (20246)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

*Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere — premesso che l'ordinanza ministeriale n. 7401/310 del 30 luglio 1966 relativa al concorso magistrale a posti del ruolo normale e soprannumerario nelle scuole elementari fissa come limite di età dei candidati 35 anni — i motivi che hanno consigliato di concedere la deroga di tale limite d'età " alle candidate parenti (orfane e figlie, vedove non rimaritate e mogli, madri, sorelle, vedove o nubili) di caduti, mutilati e invalidi di guerra o per fatti di guerra o per cause di servizio" escludendo *a priori* dal beneficio gli insegnanti maschi.

« L'interrogante si permette di rilevare che la surriferita disposizione sembra essere in contrasto con la norma costituzionale della parità dei diritti di tutti i cittadini avendo creato una ingiustificata discriminazione tra i partecipanti al concorso, e suscita perciò seri dubbi sulla legittimità dell'operato della pubblica amministrazione.

(5189)

« VALITUTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali ulteriori provvedimenti intende adottare per porre fine alla pratica delle inammissibili e antidemocratiche discriminazioni poste in atto nei confronti dei cittadini chiamati alle armi e per sapere, in particolare — posto che nelle Forze armate della Repubblica è stato organizzato, in violazione dei diritti di libertà e in contrasto con i principi dell'ordinamento costituzionale del Paese, un servizio di schedatura dei soldati e sottufficiali di leva, in base al noto modello D/M corredato con impronte digitali, per classificarli secondo le convinzioni politiche, religiose, filosofiche loro e delle loro famiglie, da cui si fanno discendere illegali preclusioni, fra cui quelle per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e allievi caposquadra; posto inoltre che è stato introdotto, per gli accordi conseguenti alla integrazione militare della NATO, uno speciale documento contraddistinto con la sigla NOS (nulla osta sicurezza) che comporta una indagine da parte dei servizi segreti di sicurezza a carico dei militari ed anche di quei civili che entrano in rapporti con l'organizzazione militare, per accertarne le convinzioni politiche onde instaurare una pesante discriminazione in danno di coloro che sono sospettati di idee democratiche, progressiste e di sinistra; posto infine che tutto ciò costituisce una grave viola-

zione della Costituzione repubblicana, una offesa ai diritti politici del cittadino, un motivo di profondo turbamento delle forze armate e un mezzo per alterarne le caratteristiche popolari e nazionali — quali particolari provvedimenti intende adottare per porre termine a questa situazione.

(5190) « D'ALESSIO, BOLDRINI, D'IPPOLITO, FASOLI, PIETROBONO, BALDINI, BIANCANI, TERRANOVA RAFFAELE, DI BENEDETTO, BARDINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere — a seguito dei conflitti avvenuti a Viareggio, nella giornata del 3 febbraio, tra studenti, cittadini e polizia — quale atteggiamento intenda prendere, a seguito dell'accertamento dei fatti, per garantire il ritorno della serenità alla cittadinanza di Viareggio, giustamente allarmata dallo svolgersi di fatti così gravi, nati da una dimostrazione studentesca.

(5191) « BIAGIONI, MARTINI MARIA ELETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti disciplinari intenda prendere nei confronti del commissario di pubblica sicurezza di Viareggio, Antonio Di Mambro, che nella giornata del 3 febbraio scatenava i propri uomini in maniera selvaggia contro un pacifico corteo di studenti della scuola media, che manifestavano in segno di solidarietà nei confronti degli universitari in sciopero per una riforma della scuola;

e per sapere altresì, quali garanzie intenda dare alla popolazione viareggina in generale e in particolare ai genitori dei ragazzi contusi (alcuni ricoverati in ospedale), che episodi del genere non abbiano a ripetersi;

e se non ritenga di dover accogliere immediatamente la richiesta di allontanamento del suddetto commissario, formulata unanimemente da tutti i partiti democratici e dal sindaco di Viareggio.

(5192) « MALFATTI FRANCESCO, SERONI, NATTA, GALLUZZI CARLO ALBERTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere — a proposito delle violenze poliziesche di venerdì 3 febbraio 1967 a Viareggio — quali provvedimenti intende adottare sia per punire i responsabili, sia per evitarne la ripetizione in casi analoghi, essendosi verificata una brutale e ingiustificata aggressione delle forze

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1967

di polizia contro una pacifica e democratica manifestazione di giovanissimi studenti, intesa a rivendicare la riforma della scuola media superiore, contro il piano Gui e per una partecipazione democratica alla elaborazione dei contenuti della riforma.

(5193)

« MENCHINELLI, SANNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per avere conferma che col prossimo turno di elezioni amministrative sarà posto termine al regime commissariale nell'amministrazione comunale di Pisa e saranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

(5194)

« MENCHINELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se il suo Ministero non intenda

escludere la linea ferroviaria Lucca-Aulla dalla minacciata sospensione atteso che:

1) il servizio di detta linea è di interesse sociale preminente in una zona colpita dalla depressione economica per effetto della emigrazione, dello smantellamento di impianti industriali preesistenti e per l'impoverimento dell'agricoltura a causa della insufficienza degli interventi statali a favore della piccola e piccolissima proprietà e del patrimonio forestale e montano;

2) gli investimenti statali e dell'azienda per la sua realizzazione sono di recentissima attuazione (la linea è stata completata solo nel 1958) vanificando il sacrificio effettuato dal pubblico denaro per esigenze sociali a suo tempo giustamente valutate.

(5195)

« MENCHINELLI ».